

# l'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

## Sindacale

Cig in deroga  
e politiche attive



## Welfare

Regione Lombardia  
e politiche attive/2



## Ambiente Sicurezza Politiche energetiche

Trasporto rifiuti  
Corsi formazione



## Tributario

Agenti di commercio  
e Irap



## Bandi e finanziamenti

Sostegno a imprese  
danneggiate dai cantieri




## Formazione

Scuola Superiore  
programma 09/10




## Commercio estero

Restrizioni export  
verso l'Iran




## Economico

Il progetto  
Educational Tour 2009



## Legale

Lombardia: modifiche  
a norme sul commercio



**Unione**

COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano  
N° 200 - Settembre 2009 - Anno LIII Una copia € 0,568  
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano

## É nata la sicurezza vantaggiosa. Assicurati



**Chiamateci per un preventivo gratuito.**

Convenzione A.M.I.C.A., riservata agli Associati dell'Unione, è un insieme di polizze capaci di offrire una copertura sugli eventi che possono mettere in discussione la tua sicurezza e tranquillità e quella dei tuoi familiari. Un'offerta completa e vantaggiosa per assicurare la vita, l'auto, la casa, l'esercizio commerciale e molto altro. Per informazioni scrivi a [convenzioneamica@gestioneprevidenza.it](mailto:convenzioneamica@gestioneprevidenza.it) o chiama il numero verde.

Numero Verde  
**800-455999**

CONVENZIONE  
**A.M.I.C.A.**   
TUTTO PREVISTO



Sindacale

## Indice

### LEGGI DECRETI CIRCOLARI

#### Rapporti di lavoro

▶ Cig in deroga. Politiche attive per il lavoro . . . . .	Pag. 1
▶ Cig in deroga e apprendisti . . . . .	Pag. 2
▶ Cigo e Cigs. Fruibilità . . . . .	Pag. 2
▶ Corsi gratuiti per lavoratori in cassa integrazione . . . . .	Pag. 3
▶ Apprendistato e tutor . . . . .	Pag. 3
▶ Cigs e malattia . . . . .	Pag. 4
▶ Cig o, Cigs e festività . . . . .	Pag. 4
▶ Lavoratori extracomunitari . . . . .	Pag. 5
▶ Ccnl Terziario. Filcams-Cgil firma il contratto . . . . .	Pag. 6
▶ Ccnl Terziario. Patto per il lavoro. . . . .	Pag. 6
▶ Comunicazioni obbligatorie e apprendistato. . . . .	Pag. 7

datore di lavoro (art. 19, c. 10 legge 2/09).  
I lavoratori in Cig in deroga devono pertanto obbligatoriamente aderire alle politiche attive del lavoro, partecipando ai corsi finanziati dalla Regione Lombardia attraverso il sistema Dote ammortizzatori sociali e sottoscrivendo entro 45 giorni dalla data di inizio dell'intervento dell'ammortizzatore sociale, il piano individuale di politica attiva per il lavoro (Pip-Piano intervento personalizzato). ▼

▶ **NOTA INFORMATIVA** dell'Unione del Commercio, del Turismo dei Servizi e delle Professioni del 29 giugno 2009.  
**Politiche attive legate al percepimento della Cig in deroga.**

## IN PRIMO PIANO

### RAPPORTI DI LAVORO

#### Cig in deroga Le politiche attive legate al percepimento

Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali ivi compresa la Cig in deroga, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.

In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del

L'Unione Regionale Lombarda del Commercio, del Turismo e dei Servizi ha sottoscritto in data 4 maggio 2009, insieme alle altre parti sociali lombarde ed alla Regione Lombardia, l'Accordo quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2009-2010.

Con gli ammortizzatori sociali in deroga si estendono, ai lavoratori che non ne possono beneficiare, le garanzie e le tutele previste dagli ammortizzatori sociali.

L'Accordo quadro prevede l'integrazione delle politiche passive con le politiche attive per il lavoro.

Conseguentemente, i destinatari degli ammortizzatori in deroga usufruiranno non solo del sostegno al reddito, ma anche di incentivi per partecipare a percorsi di formazione, qualificazione professionale, orientamento e di reinserimento lavorativo: Dote Ammortizzatori Sociali.

I lavoratori in Cig in deroga, per poter beneficiare delle relative indennità economiche erogate dall'Inps, devono obbligatoriamente aderire alle politiche attive del lavoro, partecipando ai corsi finanziati dalla Regione Lombardia ed offerti dagli operatori accreditati e sottoscrivendo entro 45giorni dalla data di inizio dell'intervento dell'ammortizzatore sociale, il piano individuale di politica attiva per il lavoro(PIP-Piano Intervento Personalizzato).

I lavoratori possono rivolgersi al CAPAC - Politecnico del Commercio.

**CAPAC - Politecnico del Commercio**  
**Viale Murillo 17/19 - 20149 Milano**  
**(zona San Siro - da M1 Lotto 2 fermate di filobus 91)**  
**Servizio assistenza alla persona: tel 02.40305.327**  
- Antonietta Franesi (antonietta.franesi@capac.it)  
- Luciana Marzagalli (luciana.marzagalli@capac.it)  
**Servizio segreteria Dote: tel 02.40305.324**  
- Barbara Poma (barbara.poma@capac.it)



Sindacale

## **Cig in deroga per lavoratori apprendisti**

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 52 del 5 giugno 2009, ha precisato che, qualora un'impresa intenda fruire degli ordinari ammortizzatori sociali, può presentare contestualmente sia una domanda di cassa integrazione guadagni in deroga per i lavoratori apprendisti sia una domanda per la Cigo o la Cigs, garantendo quindi anche agli apprendisti il trattamento di sostegno assicurato agli altri lavoratori subordinati.

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 5 giugno 2009 a interpello n. 52/2009, Prot. 25/1/0008318. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - **Cassa integrazione in deroga per lavoratori apprendisti contestuale alla richiesta di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.**

La Confindustria ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine all'ammissibilità, per un'impresa che intenda fruire degli ordinari ammortizzatori sociali, della richiesta di cassa integrazione in deroga per i lavoratori apprendisti presentata contestualmente a quella volta a conseguire il trattamento di integrazione salariale ordinario (Cigo) o straordinario (Cigs). Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, si rappresenta quanto segue.

L'intervento ordinario di integrazione salariale (Cigo) ha la funzione di sostegno al reddito dei lavoratori nelle situazioni di mera contrazione dell'attività produttiva di natura congiunturale, dovute ad eventi transitori non imputabili né al datore di lavoro né ai lavoratori, ovvero da situazioni temporanee di mercato. In entrambi i casi è necessaria la certezza della ripresa produttiva, certezza che deve sussistere al momento della presentazione della domanda di Cigo.

Al pari dell'intervento ordinario, anche l'intervento straordinario della Cig è rivolto ad assicurare la continuità del reddito e dell'occupazione dei lavoratori, nonché a consentire all'impresa di conservare il patrimonio di professionalità in essa maturato.

Tuttavia, mentre l'intervento ordinario è finalizzato alla conservazione dell'occupazione e del reddito in presenza di situazioni di tipo congiunturale, l'intervento straordinario è destinato a fronteggiare situazioni di tipo strutturale (processi di trasformazione o razionalizzazione dell'attività produttiva oppure vera e propria crisi o cessazione dell'impresa).

Per quanto attiene l'ambito dei lavoratori aventi diritto al trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, deve essere evidenziato che entrambi gli istituti sopra descritti escludono la categoria degli apprendisti.

In siffatta materia occorre tuttavia considerare che il Dl n. 185/2008 (conv. da L n. 2/2009) - recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale - ha disposto all'art. 19, comma 8, che "le risorse

finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente possono essere utilizzate con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, agli apprendisti e ai lavoratori somministrati". Inoltre, nel caso in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali previsto dalla medesima norma, il periodo di tutela di cui all'art. 19, comma 1 lett. c) - cioè un trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione per un massimo di 90 giorni - si considera esaurito ed i lavoratori possono accedere direttamente al trattamento in deroga.

Ciò posto, si ritiene possibile dare risposta affermativa al quesito avanzato dall'interpellante considerando, da un lato, la natura e la funzione degli istituti di sostegno al reddito di cui si è detto e, dall'altro, la ratio della disposizione normativa sopra citata.

Quest'ultima pare doversi individuare nella precisa volontà del legislatore di assicurare la più ampia forma di sostegno del reddito dei lavoratori di imprese in difficoltà - ivi compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato - mediante il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga.

Ne consegue che risulta coerente con le intenzioni del legislatore la presentazione di una domanda di cassa integrazione guadagni in deroga per i lavoratori apprendisti unitamente ad una altra volta ad ottenere la Cigo o la Cigs.

Detta contestualità, infatti, garantendo anche agli apprendisti il trattamento di sostegno assicurato agli altri lavoratori subordinati, consente all'impresa di mantenere invariata la propria dimensione aziendale preservandola, inoltre, dal rischio di dispersione del patrimonio di professionalità in via di formazione.

Analogamente a quanto avviene per la generalità dei lavoratori che fruiscono degli ordinari ammortizzatori sociali, è inoltre da ritenersi che la decorrenza delle prestazioni di cassa in deroga debba individuarsi nel momento di sospensione del rapporto di lavoro dei lavoratori apprendisti.

## **Cigo e Cigs Criteri di fruibilità**

L'Inps, con messaggio n. 13406 del 10 giugno 2009, in seguito alla nota ministeriale n. 5251 del 31 marzo 2009 con la quale veniva ampliata la definizione di "evento improvviso ed imprevisto" per il quale era possibile fare ricorso alla Cigs, ricomprendendo non solo le problematiche riferibili alla singola azienda ma tutte quelle situazioni, in ambito nazionale o internazionale (quali ad esempio la riduzione di commesse, la perdita di quote di mercato nazionale ecc.) con riflessi sulla produttività dell'impresa e conseguentemente sull'occupazione, ha precisato che l'azienda che abbia fruito, nel limite massimo di 52 settimane, della cassa integrazione guadagni ordinaria, la cui crisi sia ricompresa nei criteri sopra descritti, può accedere alla cassa integrazione guadagni straordinaria immediatamente dopo e senza soluzione di continuità con la cassa integrazione ordinaria. (Il testo della nota ministeriale è



Sindacale

pubblicato in questo stesso numero dell'Informatore nella sezione Welfare)

## Corsi gratuiti per lavoratori in cassa integrazione Scuola Superiore Ctsp

La Provincia di Milano mette a disposizione un finanziamento per la realizzazione di interventi formativi per l'adeguamento delle competenze dei lavoratori e la riqualificazione e l'aggiornamento del personale.

I corsi, totalmente gratuiti, sono rivolti in particolare, ai lavoratori di qualsiasi impresa privata, con sede in provincia di Milano, collocati in cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in deroga.

Le attività di formazione che possono essere realizzate fino ad ottobre 2009, hanno una durata media di 16 ore, devono essere realizzati in orario di lavoro e prevedono interventi nelle seguenti aree:

- Marketing e vendite
- Amministrazione e finanza
- Formazione tecnico- specialistica di ruolo
- Informatica
- Area linguistica

La Scuola Superiore del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni, titolare dell'finanziamento, fornirà assistenza alle imprese associate per la progettazione di dettaglio, per la pianificazione delle attività e per le procedure di iscrizione.

Le aziende interessate possono contattare per informazioni e iscrizioni i seguenti recapiti:

Scuola Superiore del Commercio, Turismo, Servizi e Professioni  
V.le Murillo, 17 - Milano  
02/40305254 -345

rosy.amore@scuolasuperiorectsp.it  
daniela.frigerio@scuolasuperiorectsp.it

## Apprendistato L'associato in partecipazione non può svolgere la funzione di tutor

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 49 del 5 giugno 2009, ha precisato che, al fine di identificare i requisiti che deve possedere il tutor, occorre fare riferimento al decreto ministeriale 28 febbraio 2000, il quale disciplina che le funzioni di tutore possono essere svolte:

- da un lavoratore qualificato designato dall'impresa
- nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio

o da un familiare coadiuvante.

Pertanto, il rapporto di associazione in partecipazione non è compatibile con il ruolo di tutor.

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 5 giugno 2009 a interpello n. 49/2009, Prot. 25/1/0008303. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - **Apprendistato professionalizzante - Associato in partecipazione e attività di tutor.**

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità, per l'associato in partecipazione nelle imprese artigiane ed in quelle con meno di quindici dipendenti, di affiancare l'apprendista come tutor.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue. Occorre anzitutto ricordare che, secondo l'attuale disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante, la formazione del lavoratore può essere declinata secondo diversi percorsi individuati dalle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano "d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale (...)" ovvero dalla contrattazione collettiva e dagli enti bilaterali ai sensi, rispettivamente, del comma 5 e dei commi 5 bis e 5 ter dell'art. 49 del Dlgs n. 276/2003.

Nel primo caso il comma 5 del citato art. 49 introduce, fra i criteri e principi direttivi che devono informare la regolamentazione delle Regioni, anche quello relativo alla "presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate"; nel secondo caso, con specifico riferimento ai percorsi di formazione esclusivamente interna previsti dal comma 5 ter, il Legislatore ha lasciato ancor più spazio alla contrattazione collettiva ed agli enti bilaterali, esonerandoli dal rispetto degli stessi principi e criteri direttivi.

Ciononostante l'attività del tutor rimane, nei suoi tratti fondamentali, quella descritta dal Dm 28 febbraio 2000 secondo il quale "il tutore aziendale per l'apprendistato ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro". Il tutor è inoltre tenuto a collaborare con la struttura di formazione esterna all'azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza e ad esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte del datore di lavoro, avendo cura di creare e presidiare le condizioni affinché il percorso di apprendistato possa concludersi con il positivo inserimento del giovane all'interno dell'impresa e con lo sviluppo delle competenze che gli consentono di ricoprire efficacemente un ruolo professionale.

In ragione di tali attività, lo stesso Dm stabilisce sia i requisiti che il tutor deve possedere per poter rivestire tale ruolo (possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato; svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista; possedere almeno tre anni di esperienza

SINDACALE



Sindacale

lavorativa), sia la tipologia di rapporto che lo stesso intrattiene con l'impresa. In particolare è stabilito che le funzioni di tutore possono essere svolte:

- da un lavoratore qualificato designato dall'impresa;
- nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.

In assenza di diverse indicazioni contenute nella disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante dettata dalle Regioni, ai sensi del citato comma 5 dell'art. 49 del Dlgs n. 276/2003 ovvero dalle parti sociali ai sensi dei commi 5 e 5 bis dello stesso articolo, si ritiene che le indicazioni del Dm 28 febbraio 2000 non possano essere disattese, in quanto necessarie a garantire che il tutor possa partecipare, nel senso anzidetto, al percorso formativo dell'apprendista e sia in possesso di quelle competenze che, pur nel nuovo assetto della formazione in apprendistato, risultano necessarie per poter rappresentare un punto di riferimento per lo stesso apprendista durante tutto il rapporto di lavoro.

Ciò premesso, ferme restando le specifiche indicazioni dettate al riguardo dalle Regioni o dalla contrattazione collettiva, non si ritiene pertanto compatibile il rapporto di associazione in partecipazione con il ruolo di tutor, dovendosi far riferimento a quanto già indicato dal citato Dm 28 febbraio 2000.

## Indennità di malattia durante i periodi di Cigs Chiarimenti

L'Inps, con circolare n. 82 del 16 giugno 2009, esamina i criteri che regolano il concorso tra indennità di malattia e integrazioni salariali, precisando che il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria sostituisce l'indennità di malattia pertanto se durante la sospensione dal lavoro, cassa integrazione a zero ore, insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali straordinarie.

Invece, nell'ipotesi in cui lo stato di malattia sia antecedente all'inizio della sospensione dell'attività lavorativa per Cigs si possono prospettare due ipotesi:

- se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in Cigs dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia.

(Il testo della circolare Inps è pubblicato in questo stesso numero dell'Informatore nella sezione Welfare)

# L'Informatore

settembre 2009

## Leggi decreti circolari

## Indennità Cig o Cigs e festività

L'Inps, con messaggio n. 13552 del 15 giugno 2009, esamina il regime normativo vigente in materia di festività ai fini delle integrazioni salariali, precisando che per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, le festività civili e religiose non comportano una riduzione della misura settimanale delle integrazioni salariali.

► MESSAGGIO Inps del 12 giugno 2009, n. 13552. **Cig e festività: operai pagati in misura fissa mensile o mensilizzati.**

Il regime normativo vigente in materia di festività ai fini delle integrazioni salariali è il seguente:

### 1) Lavoratori retribuiti in misura fissa mensile o mensilizzati.

Relativamente ai lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (o mensilizzati) le festività civili, nazionali e religiose, non comportano in ogni caso riduzione della misura settimanale delle integrazioni salariali, atteso che la retribuzione predeterminata si riferisce a tutte le giornate lavorative del mese e non subisce alcuna variazione per la circostanza che alcune di queste giornate coincidano con le festività (v. circolare Inps n. 50943 G.S. dell'8 febbraio 1973 lettera B - punto 6).

In tale ipotesi le ore attinenti alle festività sono da comprendere, da un lato, nel numero delle ore lavorative ricadenti in ogni singolo mese per il quale, come innanzi detto, deve essere diviso l'importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale e, dall'altro, devono essere incluse nel numero delle ore integrabili.

Il suddetto trattamento è confermato anche per quei lavoratori, con qualifica operaia, che in base al Ccnl. di settore applicato sono retribuiti con paga mensilizzata.

### 2) Lavoratori retribuiti non in misura fissa.

Con riguardo ai lavoratori retribuiti non in misura fissa ma in rapporto alle ore, si precisa che in base al combinato disposto di cui agli artt. 1 e 2 della legge 31 marzo 1954 n. 90 le festività del 25 aprile e del 1° maggio e del 2 giugno devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro.

Pertanto nella determinazione delle ore integrabili non vanno comunque considerate a carico della cassa le ore inerenti a tali festività che cadono nel corso della settimana.

Si precisa che sono del pari da considerare non integrabili le ore relative alle festività (1° giorno dell'anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) infrasettimanali quando queste si collocano nell'ambito delle prime due settimane di sospensione, essendo per legge (art. 3 della legge 31 marzo 1954, n. 90) assicurata la retribuzione a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori suddetti.

Sono invece da calcolare come ore integrabili quelle relative alle citate rimanenti festività, quando queste non siano pagate (sempre in virtù dell'art. 3 della legge 31 marzo 1954, n.



Sindacale

90) dal datore di lavoro a causa del prolungarsi della sospensione oltre le prime due settimane.

Peraltro, le ore relative alla festività infrasettimanale che ricorre nell'ambito di una settimana già lavorata ad orario ridotto devono considerarsi sempre non integrabili in quanto a carico del datore di lavoro e quindi computate, secondo i criteri seguiti dall'Istituto ed illustrati nella circolare n. 64183 G.S./207 del 19 ottobre 1972, fra le ore lavorate nella settimana medesima. Si chiarisce che per settimana di sospensione di attività si intende la settimana nella quale non viene prestata alcuna ora lavorativa da parte del lavoratore; per settimana di riduzione di orario si intende la settimana nella quale il lavoratore effettua alcune ore di prestazione lavorativa. Pertanto nell'ipotesi in cui il lavoratore, ad esempio, venga sospeso dal lavoro a far tempo dal mercoledì tale settimana sarà da considerare a riduzione di orario.

Dal 1° gennaio 2009 anche il nuovo Ccnl dei lavoratori addetti industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti (v. all.) stabilisce alla sez. IV, tit. IV, art. 3 (pag. 82) che "la retribuzione è determinata in misura fissa mensile".

Pertanto, in applicazione delle regole suesposte, dal 1° gennaio 2009 anche per gli operai dell'industria metalmeccanica tutte le festività ricadenti nell'ambito di un periodo di sospensione dell'attività lavorativa per Cig saranno integrabili.

La procedura di emissione dei pagamenti diretti Cig da sempre opera una distinzione tra operai di cui al punto 1 con codice qualifica 7 e quelli di cui al punto 2 con codice di qualifica 1. In conseguenza di quanto stabilito nel nuovo Ccnl, tali operai dovranno avere codice qualifica uguale a 7 mentre l'utilizzo della codifica 1 dovrà essere limitato a periodi anteriori al 1° gennaio 2009.

## Lavoratori extracomunitari Permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione

Il ministero dell'Interno, in riferimento alla problematica relativa alla durata dei permessi di soggiorno per motivi di attesa occupazione, ha ribadito il termine perentorio di sei mesi come durata massima del permesso di soggiorno per attesa occupazione. La durata del permesso di soggiorno per attesa occupazione oltre i sei mesi potrà avvenire solo esclusivamente in casi eccezionali.

► CIRCOLARE n. 400 del ministero dell'Interno del 6 maggio 2009. **Permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione. Durata.**

In riferimento alla problematica relativa alla durata dei permessi di soggiorno per motivi di attesa occupazione, resa ancora più acuta in conseguenza dell'elevato numero di lavoratori stranieri a rischio disoccupazione, si ritiene utile ribadire alcuni aspetti essenziali della normativa vigente al fine di assicurare uniformità di indirizzo ed omogeneità di comportamenti.

Il quadro normativo di riferimento in materia è dato dall'art. 22, comma 11, Tu Immigr., Dlgs 286/98 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 37 del Reg. att., Dpr 394/99 e successive modifiche ed integrazioni.

In base all'art. 22, c. 11, del Tu immigr., la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno per il lavoratore e per i suoi familiari, conservando la sua validità fino alla scadenza o, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. A sua volta, il Dpr 334/2004, che detta le modalità applicative della legge, all'art. 37, commi 1 e 2, ribadisce il suddetto termine, precisando al successivo comma 5 che "Quando a norma delle disposizioni del citato Tu e dello stesso art. 37 il lavoratore straniero ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la Questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi...".

A completamente si pone la disposizione contenuta all'art. 37, comma 6, per la quale "Allo scadere del permesso di soggiorno (per motivi di attesa occupazione), lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, sussistendone i requisiti di legge".

La normativa sopra riferita definisce un sistema nel quale la fissazione di tempi definiti per consentire allo straniero il reimpiego nel nostro Paese risponde alla esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica cui è preposta la potestà autorizzatoria. In alternativa, è data la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi diversi (es. famiglia, lavoro autonomo, studio, etc.), tutelando per questa via la volontà di integrazione nel tessuto sociale del cittadino straniero.

Nondimeno, si richiamano le indicazioni in precedenza fornite ai dirigenti degli Uffici immigrazione nel corso degli incontri presso questa direzione centrale riguardo alla decorrenza del periodo di validità del permesso di soggiorno in parola al fine di rimediare agli inconvenienti derivanti dall'eventuale ritardo nei tempi di rilascio.

Nel sottolineare la particolare rilevanza e delicatezza della questione esaminata, si raccomanda che l'eventuale possibilità di interventi a carattere discrezionale in materia sia limitata esclusivamente a casi eccezionali, aventi carattere di straordinarietà, richiamando in proposito quanto detto al paragrafo 4.



Sindacale

## Ccnl Terziario Filcams Cgil firma il rinnovo del 18 luglio 2008

Il 23 giugno Confcommercio e Filcams, Fisasciat e Uiltucs hanno sottoscritto il "Patto per il Lavoro nel Terziario, Distribuzione e Servizi" che costituisce parte integrante del Ccnl 18 luglio 2008 che si intende integralmente confermato e recepito.

► **COMUNICATO STAMPA Filcams-Cgil del 24 giugno 2009. Raggiunta un'intesa tra le segreterie nazionali Filcams Cgil - Fisasciat Cisl - Uiltucs Uil e Confcommercio.**

(...) "L'intesa" dichiara Franco Martini segretario generale Filcams Cgil "conclude positivamente la lunga vicenda del contratto separato del terziario, siglato il 18 luglio 2008. Nei prossimi giorni partirà la consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori per approvare l'intesa nei luoghi di lavoro."

"La conclusione unitaria è stata resa possibile dal confronto che in questi mesi si è sviluppato tra le parti e che ha portato a chiarire la piena legittimazione del II livello di contrattazione, aziendale e territoriale sull'organizzazione del lavoro, comprese tutte le materie controverse dell'accordo separato. Fin dal primo momento questo è stato l'obiettivo centrale dell'iniziativa sviluppata dalla Filcams e per questo l'intesa va apprezzata." (...)

## Ccnl terziario Patto per il lavoro

Confcommercio, insieme alle tre organizzazioni sindacali di categoria Filcams-Cgil; Fisasciat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto un "Patto per il lavoro" che individua congiuntamente iniziative concrete a sostegno dell'occupazione nel terziario, distribuzione e servizi e con cui le parti si impegnano a presentare congiuntamente al Governo proposte e indicazioni utili a sostenere imprese e lavoratori in un momento così difficile per la vita del paese.

► **INTESA tra Confcommercio e Filcams, Fisasciat e Uiltucs del 23 giugno 2009. Patto per il lavoro nel terziario, distribuzione e servizi**

### 1. Occupazione

La crisi economica che sta attraversando il Paese va gradualmente investendo il settore Terziario, distribuzione e servizi, accentuando gli elementi di preoccupazione per il futuro dei settori interessati ed i relativi livelli occupazionali.

Le parti ritengono indispensabile promuovere nel breve termine e per la fase di crisi che, nelle previsioni, continuerà a produrre i suoi effetti anche nel corso del 2010, iniziative volte ad affermare politiche di sostegno all'occupazione ed alla riorganizzazione dei settori, evitando il fenomeno depressivo dovuto alla chiusura di migliaia di attività ed alla perdita di numerosi posti di lavoro, con le immaginabili conseguenze in termi-

ni di costo sociale e di ulteriore raffreddamento dei consumi. Coerentemente con quanto affermato, le parti individuano quale obiettivo prioritario, la difesa dei livelli occupazionali, per evitare che la crisi determini un pericoloso deterioramento del patrimonio professionale, penalizzando ulteriormente le fasce più deboli, a partire dalle donne ed i giovani, sia attraverso il calo dell'occupazione a tempo indeterminato a fronte delle cessazioni di attività, sia attraverso una pesante riduzione della forza lavoro a tempo determinato.

A questo fine, le parti ritengono necessario favorire la stabilità dei rapporti di lavoro anche in presenza di situazioni di crisi aziendali, attraverso il ricorso a tutti gli strumenti di gestione delle crisi previsti dalle normative vigenti (Cigs, Cig in deroga, contratti di solidarietà di tipo A e B, anche alle aziende con meno di 16 dipendenti, riduzione dell'orario di lavoro, ecc ... ). In questo senso, a livello territoriale, saranno attivati tavoli di confronto, per definire le modalità di attuazione delle procedure finalizzate alla salvaguardia dell'occupazione.

Contestualmente, le parti, nel quadro di un ulteriore potenziamento ed allargamento alle fasce di lavoratori esclusi, degli strumenti di sostegno al reddito erogati dal sistema pubblico, ovvero, in presenza di iniziative conseguenti alla costituzione di tavoli di crisi a livello delle Regioni, ritengono utile verificare, secondo i principi enunciati nell'avviso comune sottoscritto dalle parti il 25 marzo 2009 e nel quadro delle compatibilità finanziarie derivanti dagli obiettivi attualmente perseguiti, la funzione di integrazione che può essere svolta dalla bilateralità di settore.

### 2. Politica fiscale e contributiva

Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di difesa dei livelli occupazionali, diventa sempre più urgente da parte del Governo la convocazione di un tavolo di settore con le organizzazioni firmatarie il presente Patto, al fine di dare coerente attuazione a quanto contenuto nell'avviso comune siglato dalle parti sociali il 25 marzo 2009 e determinare le ulteriori misure necessarie al sostegno di uno sviluppo qualificato del settore, fondato su una crescita della capacità competitiva delle aziende e la garanzia di continuità dell'occupazione stabile. In tal senso, vanno introdotti meccanismi premianti per le aziende che non attuino interventi strutturali di riduzione del personale e rafforzate le agevolazioni già previste per quelle aziende che procedono ad incrementare l'occupazione.

In questo quadro, diventa fondamentale agire sulla leva fiscale, intesa quale strumento di sostegno allo sviluppo, di redistribuzione equa del reddito e di lotta al lavoro irregolare. Le parti ritengono opportuno, pertanto, un intervento pubblico teso a ridurre sensibilmente il divario esistente tra costo complessivo sostenuto dalle imprese del Terziario, distribuzione e servizi per il lavoro e la retribuzione netta percepita dai lavoratori stessi.

Tra le misure a carico della fiscalità generale, finalizzate a tali obiettivi e coerenti con un riequilibrio della pressione fiscale tra i livelli di governo centrale e locale, che non determini un aggravio o del carico fiscale per i cittadini, vanno sostenute: da una parte, il meccanismo della deduzione forfetaria dalla base imponibile dell'Irap di alcune voci contributive e di una parte delle somme eventualmente corrisposte dalle aziende a titolo di anticipazione dei trattamenti di Cig;





Sindacale

# L'Informatore

settembre 2009

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

dall'altra, l'aumento delle detrazioni sui redditi da lavoro dipendente e la detassazione degli incrementi salariali legati alla produttività.

Inoltre, anche al fine di procedere ad un necessario riequilibrio della struttura contributiva, sarà indispensabile attivare idonei provvedimenti legislativi finalizzati alla riduzione progressiva degli oneri a carico del lavoratore, sostenuti per prestazioni sociali, nella salvaguardia del sistema universale pubblico della previdenza ed assistenza.

### 3. Contrattazione

Al fine di favorire il conseguimento dell'obiettivo prioritario della difesa dei livelli occupazionali, a fronte dei processi di crisi esistenti nel settore e con l'obiettivo di determinare un rilancio dei consumi attraverso un miglioramento dei margini di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende nel settore, le parti riaffermano la contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, quale sede ove determinare le risposte più aderenti alle necessità ed alle peculiarità delle aziende e dei lavoratori nella attuale fase di crisi ed, in questo senso, ritengono importante qualificarne ulteriormente la funzione.

In particolare, a fronte di eventuali criticità derivanti dalla situazione di crisi, ovvero, in occasione del rinnovo degli accordi di secondo livello, potrà essere effettuata una verifica sulle nonne in materia di organizzazione del lavoro (orari, turni, lavoro domenicale, straordinari, ...) definite con gli accordi nazionali, territoriali o aziendali vigenti, in attuazione di quanto previsto dal Cap. II art. 6 e Cap. III art. 10 del Ccnl vigente. Le modalità più idonee al conseguimento dell'obiettivo della salvaguardia occupazionale e del miglioramento dei margini di competitività delle aziende definite in materia di organizzazione del lavoro saranno oggetto di accordo in sede di contrattazione di secondo livello.

Al tempo stesso, in sede di contrattazione di secondo livello devono essere perseguiti gli obiettivi prioritari della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla presenza diffusa dell'occupazione femminile e della difesa e valorizzazione professionale del lavoro, rafforzando gli interventi di formazione professionale, sia verso le fasce di nuovo ingresso, a partire dagli apprendisti, sia verso gli interventi di formazione continua.

### 4. Relazioni sindacali

Per la piena realizzazione di tali obiettivi, diventa indispensabile qualificare il sistema di relazioni sindacali e di buone pratiche, al fine di determinare la massima convergenza, sia nel rapporto con le aziende del settore, sia in relazione alle scelte politiche istituzionali, che debbono guardare con maggiore attenzione alle problematiche del settore.

Le parti condividono - pertanto - la necessità di concertare le azioni per il governo dei processi di crisi e si impegnano, secondo quanto previsto dal vigente Ccnl, a favorire il confronto preventivo volto ad evitare azioni unilaterali che possano annullare gli effetti della contrattazione di secondo livello in essere.

In particolare, in presenza di situazioni di difficoltà aziendali, l'azienda comunicherà alle organizzazioni sindacali lo stato di crisi, per effettuare una valutazione congiunta dei possibili strumenti di gestione della stessa.

Le parti, impegnandosi a mantenere costante il confronto sull'andamento occupazionale nei settori interessati, si incontreranno entro il 31 dicembre 2009 per monitorare gli effetti delle misure individuate nel presente accordo, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli ad una loro piena ed efficace attuazione. Il presente Patto per il lavoro nel Terziario, distribuzione e servizi costituisce parte integrante del Ccnl 18 luglio 2008, che si intende integralmente confermato e recepito.

Nella stesura del suddetto Ccnl 18 luglio 2008 in calce agli articoli di lavoro domenicale e apprendistato verrà annessa la seguente:

#### Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che la materia oggetto del presente articolo è parte integrante del successivo accordo del 28 giugno 2009, di cui al "Patto per il lavoro" e che gli obiettivi in esso contenuti, le modalità di attuazione e le sedi di verifica costituiranno impegno prioritario delle parti per l'intera vigenza contrattuale.

Le parti concordano di incontrarsi entro e non oltre il 24 luglio per addivenire alla stesura definitiva del Testo unico contrattuale.

## Modifica delle comunicazioni obbligatorie in apprendistato

La provincia di Milano comunica che la struttura tecnica di SINTESI (programma informativo lombardo per le comunicazioni obbligatorie) ha implementato la funzione di modifica di alcuni dati presenti nelle comunicazioni obbligatorie inviate dalle imprese e relative all'avvio di contratti di apprendistato. Il link per la modifica è presente nella sezione dedicata alle imprese e relativa alle comunicazioni obbligatorie.

Tale funzione consente alle imprese di modificare alcuni dati per fare in modo che le informazioni presenti nelle comunicazioni obbligatorie siano coerenti con le informazioni che dovranno essere riportate nel Piano individuale personalizzato, necessario per la richiesta della dote apprendistato e la corretta imputazione nelle diverse priorità definite dalla provincia di Milano.

Si ricorda che le modifiche riguarderanno sostanzialmente le informazioni riferite alla tipologia di formazione scelta dall'impresa, i dati del tutor, il titolo di studio. Tali variazioni saranno salvate sul sistema provinciale e non comporteranno nessun impatto sulle comunicazioni inviate al ministero, tranne che per la tipologia di apprendistato per la quale l'azienda dovrà provvedere con le modalità di rettifica previste dalla norma di riferimento.

► COMUNICAZIONE della provincia di Milano. **Modifica dei dati nelle comunicazioni di assunzione con contratto di apprendistato.**

#### Introduzione

La procedura descritta in questo documento riguarda esclusivamente le comunicazioni di assunzione con contratto di Apprendistato.



Sindacale

Questa procedura deve essere utilizzata per modificare, in caso di necessità, i seguenti dati: Titolo di studio dell'apprendista

- Tipologia di formazione richiesta (esterna, interna o integrata)
- Profilo formativo come previsto dal Ccnl di riferimento
- Qualifica da conseguire
- Dati del tutor aziendale

Per tutti gli altri dati della comunicazione si rimanda al decreto del 30 ottobre 2007 sull'invio telematico delle comunicazioni obbligatorie, dove parla di rettifica o di annullamento delle comunicazioni.

### Recuperare il codice della comunicazione


La ricerca delle comunicazioni da modificare può essere fatta solamente utilizzando il codice comunicazione.

Detto codice può essere reperito o sulla stampa cartacea (si trova nella prima pagina in alto) della comunicazione inviata a suo tempo oppure ricercando la comunicazione all'interno del portale con le usuali procedure.

Ad esempio dall'applicativo "Aziende e Comunicazioni Obbligatorie" selezionare Comunicazioni di avviamento e quindi Elenco.



Inserire le informazioni per effettuare la ricerca (ad esempio il codice fiscale dell'apprendista) e selezionare la voce "cerca". Individuata la comunicazione desiderata selezionare il pulsante con foglio e lente di ingrandimento relativo alla comunicazione desiderata. Questa operazione farà aprire una finestra con il dettaglio dei dati della comunicazione.



Nella pagina che si è aperta con il dettaglio della comunicazione compare il "Codice Comunicazione"



### Ricerca e modifica dei dati


Per procedere alla modifica dei dati occorre accedere al sistema SINTESI utilizzando le proprie credenziali (nome utente e password) e utilizzare l'applicativo "Aziende e comunicazioni obbligatorie"




Nella maschera che compare digitare il codice della comunicazione e premere il pulsante cerca



Selezionare il pulsante rappresentato da una lente di ingrandimento per visualizzare i dati da modificare



Modificare i dati da cambiare a premere il pulsante SALVA





Sindacale

# L'Informatore

settembre 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

#### Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

##### Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/09/2009)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1530,32+250,76*	540,37	25,46
I	1378,51	537,52	24,84
II	1192,40	532,54	22,83
III	1019,18	527,90	21,95
IV	881,46	524,22	20,66
V	796,36	521,94	20,30
VI	714,37	519,76	19,73
VII	612,11+5,16	517,51	19,47

\* Dal 1° luglio 2008 l'indennità di funzione per i quadri è incrementata di 70 euro. L'importo passa, quindi, da 180,76 euro a 250,76 euro.

#### APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

#### Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

#### Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

##### Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2009

## Amministrazione del personale

### Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

Minimo contrattuale dall'1.1.2008			3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2002			194,63
Aumento retributivo dall'1.7.2004			210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005			125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006			120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008			200,00
<b>Totale</b>			<b>4.349,43</b>
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• incremento retributivo del 1.1.1998 pari ad euro	116,20	• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro	103,29
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	73,93

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

Minimo contrattuale dall'1.1.2008			3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2002			78,43
Aumento retributivo dall'1.7.2004			210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005			125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006			120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008			200,00
<b>Totale</b>			<b>4.233,43</b>
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro	103,29
		• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	190,13

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008			3.500*
Aumento retributivo dall'1.7.2004			185,14
Aumento retributivo dall'1.1.2005			125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006			120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008			200,00
<b>Totale</b>			<b>4.130,14</b>
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	268,56	• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	24,86

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008			3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2005			103,56
Aumento retributivo dall'1.1.2006			120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008			200,00
<b>Totale</b>			<b>3.923,56</b>
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	268,56
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	21,44

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

Minimo contrattuale dall'1.1.2008			3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2008			155,00
<b>Totale</b>			<b>3.655,00</b>
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	125,00
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	45,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

Minimo contrattuale dall'1.1.2008			3.500*
<b>Totale</b>			<b>3.500,00</b>
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	125,00	• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00
• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	200,00	• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro	55,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005

Minimo contrattuale dall'1.1.2008			3.500*
<b>Totale</b>			<b>3.500,00</b>
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	200,00
• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro	150,00	• aumento retributivo del 1.1.2010 pari ad euro	30,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2006

Minimo contrattuale (fino al 31/12/2007)			3,000
Minimo contrattuale (dal 1° gennaio 2008)			3.500*
<b>Totale</b>			<b>3.500,00</b>
* raggiunto attraverso l'assorbimento degli aumenti retributivi previsti dall'articolo 2, comma 1, del rinnovo Ccnl del 23/1/2008			
• aumento del 1.1.2008 pari ad euro 200,00		• aumento del 1.1.2009 pari ad euro 150,00	
		• aumento del 1.1.2010 pari ad euro 150,00	

#### Dirigente assunto o nominato dal 24 gennaio 2008

Minimo contrattuale dal 1° gennaio 2008			3.500*
<b>Totale</b>			<b>3.500,00</b>

a1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/09/2009)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	832,07	530,04	15,49
II	696,96	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

### Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/7/2008)	Contingenza (1/1/95)	Totale	Terzo elemento
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.342,51	542,70	1.890,39	5,18
Q.B	1.207,74	537,59	1.750,51	5,18
I	1.089,44	536,71	1.630,33	4,18
II	954,67	531,59	1.493,69	7,43
III	873,47	528,26	1.405,09	3,36
IV	797,75	524,94	1.326,41	3,72
V	718,08	522,37	1.244,08	3,63 *
VI S	672,11	520,64	1.198,72	5,97
VI	655,34	520,51	1.181,82	5,97
VII	583,42	518,45	1.108,74	6,87

### Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/7/2008)	Contingenza (1/1/95)	Totale	Terzo elemento
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.336,83	542,19	1.844,20	5,18
Q.B	1.202,58	537,12	1.744,88	5,18
I	1.084,28	536,24	1.624,70	4,18
II	950,28	531,20	1.488,91	7,43
III	869,60	527,91	1.400,87	3,36
IV	794,39	524,64	1.322,75	3,72
V	714,98	522,09	1.240,70	3,63 *
VI S	669,27	520,38	1.195,62	5,97
VI	652,50	520,25	1.178,72	5,97
VII	580,84	518,22	1.105,93	6,87

\* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

**N.B.** La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2009

## Amministrazione del personale

### Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	lavoratore (1)	9,19	9,19	9,19	9,19
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	datore di lavoro	0,60	-	0,60	0,60
	lavoratore	0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2009 a € 42.069,00 annuali; € 3.506,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

### TABELLE CONTRIBUTI

#### Minimali

Z<	Inps (1/1/2009)		Inail (1/1/2009)	
	Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 43,49 giorn. € 1130,74 mensili	€ 6,52 orari	Impiegati / operai € 43,49 giorn. € 1130,74 mensili	€ 6,52 orari
Dirigenti	€ 120,31 giorn. € 3128,06 mensili	€ 18,05 orari	Dirigenti (1) € 86,05 giorn. € 2151,18 mensili	€ 10,76 orari

(1) Retribuzione convenzionale pari al massimo di rendita.

### Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2009)	Limite massimo (1/1/2009)	Riduzione contributiva
Fino a € 1917,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 886,31 mensili	5,84%
Oltre € 1917,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1065,26 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.506,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

**N.B.** La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2009, è di € 42.069,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

### Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Impiegati	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Dirigenti	retribuzione totale	36,03%	9,19%	33,98%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,93%	9,49%	34,88%	9,49%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.506,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

**N.B.** Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2009, è di € 42.069,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2009

## Amministrazione del personale

### Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,35% Agg. 1,78%	1%	14,13%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 7.776,18 t. 1.944,04 m. 648,01	592,25 148,06 49,35	8.368,43 2.092,10 697,36
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,60% Agg. 1,78%	1%	6,38%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 3.186,28 t. 796,57 m. 265,52	592,25 148,06 49,35	3.778,53 944,63 314,87
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** [scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001] - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** [scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O] - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237; **Associazione Antonio Pastore** [scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97] - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.  
Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri [scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio] con mod. FN001.





Sindacale

# L'Informatore

settembre 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
	1.1.2009	340	50	390
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: [www.quas.it](http://www.quas.it) - Codice IBAN IT43W083270339900000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. \*Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B0569603202000004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

### Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI	
		Iscrizione	Contributo mensile
EST	1.10.2006	30,00	10,00

Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: [www.fondorest.it](http://www.fondorest.it) - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.

### Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te

	Contributo <sup>1</sup>			Decorrenza e periodicità
	Quota Tfr	Lavoratore <sup>2</sup>	Datore di lavoro <sup>3</sup>	
Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale <sup>4</sup>
Apprendisti	100%	0,55%	1,05%	
Lavoratori già occupati al 28.4.1993	50% <sup>5</sup>	0,55%	1,55%	

- (1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.
- (2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.
- (3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.
- (4) Istruzioni al sito [www.fondofonte.it](http://www.fondofonte.it)
- (5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2009

## Amministrazione del personale

### Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 0306901798000005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2009	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2009
<b>Quadri</b>	3,11	<b>Apprendisti 2a metà (1)</b>	
1	2,87	2	2,32
2	2,59	3	2,11
3	2,32	4	1,98
4	2,11	5	1,85
5	1,98	6	1,85
6	1,85	<b>Operatori di vendita</b>	
7	1,70	1a categoria	2,04
<b>Apprendisti 1a metà (1)</b>		2a categoria	1,83
2	2,11		
3	1,98		
4	1,85		
5	1,70		
6	1,70		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari. Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

### Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili			Indennità base più indennità integrativa %	
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva		Agenti e rappresentanti in esclusiva		
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.200,00	sino a €	12.400,00	4%
		da 6.200,01 a	9.300,00	da 12.400,01 a	18.600,00	2%
		oltre	9.300,00	oltre	18.600,00	1%



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	€ 26.603,00	€ 759,00	€ 15.202,00	€ 381,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

### TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
<b>Limite scaglione mensile</b>					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2009

## Amministrazione del personale

### TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE IRPEF REGIONE LOMBARDIA (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 15.493,71	0,9
Da euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,3
Oltre euro 30.987,41	1,4

(1) Legge regionale 28.12.2007, n. 35

### Detrazioni per familiari a carico

#### A) Lavoro dipendente e assimilato

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.840 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 €	1.338 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: $502 \text{ €} \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 €	1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.

Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro	10 euro	compreso tra 26.001 e 27.700 euro	40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro	20 euro	compreso tra 27.701 e 28.000 euro	25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro	30 euro		

#### B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

##### Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \times (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	$690 \text{ €} (\text{detrazione base}) \times \text{il coefficiente derivante dal seguente calcolo:}$ $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, le detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

##### Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	900 €	figlio di età superiore a 3 anni	800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 €	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:  

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

##### Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	B e C B e C B e C B e C B e C B e C		5B00 5B0P 5B10 5B1P 5B20 5B2P	Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%).
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D B e C	Prestampata A.N.F. arr.  Rec. A.N.F.	35 L 036  F 110	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D D D D D B e C B e C	Mat. fac. L. 104/92  Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92  Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92  Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92  Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92  Ind. cong. art. 80 L. 388/2000  Cong. straord.  Rest. cong. straord.	L 053 L 054 L 056 L 057 L 058 L 070 C S01 M 070	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile. Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile. Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado. Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile. Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile. Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000. Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro". Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C  B e C	Retrib. dicembre  Retrib. dicembre	A 000  D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2009

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	<p>Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.506,00 mensili e € 42.069,00 annuali per il 2009). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate".</p> <p>Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".</p> <p>Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.</p>
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	<p>Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p>
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PL00 - SL00 - SV00 - UN00	<p>Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.</p> <p>Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p>
	B e C	Lav. E.C.	XZ00	
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02		
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	
	B e C	Forza aziendale	FZ00	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	<p>Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori.</p> <p>Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.</p>
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1843,90. Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1843,90 per l'anno 2008. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1843,90. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1843,90.
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Interessi	D 100	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
	LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	
B e C		Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2009

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	276	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS. Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	
D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401		
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9 bis, c. 1, L. 166/91	M980	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/05	M900	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).





Sindacale

# L'Informatore

settembre 2009

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C B e C	Operai a tempo P. Imp. a tempo P.	O Y	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C D	Prestampata Res. Tratt. Pens.	23 L 000	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.

SINDACALE



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2009

## Amministrazione del personale

### TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
<b>ANNO 1998</b>	Dicembre	108,1	1,502	2,627
<b>ANNO 1999</b>	Dicembre	110,4	2,128	3,096
<b>ANNO 2000</b>	Dicembre	113,4	2,717	3,538
<b>ANNO 2001</b>	Dicembre	116,0	2,293	3,220
<b>ANNO 2002</b>	Dicembre	119,1	2,672	3,504
<b>ANNO 2003</b>	Dicembre	121,8	2,267	3,200
<b>ANNO 2004</b>	Dicembre	123,9	1,724	2,793
<b>ANNO 2005</b>	Dicembre	126,3	1,937	2,953
<b>ANNO 2006</b>	Dicembre	128,4	1,662	2,747
<b>ANNO 2007</b>	Dicembre	131,8	2,648	3,485
<b>ANNO 2008</b>	Dicembre	134,5	2,048	3,036
<b>ANNO 2009</b>	Gennaio	134,2	—	0,125
	Febbraio	134,5	—	0,250
	Marzo	134,5	—	0,375
	Aprile	134,8	0,223	0,667
	Maggio	135,1	0,334	0,959

(\*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i tassi della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

### Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

## Indice

### ASSISTENZA

- ▶ Regione Lombardia: il Patto per le politiche attive. . . . . **Pag. 25**
- ▶ Malattia e cassa integrazione. . . . . **Pag. 27**
- ▶ Crisi produttive, Cigo e Cigs: criteri di fruibilità. . . . . **Pag. 28**
- ▶ La denuncia all'Inail di soci, collaboratori e coadiuvanti . . . . . **Pag. 28**
- ▶ Rivalutazione rendite Inail. . . . . **Pag. 29**
- ▶ Esposizione all'amianto. . . . . **Pag. 29**

### PREVIDENZA

- ▶ Procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari. Estinzione delle sanzioni amministrative . . . . . **Pag. 30**
- ▶ Recupero agevolazioni contributive per Cfl. Definizione casi controversi tassi di differimento, di dilazione e somme aggiuntive . . . . . **Pag. 30**
- ▶ Riscossione 2009 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335. . . . . **Pag. 30**
- ▶ Inps - Progetto UniEmens: avvio fase sperimentale. . . . . **Pag. 32**

sottoscritto dalla Regione Lombardia il 4 maggio 2009 prevede uno stretto rapporto tra le politiche passive, attraverso il ricorso agli ammortizzatori in deroga e quelle attive del lavoro, volte a riqualificare i lavoratori a rischio occupazionale e/o a favorirne il reimpiego in nuovi posti di lavoro qualificati. Il documento, al punto 14, prevede infatti la realizzazione di servizi e iniziative in accordo con le parti sociali, anche attraverso un adattamento della programmazione regionale alle esigenze dovute alla situazione di crisi. ▼

### Le politiche attive del lavoro

In coerenza con le disposizioni legislative adottate nella Lr n. 22/06 e nella Lr n.19/07, la Regione Lombardia ha promosso l'attivazione di un sistema nel quale sviluppare e realizzare interventi di politica del lavoro centrati sui bisogni delle persone.

La particolare situazione di crisi e gli impatti sociali che le criticità poste dalle attuali congiunture economiche e finanziarie possono comportare tanto sulle famiglie quanto sui singoli lavoratori, spingono ad assumere interventi tempestivi, con un utilizzo razionale e coordinato delle risorse. D'altro canto rimane ferma la programmazione regionale che punta a valorizzare le potenzialità del nostro territorio, in termini di miglioramento della competitività del sistema economico e produttivo lombardo, da perseguire attraverso le leve strategiche dell'alta formazione, della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico.

A tal fine l'amministrazione regionale intende sostenere le imprese, in particolare le Pmi, che investono in azioni di potenziamento del capitale umano connesse a innovazioni e miglioramenti volti a rendere più efficienti i processi organizzativi e lavorativi.

In termini di evoluzione delle politiche del lavoro, la nostra Regione mira a orientare l'azione politica e programmatica verso il rafforzamento del raccordo tra politiche passive e attive del lavoro, integrando risorse nazionali e regionali ai fini di una più efficace e tempestiva azione di riqualificazione e reimpiego dei lavoratori. La necessità è quella di legare gli ammortizzatori sociali a percorsi virtuosi, coinvolgendo i lavoratori interessati dalla crisi e destinatari di ammortizzatori in percorsi di formazione e di inserimento lavorativo, che pongono la persona al centro, la rendono proattiva anche in momenti di difficoltà occupazionale e ne consentono un reinserimento nel mercato del lavoro il più rapido possibile.

Assume in ciò un ruolo fondamentale la personalizzazione degli interventi rivolti a valorizzare le caratteristiche individuali e a inserire le persone in corsi di formazione, riqualificazione e reimpiego funzionali alle esigenze di mantenimento e svi-

## IN PRIMO PIANO

### Regione Lombardia Patto per le politiche attive

La crisi finanziaria - economica in atto impone la necessità della piena valorizzazione di tutti gli strumenti disponibili in materia di politiche attive del lavoro al fine di allargare e flessibilizzare gli spazi di intervento a favore di tipologie di imprese e di lavoratori caratterizzati da esigenze differenziate e peculiari, anche attraverso l'eventuale rimodulazione dell'offerta di servizi.

In tale direzione l'Accordo quadro



**Welfare**

# **L'Informatore**

settembre 2009

**Assistenza**

luppo dell'occupazione.

In particolare le politiche si distingueranno tra:

- percorsi formativi di riqualificazione, supportati da eventuali servizi propedeutici e di accompagnamento, destinati a tutti i lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga;
- interventi formativi e servizi di accompagnamento volti alla rioccupazione destinati a disoccupati in mobilità in deroga o in indennità equivalente e ai sospesi per cessazione di attività o procedura concorsuale.

### **La Dote lavoro - ammortizzatori sociali**

Lo strumento che la Regione mette a disposizione è la "Dote lavoro - ammortizzatori sociali", finalizzata allo sviluppo dell'occupazione attraverso percorsi personalizzati di politica attiva con l'obiettivo di sostenere l'acquisizione di servizi e attività finalizzate alla riqualificazione / aggiornamento delle competenze o alla ricollocazione nel mercato del lavoro. Titolare della "Dote" è il lavoratore sospeso (occupato) o espulso (disoccupato) che accede ai servizi di formazione e

inserimento lavorativo attraverso la rete dei servizi pubblici e privati accreditati per il lavoro.

La dichiarazione di immediata disponibilità al percorso di politica attiva (Did) costituisce il presupposto per l'erogazione degli ammortizzatori sociali integrati dalle politiche attive. Tutti gli interventi di politiche attive avranno durate diverse, proporzionate al tempo di ricorso agli ammortizzatori in deroga. La Did infatti è la comunicazione, sottoscritta per presa visione dal lavoratore, degli impegni e delle responsabilità connesse all'attivazione di un percorso personalizzato di politiche attive del lavoro. L'offerta dei servizi prevede che il lavoratore sia tenuto ad accettare una Dote ammortizzatori sociali, aderendo ad una proposta che gli venga formulata, in base all'accordo sindacale che è stato sottoscritto per potere accedere alla cassa integrazione in deroga, ovvero in base ad eventuali accordi sindacali territoriali e/o settoriali.

Nel caso in cui gli accordi di cui sopra non lo prevedano, il lavoratore può aderire in uno dei modi seguenti:

### **Allegato 1 - La Dote lavoro - ammortizzatori sociali**

#### **Modello di attuazione dell'accordo tra il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e la Regione Lombardia relativo agli ammortizzatori in deroga del 16 aprile 2009**

La seguente tabella presenta un quadro dei servizi attivabili in relazione alle tipologie di destinatari degli ammortizzatori:

NOTE	Sospesi	Espulsi e sospesi per cessazione attività o procedura concorsuale
<b>Servizi al lavoro</b>		
Colloquio I livello	Minimo	Minimo
Colloquio II livello	Minimo	Minimo
Definizione del percorso	Minimo	Minimo
Bilancio delle competenze	Minimo	Minimo
Tutoring e counseling orientativo	Non disponibile	A scelta
Scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro	Non disponibile	A scelta
Monitoraggio, coordinamento, gestione PIP	A scelta	A scelta
Consulenza e supporto all'autoimprenditorialità	Non disponibile	A scelta
Tutoring e accompagnamento tirocinio	Non disponibile	A scelta
<b>Servizi di formazione</b>		
Formazione permanente	A scelta	A scelta
Formazione di specializzazione	A scelta	A scelta
Formazione continua	A scelta	Non disponibile
Tutoring e accompagnamento stage	A scelta(*)	A scelta

Lo stage dovrà essere effettuato in aziende non concorrenti dell'azienda del lavoratore.

#### **Valorizzazione della Dote**

Il valore complessivo della Dote è di un massimo di 350 moltiplicato per il numero di mesi di sospensione dal lavoro.

In base al valore di servizi fruiti nel periodo di sospensione verrà definito l'ammontare della partecipazione del Fse al sostegno al reddito.

#### **Gestione della Dote**

La gestione della Dote lavoro - ammortizzatori sociali si basa sul modello gestionale, strutturato sulla persona, che consente di gestire i piani di intervento personalizzati (PIP) e l'attuazione dei servizi in coerenza con le regole del Fse e il relativo sistema regionale di gestione e controllo.

Il modello in uso è integrato per garantire la corretta gestione dei flussi informativi e di monitoraggio di tutto il processo, dal momento di autorizzazione regionale degli ammortizzatori al momento di erogazione della politica attiva e passiva, e per assicurare l'interfaccia tra tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'accordo a livello regionale e nazionale.



Welfare

# L'Informatore

settembre 2009

## Assistenza

WELFARE

- attraverso il contatto con gli operatori accreditati della Regione Lombardia (elenco disponibile sul sito [www.dote.regione.lombardia.it](http://www.dote.regione.lombardia.it) o telefonando al numero verde 800 318 318);
- aderendo ad una proposta formulata sulla base degli obiettivi ed indirizzi definiti in intese territoriali sottoscritte da associazioni aderenti alle organizzazioni firmatarie dell'accordo quadro sugli ammortizzatori in deroga del 4 maggio 2009;
- \* aderendo ad una proposta che gli pervenga direttamente da un operatore accreditato

### Il piano individuale di intervento

Il piano costituisce il contratto sottoscritto fra operatore accreditato e lavoratore con il quale si individua il percorso ottimale che indica i servizi, i soggetti che parteciperanno alla realizzazione del percorso ed il budget personale.

### Le prospettive del futuro

Nell'ambito degli organismi di concertazione previsti a livello provinciale saranno individuate le priorità di intervento territoriale/settoriale con le quali orientare l'azione degli operatori accreditati. Queste azioni di orientamento consentiranno anche di individuare specifiche azioni connesse a occasioni locali di sviluppo (ad esempio connesse a nuovi insediamenti commerciali o produttivi) o a specifiche azioni di politica del territorio promosse dagli enti locali.

In tale contesto si potranno anche prevedere modalità di ricordo per gli altri aspetti legati alla fruizione dei percorsi di politica attiva integrati alla fruizione degli ammortizzatori sociali.

### Le fasce deboli

La Regione tiene conto delle maggiori difficoltà che incontrano i gruppi sociali più svantaggiati: lavoratori immigrati disoccupati di lunga durata, donne in rientro nel mercato del lavoro e giovani in cerca di prima occupazione, tenendo conto delle azioni già messe in campo.

Per i lavoratori posti in Cig in deroga e prossimi al pensionamento si ipotizza un intervento ad hoc di politiche attive del lavoro, prospettando percorsi di invecchiamento attivo e di avvicinamento alla pensione, nella logica dell'apprendimento durante tutto l'arco della vita. Per gli stessi, in possesso di particolari professionalità, si profilerà il ruolo di tutor nei percorsi di trasferimento di competenze ad altri lavoratori in attività di formazione.

Particolare attenzione verrà posta infine alle politiche di conciliazione, sulle quali le parti si impegnano a condividere specifiche linee di intervento.

## Malattia e cassa integrazione

L'Inps riassume le disposizioni che regolano il contemporaneo verificarsi di malattia e collocamento in cassa integrazione.

► CIRCOLARE Inps n. 82/2009. **Chiarimenti sull'indennità di malattia durante periodi di integrazione salariale**

Con la presente circolare si intende fornire un riassunto dei criteri, derivanti dalla legge e dagli orientamenti giurisprudenziali, che regolano il concorso tra indennità di malattia e integrazioni salariali.

Sull'argomento le circolari emanate in passato dall'Istituto - la n. 50943 del 8.2.1973 (punto C), la n. 134362 Ago-84 del 22.4.1980, la n. 134368 Ago-14 del 28.1.1981 - appaiono superate in alcuni punti da una costante giurisprudenza.

1) Cassa integrazione straordinaria e indennità di malattia  
Per quanto riguarda le integrazioni salariali straordinarie si confermano le istruzioni già dettate al punto C della circ. 50943 del 8.2.1973, recentemente riprese nel messaggio n. 28449 del 23.12.2008.

L'art. 3 della legge n. 464/1972 prevede che la Cigs "sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie". Tale disposizione si applica ai lavoratori, operai o impiegati, sospesi dal lavoro.

Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali straordinarie: l'attività lavorativa è infatti totalmente sospesa e non vi è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

Qualora lo stato di malattia sia antecedente all'inizio della sospensione dell'attività lavorativa per Cigs si avranno due casi:  
- se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in Cigs dalla data di inizio della stessa;

- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

Si ricorda inoltre che gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali danno diritto alle relative indennità a carico dei relativi enti assicuratori ed esulano pertanto dal concetto di malattia di cui alla presente trattazione.

2) Cassa Integrazione ordinaria e indennità di malattia  
Per quanto riguarda invece la Cigo, le circolari n. 134362 Ago-84 del 22.4.1980 e 134368 Ago-14 del 28.1.1981, stabilivano che in caso di malattia coincidente con un periodo di cassa integrazione ordinaria, sia ai lavoratori sospesi che ai lavoratori ad orario ridotto spetta esclusivamente l'indennità di malattia. Tale criterio si fondava sull'art. 3 del Dlgs n. 788/45 secondo cui "l'integrazione non è dovuta agli operai lavoratori ad orario ridotto per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione".

Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza in numerose e concordanti sentenze (v. Cass. nn. 917/1984, 4937/1984, 91/1986, 5219/1987), "le indiscutibili differenze tra cassa integrazione straordinaria e ordinaria non escludono infatti, che quando la attività produttiva è già totalmente sospesa per intervento della cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria, ed il lavoratore usufruisce del relativo trattamento, la



Welfare

# L'Informatore

settembre 2009

## Assistenza

malattia non può determinare quella sospensione del rapporto (art. 2110 cod. civ.) cui la indennità di malattia è correlata; mentre, nel caso inverso, e cioè in quello di malattia in atto alla data d'intervento della cassa integrazione (se ovviamente richiesta anche per il lavoratore ammalato), la sostituzione dell'integrazione salariale alla indennità giornaliera contrattualmente integrata è pienamente giustificata dal principio che, a norma dell'art. 2110 cod. civ., non può competere al lavoratore ammalato più di quanto è riconosciuto al lavoratore in servizio" (v. sent. 23 aprile 1982, n. 2522).

Nonostante l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 464 (che, come sopra accennato, dispone che il trattamento di integrazione salariale sostituisce la indennità giornaliera di malattia) si riferisca esplicitamente alla sola cassa integrazione straordinaria, la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato che "quando l'intervento ordinario della cassa sia relativo alla sospensione della attività produttiva (non già alla mera contrazione della stessa attività), sussiste una piena identità di ratio, che consente di estendere a questa ultima ipotesi la regola stabilita per la cassa integrazione straordinaria e cioè quella che il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista" (Cass. civ. sez. lav. n. 5219 del 13.6.1987).

Pertanto si applicheranno, anche in caso di malattia durante un periodo di cassa integrazione ordinaria, gli stessi criteri descritti al punto 1 della presente circolare, che di seguito si riepilogano.

Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali ordinarie: l'attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c'è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

Qualora lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa per Cigo si avranno due casi:

- se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in Cigo dalla data di inizio della stessa;

- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

## Crisi produttive, Cigo e Cigs Criteri di fruibilità

Con circolare ministeriale n. 58 del 20 aprile 2009 sono stati ridefiniti i criteri di calcolo per la concessione, da parte delle

Commissioni provinciali, dei periodi trimestrali di cassa integrazione guadagni ordinaria alle aziende che versano in crisi temporanee di produzione.

Circa i criteri da seguire nell'ipotesi che la cassa integrazione ordinaria, pure fruita con il criterio di massima flessibilità, non soddisfi più, per scadenza del limite temporale delle 52 settimane, le esigenze delle imprese e dei lavoratori in presenza di fattori di mercato che impediscano la ripresa della attività produttiva, la lettera-circolare del ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali, n.14/0005251 del 30/3/2009 ha aggiornato il concetto di "evento improvviso ed imprevisto" che genera la "crisi aziendale", nel senso che questa non deve necessariamente ascrivere a fattispecie interne alla singola impresa ma a tutte le situazioni quali "riduzione delle commesse, perdita di quote di mercato interno o internazionale, contrazione delle esportazioni, difficoltà di accesso al credito" che - prolungandosi nel tempo - comportino ricadute negative sui volumi produttivi e sui livelli occupazionali rientrando nelle previsioni dell'art. 1, c. 5 l. 223/1991. Tenendo conto di tali indirizzi ministeriali, rientrano nelle fattispecie la situazione per cui una azienda la cui crisi sia ricompresa nei criteri della norma, per cui può accedere alla cassa integrazione guadagni straordinaria immediatamente dopo e senza soluzione di continuità con la cassa integrazione ordinaria, quando questa sia stata fruita nel limite massimo di 52 settimane.

L'azienda, interessata alla successione degli ammortizzatori, presenterà al ministero del Lavoro, della Salute e della Previdenza sociale proposta di concessione della cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) del Dm 31826 del 18 dicembre 2002 e il ministero potrà disporre l'erogazione sia a conguaglio a mezzo pagamento diretto da parte dell'Inps.

## La denuncia all'Inail di soci, collaboratori e coadiuvanti

Con la nota che segue, l'Inail conferma l'obbligo di comunicazione preventiva per i collaboratori autonomi.

► **NOTA Inail prot. 60010.03/06/2009.0006196. Denuncia nominativa soci, collaboratori e coadiuvanti artigiani e non artigiani.**

Il Dl n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008 ha sostituito il primo periodo dell'art. 23 del Dpr n. 1124/1965, prevedendo per il datore di lavoro, anche artigiano, l'obbligo di effettuare, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, la denuncia nominativa di collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, di coadiuvanti delle imprese commerciali nonché di soci lavoratori di attività commerciali e di imprese in forma societaria.

Al riguardo si comunica che il 3 giugno 2009 verrà rilasciata



Welfare

in produzione in Punto Cliente la procedura telematica di acquisizione delle denunce nominative in parola di cui si trasmette, in allegato, il relativo manuale utente.

Si precisa che rimane invariata la possibilità di effettuare le denunce nominative anche tramite fax al numero verde centrale 800657657.

Come accade per le denunce nominative trasmesse mediante fax, le denunce online confluiranno nella banca dati centralizzata e saranno consultabili da parte di codeste strutture.

## Rivalutazione rendite Inail

La delibera del commissario straordinario Inail 79/09 dà il via alla rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale.

I valori decorrono dal 1° luglio.

Le rendite Inail sono riviste sulla base della variazione effettiva dell'indice Istat, risultato per 2007 e il 2008 pari a 130,0 e a 134,2. Il rapporto tra i due indici (134,2:130,0) fornisce il coefficiente di rivalutazione (1,0323) che deve essere utilizzato per adeguare le prestazioni.

Nel nostro settore la retribuzione giornaliera di riferimento, attualmente di 66,19 euro, passa a 68,33 euro.

Da questo valore è possibile individuare anche i nuovi minimi e massimali di salario, utilizzabili dal 1° luglio per il calcolo delle rendite. Gli importi rivalutati sono 14.349,30 euro (68,33x300x0,7) e 26.648,70 euro (68,33 x300x1,3). È stato rivisto anche l'assegno per l'assistenza personale continuativa che da 457,67 passa a 472,45 euro mensili; aggiornata anche l'una tantum in caso di morte che sarà pari a 1.893,04 euro.

Anche gli assegni continuativi mensili previsti per il settore industriale e agricolo sono variati nella stessa percentuale delle rendite.

Per i medici radiologi la nuova retribuzione annua convenzionale rivalutata è pari a 54.757,58 euro.

# L'Informatore

settembre 2009

## Assistenza

## Esposizione all'amianto Articolo 7 ter, comma 14 Legge n. 33 del 9.4.2009

Riferimento: Circolare Inps n. 68 del 5 maggio 2009

Sulla Gazzetta ufficiale n. 85 dell'11 febbraio 2009, Supplemento ordinario n. 49 è stata pubblicata la legge 9 aprile 2009, 33, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi". L'articolo 7 ter, comma 14 della citata legge prevede: "Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva (...)".

La disposizione sopra richiamata è entrata in vigore il giorno 12 aprile 2009.

### Salvaguardia del diritto a pensione

Per effetto del richiamato articolo le prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all'amianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 8 legge n. 257/1992, con provvedimento emesso in data anteriore al 12 aprile 2009 restano valide ed efficaci. Così resta ferma la normativa di carattere generale ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico con esposizione all'amianto ai sensi dell'articolo 13, comma 8, legge n. 257 del 1992, nonché dell'articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e gli adempimenti dalle stesse disposizioni previsti a carico dell'Inail. La salvaguardia del diritto a pensione non si applica qualora venga accertato il dolo del pensionato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato.

WELFARE



Welfare

## Procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari Estinzione delle sanzioni amministrative

L'Ordine dei consulenti del lavoro ha presentato interpellato al ministero del Lavoro in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 1197, della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007), per conoscere quali siano le fattispecie, costituenti illeciti di natura amministrativa, suscettibili di estinzione a seguito della attivazione della procedura di emersione. Si ricorda che la citata disposizione così recita: "l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia ed al versamento dei contributi e dei premi".

In risposta (lettera prot 25/1/ 7169 del 15 maggio 2009) il ministero ricorda che, in linea generale, l'art. 1, commi 1192 e ss., della citata Legge Finanziaria ha introdotto una procedura volta ad incentivare la regolarizzazione dei lavoratori "non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria", ammettendo i datori di lavoro che vi aderiscono ad una serie di agevolazioni sia sul piano contributivo che sanzionatorio.

Per quanto attiene ai reati, le violazioni suscettibili di estinzione quale vantaggio conseguente alla procedura di regolarizzazione, sono da intendersi limitate alle sole ipotesi strettamente collegate al mancato versamento di contribuzione obbligatoria.

Con riferimento, invece, agli illeciti di natura amministrativa, occorre accedere ad una nozione ampia di "connessione" alla materia previdenziale ed assicurativa, tenuto conto del fatto che con l'entrata in vigore dell'art. 116 della L. n. 388/2000, le violazioni amministrative "connesse" ad omissione e/o evasioni contributive (in senso a-tecnico) sono state abrogate.

Ne deriva che il versamento della somma dovuta a titolo di regolarizzazione contributiva fa venir meno tutte le "obbligazioni per sanzioni amministrative" legate comunque al lavoro "nero", comprese quelle riguardanti gli obblighi documentali, le comunicazioni di assunzione, la c.d. maxisanzione per il lavoro "nero", nonché tutte le altre violazioni relative alla prestazione di lavoro, ad es. in materia di orario di lavoro (in tal senso cfr. circolare Inps n. 116/2007).

Anche le sanzioni civili legate al mancato versamento della contribuzione sembrano rientrare nella più ampia dizione di "ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia" e pertanto sono da ritenersi fra quelle estinte dalla procedura di emersione.

Si ricorda, per completezza, che la norma in esame obbliga a considerare estinti i reati e le sanzioni pecuniarie amministrative soltanto all'atto dell'integrale versamento dei due terzi dei contributi dovuti al termine dei cinque anni previsti per l'estinzione del debito previdenziale agevolato.

Occorre da ultimo ricordare che con la modifica introdotta dall'art. 11 della L. n. 123/2007, l'efficacia estintiva delle sanzioni è comunque condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori.

# L'Informatore

settembre 2009

## Previdenza

## Recupero agevolazioni contributive per Cfl Definizione casi controversi

Riferimenti: Msg. Inps n. 010242 del 6 maggio 2009; Msg. Inps n. 15655 del 15.4.2005; Msg. Inps n. 23778 del 24.6.2005; Msg. Inps n. 37845 e 37846 del 16.11.2005; Delibera consiglio di amministrazione Inps del 29.3.2006.

Al fine di evitare un'ulteriore condanna dello Stato italiano per non aver adempiuto nei termini stabiliti al recupero delle agevolazioni contributive fruito dalle aziende per contratti di formazione e lavoro stipulati nel periodo "novembre 1995-maggio 2001", l'Inps ha avviato una urgente verifica sulla situazione esistente presso le sedi periferiche.

Lo scopo è quello di pervenire, in ottemperanza a quanto nuovamente richiesto dalla Commissione Europea, al completamento in tempi brevi delle azioni di recupero in atto.

A tal fine, l'Istituto fa presente, con il Msg. Inps n. 010242 del 6 maggio 2009, che le sedi hanno proceduto alla rideterminazione del debito nei confronti delle aziende che abbiano prodotto documentazione attestante la legittimazione degli sgravi fruiti.

Pertanto, appare consigliabile che le aziende che si trovino nella predetta situazione e che abbiano già richiesto ovvero intendano ottenere la riduzione del debito maturato, prendano contatti con la sede Inps territorialmente competente.

Attesa l'urgenza di pervenire ad una concreta definizione dell'intera vicenda, l'Inps chiarisce che si procederà all'immediata revoca dei provvedimenti di sospensione ancora in essere, fatta eccezione per quelli confermati da specifico provvedimento giudiziario e ricorda che le somme oggetto di recupero non sono rateizzabili.

## Contributi 2009 dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, c. 26, della legge n. 335/1995

Con la circolare n. 79/2009 l'Inps rammenta i termini e le modalità di versamento dei contributi dovuti dai commercianti sulla quota di reddito che eccede il minimale e dai professionisti iscritti alla gestione separata.

**Termini e modalità di versamento**

L'Istituto ha spedito un prospetto di liquidazione contenente





Welfare

# L'Informatore

settembre 2009

Previdenza

WELFARE

l'indicazione degli importi e delle causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2009 nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi dovuti dai commercianti ed artigiani titolari di partita Iva. Per i soggetti non titolari di partita Iva sono stati spediti anche i necessari modelli F24.

I contributi afferenti la quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo ed acconti).

Il versamento del saldo 2008 e del primo acconto 2009 (e non di altre somme eventualmente a debito) può essere effettuato maggiorando l'importo dei contributi dovuti dello 0,40 per cento a titolo di interessi, entro il termine fissato per le imposte sui redditi.

La predetta maggiorazione dello 0,40 per cento deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "Api" (artigiani) o "Cpi" (commercianti) e la codeline Inps utilizzata per il versamento del relativo contributo. Reddito imponibile

Deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d'impresa, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti scomputate dal reddito dell'anno, conseguiti nel 2008.

Per i soci di srl iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d'impresa della srl corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, sono quelli indicati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate) ovvero:

$RF47 - (RF48 + RF50, \text{col.1}) + [RG29 - (RG31+RG33, \text{col.1})] + [\text{somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6)} - RH12].$

I redditi in argomento devono essere integrati anche con redditi eventualmente derivanti, agli iscritti alle gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il mod. Unico S.C. (società di capitali).

### Reddito imponibile per i contribuenti minimi

Per i soggetti che, ai sensi dell'art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal 1 gennaio 2008 possono usufruire del regime semplificato per i contribuenti minimi la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti viene determinata come segue: CM6 (Reddito lordo o perdita) - CM9 (Perdite pregresse).

Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo CM7.

### Rateizzazione

La rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi eccedenti il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel quadro "RR" in quanto non ver-

sati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello Unico 2009.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto, eventualmente differito; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (per i titolari di partita Iva) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuenti). La rata con scadenza 16 agosto 2009 è spostata al 17 agosto in quanto il giorno 16 agosto cade di domenica, in ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2009.

L'importo da pagare ad ogni scadenza è dato dalla sorte capitale a cui va sommata l'eventuale maggiorazione dovuta per differimento (0,40%), divisa per il numero delle rate, e dagli interessi relativi alla singola rata, da calcolare al tasso dello 0,5 per cento mensile, presso gli sportelli delle banche, dei concessionari e delle agenzie postali.

Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposita causale (Api o Cpi) e decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata.

In merito alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, l'Istituto precisa quanto segue:

- gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
- le causali CP, CPR, AP, APR devono quindi riguardare solo contributi;
- la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti che la maggiorazione dello 0,40 per cento nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 17 giugno al 16 luglio. La quota parte dell'importo relativo alla maggiorazione deve comunque essere inclusa nella causale Cpi o Api, unitamente agli eventuali interessi sulle rate successive alla prima.

### Il quadro "RR" del modello Unico 2009

Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 241/97, il quadro "RR" del modello "Unico 2009 persone fisiche" deve essere compilato, ai fini della determinazione dei contributi dovuti per l'anno 2008, sulla base dei redditi dichiarati per il medesimo anno, dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (sezione I).

I liberi professionisti iscritti alla gestione separata, per la compilazione del quadro RR - sezione II -, dovranno osservare le istruzioni contenute nel mod. Unico 2009.

Qualora dal quadro RR emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito ed il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite mod.F24, la codeline da riportare nel modello è sempre quella relativa ai predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).

In caso di importi diversi da quelli originari la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al successivo punto 6. Qualora l'importo da corrispondere si riferisca a più di una rata, dovrà essere riportato quale numero rata "0".

### Compensazione

L'importo eventualmente risultante a credito dal quadro RR del modello Unico 2009 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24.

Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno



Welfare

o più righe di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice Inps (17 caratteri) relativo alla riscossione dell'anno 2008. Sarà quindi indicato il periodo di riferimento (l'anno 2007 ovvero il 2008, secondo quanto appena evidenziato) e l'importo che si intende compensare.

Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile il codice Inps (codeline di n. 17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo.

A tal fine potrà essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet [www.inps.it](http://www.inps.it) - servizi on line - art./com. - calcolo codeline.

## Progetto UniEmens Avvio fase sperimentale

Nell'ambito della semplificazione degli adempimenti previdenziali l'Inps ha messo a punto il progetto UniEmens, che ha come obiettivo l'unificazione dei flussi retributivi mensili (mod. E-mens) con i flussi contributivi mensili (mod. DM10/2).

Nel secondo semestre 2009 la sperimentazione comporterà la possibilità di avvalersi di una delle seguenti procedure:

\* UniEmens aggregato: inserimento nelle strutture Emens dei flussi relativi al DM 10, mantenendo le informazioni contributive ancora aggregate a livello aziendale.

\* UniEmens individuale: a partire dalle denunce di competenza luglio 2009, possibilità di effettiva unificazione, con indicazione per ogni singolo lavoratore dei dati relativi alla contribuzione ed alle somme conguagliate (Anf, indennità malattia, maternità, Cig, ecc.).

In ogni caso, fino al 31.12.2009, le aziende e gli intermediari potranno continuare ad operare secondo le vecchie procedure (flussi E-mens e DM/10 separati), decidendo di inserirsi nel nuovo sistema sperimentale nel momento ritenuto più opportuno.

Il progetto sarà definitivamente operativo a partire dal 2010. In allegato, una scheda sintetica nella quale sono illustrate le finalità e le principali modalità della nuova procedura.

### All.1

#### Progetto UniEmens

L'unificazione dei flussi retributivi (Emens) e con i flussi contributivi (DM10) darà origine al nuovo sistema UniEmens.

Con il sistema UniEmens:

\* si riducono le informazioni, eliminando la duplicazione dei

dati presenti nei due flussi.

\* Si semplificano le informazioni, utilizzando i dati elementari individuali presenti nelle procedure paghe.

\* Si elimina, sia per l'Inps che per le aziende, la necessità di verifiche di congruità tra i dati retributivi e i dati contributivi (Confronto Cumuli)

\* Si riducono e si semplificano le procedure aziendali di trasmissione, gestione, di elaborazione e di controllo.

\* Aumentano le informazioni individuali a disposizione dell'Inps, per svolgere compiutamente e tempestivamente le proprie funzioni istituzionali.

Il progetto UniEmens si articola in due fasi

\* La prima fase prende avvio immediatamente e prevede l'unificazione dei flussi Emens e DM10 in un unico flusso "UniEmens aggregato" in quanto le informazioni contributive (DM10) risultano ancora aggregate a livello aziendale, ma inserite nella struttura Emens congiuntamente agli altri dati aziendali, già oggi presenti.

\* La seconda fase, che inizierà con le denunce di competenza luglio 2009, prevede l'effettiva unificazione delle informazioni in un unico flusso "UniEmens individuale", dove i dati relativi alla contribuzione ed alle somme conguagliate (Anf, indennità malattia, maternità, Cig, ecc) saranno indicati individualmente per ogni lavoratore.

La prima fase, UniEmens aggregato, può essere attuata senza alcun cambiamento delle procedure aziendali, in quanto è il software di controllo messo a disposizione dall'Inps che si incarica di trasformare e unificare i flussi originari Emens e DM10 in un unico flusso UniEmens aggregato. In questa prima fase è anche possibile, qualora lo impongano particolari esigenze organizzative aziendali, gestire separatamente i dati retributivi e contributivi, generando distintamente i due flussi UniEmens che conterranno l'uno i soli dati retributivi (Emens), l'altro i soli dati contributivi (DM10).

Nelle apposite aree del sito Internet dell'Inps è disponibile il nuovo software di controllo UniEmens, con il relativo manuale operativo, ed è attiva la nuova funzione di invio. Per il periodo iniziale inoltre, saranno ancora attive le corrispondenti funzioni Emens e DM10.

Nel corso del corrente mese sarà anche reso disponibile il documento tecnico UniEmens vers.1.0 che conterrà le specifiche per la predisposizione del flusso UniEmens individuale, per consentire ad aziende e software house di adeguare le procedure paghe alle nuove modalità di compilazione, in tempo utile per l'avvio del nuovo flusso a decorrere dalle denunce di competenza luglio 2009.

Le aziende e gli intermediari avranno comunque a disposizione tutto il secondo semestre 2009 per transitare dal vecchio al nuovo sistema che andrà compiutamente a regime dal 1° gennaio 2010.



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

# L'Informatore

settembre 2009

## Ambiente

## Indice

### AMBIENTE

- ▶ Formazione per trasporto di propri rifiuti ai sensi dell'art. 212, comma 8 Dlgs 152/2006 - Iniziativa della sezione regionale Albo nazionale gestori ambientali ..... **Pag. 33**
- ▶ Registro pile ed accumulatori - Attivato il Registro nazionale dei produttori di pile ed accumulatori ..... **Pag. 33**

**In  
PRIMO  
PIANO**

### Formazione per trasporto di propri rifiuti ai sensi dell'articolo

**212, comma 8  
Dlgs 152/2006**

**Iniziativa  
della sezione regionale  
Albo nazionale  
gestori ambientali**

Rendiamo noto che la sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali (che ha sede presso la Cciaa di Milano) ha in programmazione - a partire dal mese di settembre - percorsi formativi in favore delle aziende iscritte all'Anga ai sensi dell'art. 212, comma 8 del Tu ambientale - Dlgs 152/2006 - (trasporto di propri rifiuti). Si tratta di corsi di formazione, della durata di 4 ore e del tutto gratuiti, rivolti alle aziende di tutte le province lombarde, che hanno per oggetto le conoscenze base per lo svolgimento della propria attività in conformità alla normativa ambientale e stradale vigente. ▼

Tra gli enti attuatori dei corsi si contano principalmente le Camere di commercio lombarde e gli enti di formazione accreditati presso la Regione, tra i quali ultimi il Capac, Politecnico del Commercio.

Le associazioni che annoverano tra le proprie associate aziende che effettuano "trasporto di propri rifiuti" - regolarmente iscritte all'Albo ex art. 212, comma 8 citato - erano state invitate ad individuare le aziende stesse mediante ricerca sulla pagina web del sito ufficiale del ministero dell'Ambiente - Albo gestori rifiuti.

Le aziende così individuate potevano essere segnalate allo scrivente Servizio, al fine di operare una stima dei potenziali utenti e rendere possibile la fissazione delle date dei corsi da parte dell'ente formatore.

Chi fosse interessato ai corsi e per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: [energia@unione.milano.it](mailto:energia@unione.milano.it)

## Attivato il Registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori

Dal 25 maggio 2009 è operativo il Registro telematico dei produttori di pile e accumulatori, previsto dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, che ha dato attuazione la direttiva n. 2006/66/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le Camere di commercio gestiranno la procedura di iscrizione al nuovo Registro integralmente per via telematica - mediante uso della firma digitale - attraverso un'apposita applicazione, analogamente a quanto avviene per i Raae, accessibile tramite il portale: [www.impresa.gov.it](http://www.impresa.gov.it).

Tutte le informazioni sulla normativa di riferimento e le modalità di funzionamento del Registro sono disponibili all'indirizzo: [www.registropile.it](http://www.registropile.it).

È inoltre attivo un servizio di assistenza telematica per le imprese attraverso la casella di posta elettronica: [info@registropile.it](mailto:info@registropile.it).

Tutti i soggetti obbligati, ovvero ogni azienda che immetta sul mercato nazionale per la prima volta, a qualsiasi titolo, pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, dovranno accedere al Registro per l'iscrizione.

Come da Dlgs 188/08, ricordiamo che (vedi L'Informatore n. 197- maggio 2009) la scadenza per l'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori era fissata per il 18 giugno 2009, poiché tale iscrizione non è subordinata all'adozione del decreto sulle tariffe previsto dall'articolo 27 comma 5 del Dlgs 188/2008.

Al termine dell'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione che dovrà sempre essere riportato dallo stesso in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.

All'interno del Registro è inoltre prevista una sezione alla quale dovevano iscriversi, nei medesimi termini, i sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.

**AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE**

# l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 200 settembre 2009  
anno LIII

**Organo d'informazione  
e documentazione  
dell'Unione del commercio  
del turismo, dei servizi  
e delle professioni  
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE  
**Gianroberto Costa**

REDAZIONE  
**Federico Sozzani**  
Corso Venezia 49  
20121 Milano

PUBBLICITÀ  
**Area sviluppo associativo Unione**  
Corso Venezia 49 - 20121 MILANO  
Tel. 02 7750372  
marketing@unione.milano.it

PROPRIETÀ  
**Unione del commercio del turismo  
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE  
**Promo Ter Unione**  
sede e amministrazione  
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA  
**Amilcare Pizzi Spa**  
Via Amilcare Pizzi, 14  
20092 Cinisello Balsamo  
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE  
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.  
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)  
- art. 1, comma 1 DCB Milano  
Una copia euro 0,568



**Promo.Ter**  
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO  
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI  
E DELLE PROFESSIONI



**Unione**  
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

**LA SICUREZZA E' UN VALORE IMPORTANTE PER L'AZIENDA  
ED I SUOI COLLABORATORI  
..... NOI VI AIUTIAMO A NON DIMENTICARLO MAI !**

## CLUB DELLA SICUREZZA

**DIVISIONE  
SALUTE E SICUREZZA  
NEI LUOGHI DI LAVORO**  
(D.Lgs. 81/08 Testo Unico)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.626@unione.milano.it

**DIVISIONE  
IGIENE DEGLI ALIMENTI**  
(H.A.C.C.P. D.Lgs 193/07)  
Tel. 02-7750.590/591  
club.haccp@unione.milano.it

**DIVISIONE  
PRIVACY**  
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.privacy@unione.milano.it

## CLUB SERVIZI INNOVATIVI

**DIVISIONE  
QUALITA'**  
(Sistemi gestione qualità aziendali)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.qualita@unione.milano.it

**DIVISIONE  
ENERGIA & AMBIENTE**  
(Risparmio Energetico-  
Servizi Ambientali)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.energia@unione.milano.it

**SERVIZI PER  
BASILEA 2**  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.basilea2@unione.milano.it

**I nostri uffici: Via Marina, 10 - 20121 Milano - Fax 02-76.01.76.77**



Tributario

# L'Informatore

settembre 2009

**Tributi locali**

TRIBUTARIO

## Indice

### TRIBUTI LOCALI

- ▶ Irap - Agenti di commercio - Sentenze della Corte di Cassazione del 26 maggio 2009, n. 12108/09, n. 12109/09, n. 12110/09. . . . . **Pag. 35**
- ▶ Modello per l'istanza di rimborso dell'Irap - Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 giugno 2009. . . . . **Pag. 36**

### IMPOSTE INDIRECTE

- ▶ Revisione congiunturale degli studi di settore - Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 maggio 2009. . . . . **Pag. 36**
- ▶ Studi di settore elaborati su base regionale o comunale - Modalità di attuazione - Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 maggio 2009. . . . . **Pag. 37**
- ▶ Studi di settore - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 9 aprile 2009 - Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 1° giugno 2009. . . . . **Pag. 37**
- ▶ Studi di settore - Periodo d'imposta - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18 giugno 2009. . . . . **Pag. 38**
- ▶ Adeguamento agli studi di settore - Rateizzazione dei versamenti - Art. 15, comma 6, del DL n. 78 del 1° luglio 2009 - Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2009. . . . . **Pag. 42**
- ▶ Studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2008 - Nota dell'Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2009. . . . . **Pag. 42**
- ▶ Studi di settore - Modifica al provvedimento istitutivo degli Osservatori regionali per l'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 luglio 2009. . . . . **Pag. 44**

### VARIE

- ▶ Dichiarazione dei redditi 2009 - Rateizzazione delle imposte - Interessi e scadenze. . . . . **Pag. 44**

**IN PRIMO PIANO**

**Irap Agenti di commercio Sentenze n. 12108, 12109 e 12110**

### della Corte di Cassazione del 26 maggio 2009

La Corte di Cassazione, a sezioni unite con le sentenze del 26 maggio 2009, n. 12108/2009, n. 12109/2009 e n. 12110/2009, è intervenuta sulla questione relativa all'assoggettamento o meno all'Irap delle attività svolte dagli agenti di commercio formulando il principio secondo il quale, in tema di imposta regionale sull'attività produttiva, "l'esercizio delle attività di agente di commercio è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzate". ▼

Il requisito dell'autonoma organizzazione è, quindi, presupposto necessario dell'imposta e ricorre qualora il contribuente:

\* sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

\* impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Il principio pronunciato mette fine ad una lunga diatriba giurisprudenziale circa la possibilità di considerare i contribuenti impegnati nell'esercizio delle attività ausiliare previste dall'art. 2195 del codice civile (come nel caso di specie quelle esercitate dagli agenti di commercio) quali:

\* "lavoratori autonomi professionali" e, quindi, assoggettabili ad Irap solo qualora fosse accertata un'organizzazione autonoma della loro attività;

ovvero,

\* contribuenti assoggettabili a Irap, comunque, "ontologicamente", in relazione al fatto che svolgono una delle attività considerate dal richiamato art. 2195 del codice civile.

Circa il primo indirizzo giurisprudenziale, si ricorda la sentenza della sezione tributaria della Corte di Cassazione n. 7734 del 21 marzo 2008, che, coerentemente, con l'orientamento consolidato a favore del mondo libero-professionale, già si era espressa nel senso che l'Irap può non essere applicata se non si riscontra un significativo impiego di beni strumentali ed un ricorso al lavoro di dipendenti ed altri collaboratori oltre a quello del titolare.



Tributario

Circa il secondo indirizzo giurisprudenziale, si precisa che la sentenza dei giudici di legittimità n. 7899 del 30 marzo 2007, secondo cui le attività di agente di commercio sono soggette ad Irap pur in assenza di un'autonoma organizzazione in quanto, i redditi da questi prodotti, riferendosi ad un'attività commerciale di cui all'art. 2195 del codice civile sono, per questa stessa circostanza, qualificabili come redditi d'impresa.

In tal senso, si segnala che le restrittive istruzioni diramate dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 45/E del 13 giugno 2008, che, pur non escludendo la possibilità di non assoggettare ad Irap gli agenti di commercio qualora manchi un'autonoma organizzazione, invita gli uffici finanziari a sostenere in giudizio la natura imprenditoriale di tali soggetti in quanto per definizione, ai sensi degli artt. 2089 e 2195 del codice civile, imprenditori commerciali e, cioè, dotati di una pur minima ma necessaria struttura organizzativa.

Come sostenuto dalle recentissime pronunce dei giudici di legittimità a sezioni unite, quest'ultima costruzione contrasta con quanto la Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 156 del 21 maggio 2001, ha espresso circa la natura e la ratio dell'imposta in esame, il cui presupposto giuridico è da ricercare nel "valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate".

I giudici della Consulta, mentre hanno ritenuto l'elemento organizzativo connaturato alla nozione di impresa, comportando, così, la non discussa soggezione ad Irap, hanno precisato che, per il lavoro autonomo, tale requisito necessita di un *quid pluris* eccedente il lavoro personale di colui che svolge l'attività di riferimento.

Alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale e senza dimenticare, tra l'altro, quelle più restrittive fornite dall'amministrazione finanziaria, le sentenze della Corte di Cassazione a sezioni unite del 26 maggio 2009, n. 12108/2009, n. 12109/2009 e n. 12110/2009, prendendo atto che esiste tra il "territorio dell'impresa" ed il "territorio del lavoro autonomo", un'"area grigia" rappresentata dallo svolgimento delle attività ausiliare di cui al citato art. 2195 del codice civile, forniscono una più coerente interpretazione con la costruzione costituzionalmente orientata del presupposto impositivo.

Dal momento che tali attività, pur essendo considerate, ai fini delle imposte sul reddito, produttive di reddito d'impresa, possono essere (e spesso sono), svolte dal soggetto senza "organizzazione di capitali o lavoro altrui", non è coerente consi-

## Revisione congiunturale degli studi di settore Decreto del ministero dell'Economia del 19 maggio 2009

Sulla Gazzetta ufficiale n. 138 del 17 giugno 2009 è stato

# L'Informatore

settembre 2009

## Tributi locali

derarle, tout court "attività di impresa", onde colpire una base fittizia non giustificabile dalla ratio della norma.

Pronunciandosi in tal senso la Corte di Cassazione apre agli agenti di commercio la possibilità di ottenere il rimborso d'imposta per i periodi di imposta in cui l'Irap è stata indebitamente versata in quanto non sussistevano i requisiti di autonoma organizzazione.

Al riguardo, si precisa che l'accertamento dei suddetti requisiti, il cui onere della prova della mancata esistenza spetta al contribuente, è di competenza del giudice di merito e risulta insindacabile in sede di legittimità se fondatamente motivato. Detto questo, e alla luce del principio espresso a sezioni unite dai giudici di legittimità, si consiglia, quindi:

\* di effettuare il pagamento dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta 2008;

\* presentare istanza di rimborso, ex art. 38 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo d'imposta 2008 e per i precedenti per i quali non è ancora scaduto il termine per la richiesta di rimborso;

\* in caso di rifiuto espresso o tacito al rimborso dell'imposta, proporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale ex art. 18 del Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546.

## Modello per l'istanza di rimborso dell'Irap

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato in data 12 giugno 2009 e conferma il differimento dal 12 giugno 2009 al 14 settembre 2009 della data di attivazione della procedura per la presentazione delle istanze di rimborso Irap.

Con riferimento alle istanze di rimborso i cui termini di presentazione scadono nel periodo che va dal 29 novembre 2008 al 13 novembre 2009, le richieste potranno essere presentate entro il 13 novembre 2009 (ossia entro sessanta giorni dalla data di apertura del canale telematico).

Le altre domande di rimborso, per le quali i suddetti termini di presentazione scadono successivamente al 13 novembre 2009, potranno essere inviate entro l'ordinario termine dei 48 mesi previsto per i rimborsi dei versamenti diretti.

## Imposte indirette

pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze datato 19 maggio 2009 recante: "Approvazione della revisione congiunturale degli studi di settore".

Con il provvedimento in esame viene stabilito quanto segue.

**Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore e dell'aggiornamento della territorialità generale**

Per il periodo di imposta 2008 è approvata la revisione congiunturale speciale degli studi di settore relativi alle attività



Tributario

economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati.

I ricavi e i compensi, risultanti dall'applicazione degli studi di settore revisionati, sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 2 al decreto in esame. È aggiornata, a decorrere dal periodo d'imposta 2008, la territorialità generale a livello comunale con la riassegnazione di sedici comuni ad altro gruppo territoriale.

I criteri utilizzati e la metodologia seguita sono riportati in allegato 3 al decreto stesso.

I contribuenti che, per il periodo d'imposta 2008, dichiarano, anche a seguito dell'adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi approvati con il decreto in esame, non sono assoggettabili, per tale annualità, ad accertamento ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146/1998.

## Studi di settore elaborati su base regionale o comunale Modalità di attuazione

Sulla Gazzetta ufficiale n. 139 del 18 giugno 2009 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze datato 19 maggio 2009 recante: "Studi di settore elaborati su base regionale o comunale in attuazione dell'articolo 83, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112".

L'art. 83, commi 19 e 20 del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha posto le basi per una futura elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale.

In attuazione di tale disposto normativo, con il provvedimento in esame, viene stabilito quanto segue.

### Elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale (articolo 1)

In funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, gli studi di settore sono elaborati su base regionale o comunale con le modalità e i criteri successivamente indicati.

L'elaborazione verrà progressivamente attuata entro il 31 dicembre 2013 tenendo conto di quanto disposto dall'art. 10-bis, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

### Criteri per l'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale (articolo 2)

Il processo di elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale è realizzato mediante criteri compatibili con la metodologia prevista dall'art. 62-bis, comma 1, del DL n. 331/1993 tenendo conto:

- del grado di differenziazione a livello territoriale dei prezzi e delle tariffe relativi alle prestazioni di servizi o cessioni di beni operate dalle imprese e dagli esercenti arti e professioni

e dei costi di approvvigionamento dei fattori impiegati nel processo produttivo;

- del grado di differenziazione a livello territoriale dei modelli organizzativi che caratterizzano la specifica attività economica.

I criteri suindicati, consentono di determinare i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione degli studi di settore con riferimento alle specificità delle aree territoriali di riferimento.

### Partecipazione dei comuni (articolo 3)

Gli studi di settore su base regionale o comunale sono elaborati tenendo conto del parere delle associazioni professionali e di categoria presenti nella commissione degli esperti ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/1998.

Al fine di consentire la partecipazione dei comuni al processo di elaborazione degli studi di settore su base territoriale, la composizione della sopracitata commissione degli esperti, è integrata con la partecipazione di due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da designare con successivo decreto, tenuto conto delle segnalazioni della medesima Associazione nazionale dei comuni italiani.

Al fine di assicurare la partecipazione dei comuni alla fase di individuazione, nell'ambito territoriale della regione, dell'eventuale esistenza di specifiche condizioni di esercizio delle attività economiche a livello locale, rilevanti sia ai fini della revisione degli studi di settore che della relativa applicazione in sede di accertamento, il direttore dell'Agenzia delle Entrate provvede a garantire la presenza di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani all'interno degli osservatori regionali istituiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 8 ottobre 2007.

## Studi di settore Circolare n. 13/E dell'Agenzia delle Entrate del 9 aprile 2009

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 13/E datata 9 aprile 2009, recante: "Prevenzione e contrasto all'evasione - Anno 2009. Indirizzi operativi".

Nell'individuare gli indirizzi operativi relativi all'anno 2009 sulla prevenzione e la lotta all'evasione, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare in esame, con specifico riferimento alla categoria delle imprese di minori dimensioni e dei lavoratori autonomi, definisce gli studi di settore come la base di riferimento più idonea per una selezione delle singole posizioni a maggior rischio di comportamenti fiscali elusivi.

L'attività di controllo, attraverso il "fondamentale strumento di orientamento" degli studi di settore, terrà in debito conto sia la posizione dei soggetti non congrui sia la posizione dei soggetti congrui che presentano, comunque, forti anomalie degli indicatori di coerenza economica previsti dagli studi stessi, secondo modalità istruttorie differenziate in funzione del grado di rischio connesso a ciascuna posizione.



Tributario

Nelle ipotesi di non congruità l'attività di selezione e successivo controllo degli uffici si concentrerà tra le posizioni di coloro che:

- \* non hanno effettuato alcun adeguamento;
- \* presentano livelli medi di scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli "puntuali di riferimento".

La non congruità dei ricavi o compensi dichiarati verrà presunta non solo dalle risultanze derivanti dall'applicazione del software "Gerico", ma anche dall'analisi della complessiva situazione del contribuente quale derivante da elementi deducibili dall'Anagrafe tributaria nonché da specifiche ricerche locali.

Una volta rilevata un'ipotesi di non congruità l'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, al fine di definire la controversia mediante l'istituto dell'"adesione all'invito al contraddittorio".

In subordine, l'attività di selezione e controllo riguarderà le restanti posizioni, diverse da quelle di cui sopra, secondo modalità istruttorie da differenziare in funzione del grado di rischio connesso a ciascuna posizione.

In particolare, si tratta:

- \* dei soggetti non congrui con livelli elevati di scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli "puntuali di riferimento" in cui l'alta pericolosità di evasione, in realtà, potrebbe celare un'ipotesi di crisi individuale o marginalità non colta dallo studio di settore;

- \* dei soggetti che, pur astrattamente tenuti, non hanno presentato il modello, parte integrante della dichiarazione dei redditi, relativo ai dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore. L'omissione, se formalmente giustificata dall'indicazione in dichiarazione di una causa di esclusione o inapplicabilità rileva quale fattore di rischio solo se presenta elementi che inducono a non ritenere esistenti le menzionate cause. Se, invece, non formalmente giustificata ricorrerà un'ipotesi di alto rischio di evasione e conseguente applicazione delle sanzioni previste;

- \* dei soggetti che presentano forti anomalie degli indicatori di coerenza economica previsti dagli studi di settore, "da considerare pure ad alto rischio", al pari di quelli che, indipendentemente dalle dette anomalie, presentano un trend pluriennale dei redditi dichiarati al di sotto di un livello di obiettiva plausibilità. Nei confronti di tali soggetti l'accertamento di tipo presuntivo, previsto dall'art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, può essere effettuato solo al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione di tipo presuntivo, sia superiore al 40% dell'ammontare dei ricavi/compensi dichiarati;
- l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione presuntiva, superi, in valore assoluto, 50.000 euro.

- \* dei soggetti non compresi nel regime degli studi di settore il cui rischio di comportamenti evasivi viene valutato sia sulla base di elementi generici quali, ad esempio, la costante posizione di Iva a credito, la crescita sproporzionata di crediti utilizzati in compensazione o chiesti a rimborso, sia su altri specifici elementi acquisiti.

**Il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 1° giu-**

# L'Informatore

settembre 2009

## Imposte indirette

### gno 2009

Con il comunicato stampa in esame l'Agenzia delle Entrate annuncia che sono in arrivo 105mila lettere a contribuenti soggetti agli studi di settore le cui comunicazioni relative al triennio 2005-2007 presentano rilevanti anomalie.

Lo scopo è dissuadere i contribuenti dal porre in essere comportamenti fiscali non corretti attraverso una azione preventiva.

Nella lettera viene, infatti, precisato che, qualora le anomalie evidenziate saranno riscontrate anche nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2008, la posizione del contribuente verrà inserita in apposite liste selettive utilizzate per i controlli fiscali.

Le lettere riguardano contribuenti che presentano anomalie dovute alla omessa o non corretta indicazione di dati determinanti per l'applicazione degli studi stessi.

Le anomalie segnalate riguardano incoerenze relative alla gestione del magazzino, incoerenze tra rimanenze finali ed esistenze iniziali e quelle relative ai beni strumentali.

La comunicazione inviata al contribuente resta, comunque, un invito a valutare attentamente la situazione evidenziata, in vista della presentazione del prossimo modello di dichiarazione relativo al periodo d'imposta 2008, allo scopo di scoraggiare la reiterazione di eventuali comportamenti non corretti. Anche quest'anno l'Agenzia, per agevolare lo scambio di informazioni con i contribuenti soggetti agli studi, renderà disponibile un software, scaricabile gratuitamente dal sito Internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Il prodotto informatico è disponibile dal mese di luglio e consente ai contribuenti di segnalare eventuali imprecisioni riscontrate nella comunicazione e di indicare le motivazioni che hanno determinato l'anomalia.

## Studi di settore Periodo d'imposta Circolare n. 29/E dell'Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2009

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 29/E del 18 giugno 2009 recante: "Studi di settore - Periodo d'imposta 2008".

Qui di seguito si riporta il testo della circolare predisposta dalla Confcommercio.

► CIRCOLARE Confcommercio n. 105 Prot. n. 02157 del 24 giugno 2009. **Studi di settore - Periodo d'imposta 2008 - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18 giugno 2009.**

Con la circolare n. 29/E del 18 giugno 2009, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle principali novità relative agli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2008, dopo che, con i decreti del ministro dell'Economia e delle





Tributario

# L'Informatore

settembre 2009

## Imposte indirette

TRIBUTARIO

Finanze del 23 dicembre 2008, ne sono stati revisionati 69. La revisione è stata resa necessaria dalla finalità, sottolineata dalla commissione degli esperti degli studi di settore nella riunione straordinaria del 6 novembre 2008, di adeguare i risultati degli studi ai mutamenti intervenuti nella situazione economica, in modo tale da garantire la rappresentatività degli stessi anche in presenza di situazioni di crisi "contingenti". Vediamo, in dettaglio, i chiarimenti forniti dall'amministrazione finanziaria.

### 1. Le novità normative degli studi di settore per il 2009

Le novità si pongono su due versanti:

\* nuovi termini di approvazione degli studi di settore: con l'art. 33, comma 1, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, viene stabilito che, in sede di accertamento, gli studi di settore possono essere utilizzati solo se pubblicati prima della scadenza del periodo d'imposta cui si riferisce l'accertamento stesso, ed opera a partire dal periodo d'imposta 2008. Presupposto necessario per l'applicazione degli studi di settore è la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale:

- entro il 30 settembre del periodo d'imposta in cui entrano in vigore, a partire dal periodo d'imposta 2009;
- entro il 31 dicembre del periodo d'imposta in cui entrano in vigore, per il periodo d'imposta 2008.

\* elaborazione degli studi di settore su base regionale o locale (si veda, al riguardo, la nostra nota informativa n. 104 del 23 giugno 2009, a commento del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, recante "Studi di settore elaborati su base regionale o comunale in attuazione dell'art. 83, comma 19, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133").

### 2. Gli indicatori di normalità economica

I nuovi studi di settore prendono in considerazione specifici indicatori di normalità economica (previsti dall'art. 10-bis, comma 2, della L. n. 146/1998) che, in caso di incoerenza, permettono di individuare i maggiori ricavi/compensi presumibilmente non dichiarati. Tale maggiore importo viene sommato, attraverso la procedura Gerico, sia al valore puntuale che al valore minimo stimato dall'analisi di congruità dello studio stesso.

Per gli studi approvati per il periodo d'imposta 2008 si applicano nuovi specifici indicatori di normalità economica mentre, per quelli già in vigore per il periodo d'imposta 2006 e che non sono stati revisionati nel 2007 e 2008, continuano a trovare applicazione i cosiddetti indicatori transitori. Questi ultimi si differenziano dai nuovi indicatori di normalità economica in quanto:

- \* sono i medesimi per tutti gli studi di settore del comparto delle imprese, da un lato, e delle professioni dall'altro (mentre i nuovi indicatori sono stati specificamente elaborati per ciascuno studio di settore);
- \* sono stati individuati con riferimento alla intera platea dei contribuenti esercenti le attività considerate dai singoli studi di settore (mentre i nuovi indicatori sono stati specificamente enucleati per ciascun gruppo omogeneo, spesso distinguendo, all'interno del gruppo, tra i soggetti con dipendenti e quelli

senza dipendenti oppure in funzione del luogo di esercizio dell'attività).

I nuovi indicatori, invece, sono stati determinati con caratteristiche tali da contribuire a garantire un grado di precisione della stima dei ricavi/compensi di gran lunga superiore a quello fornito da quelli transitori approvati con il decreto del 20 marzo 2007.

### 2.1 I nuovi indicatori di normalità economica per gli studi relativi alle attività d'impresa

In riferimento alle attività d'impresa sono stati elaborati i seguenti indicatori di normalità economica:

- \* incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore storico degli stessi: l'indicatore prende in considerazione il rapporto tra gli ammortamenti indicati ed il valore dichiarato dei beni strumentali mobili in proprietà dal quale viene ricavato il valore massimo ammissibile di coerenza. Quest'ultimi valori sono differenziati, oltre che per singolo studio, anche in base al cluster di appartenenza;
  - \* incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore storico degli stessi: l'indicatore è finalizzato a individuare la coerenza tra i costi relativi a beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria ed il valore dei beni medesimi (quest'ultimo rappresentato dal costo storico dei beni stessi);
  - \* incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria rispetto al valore storico degli stessi: l'indicatore si applica solo nel caso in cui, a fronte dell'indicazione di un valore positivo dei beni strumentali mobili acquisiti a nolo, non venga indicato alcun importo relativo al corrispondente costo;
  - \* durata delle scorte;
  - \* incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi: l'indicatore è finalizzato a contrastare la manipolazione dei dati afferenti i costi variabili di produzione, quali quelli delle materie prime, delle merci, di produzione dei servizi, della consistenza del magazzino, e così via;
  - \* incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi: l'indicatore prende in considerazione elementi di costo non direttamente correlabili ai ricavi da congruità. Si precisa che, allo stato, nella voce "Oneri diversi di gestione" vanno computate anche "perdite su crediti" di natura commerciale o minusvalenze relative alla cessione di beni strumentali. In caso di non normalità il contribuente potrà rimodulare il valore relativo al denominatore, depurandolo dei valori riferibili alle citate voci di natura finanziaria e straordinaria e apportando opportuno riscontro nel riquadro "note aggiuntive" di Gerico.
- Dall'elenco sopra riportato si può notare che i nuovi indicatori di normalità economica si differenziano dai precedenti utilizzati per il periodo d'imposta 2007:
- \* per la suddivisione dell'indicatore relativo all'incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali mobili in tre distinti indicatori, al fine di tener conto della diversa entità e natura delle variabili di costo da cui questi possono essere costituiti;
  - \* per l'introduzione di un nuovo indicatore di normalità sull'incidenza del costo del venduto e di produzione dei servizi sui ricavi.

In merito al primo punto si deve segnalare che la suddivisione



Tributario

dell'unico indicatore applicato per il periodo d'imposta 2007 e nominato "Incidenza tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi" è stata resa necessaria per la risoluzione di potenziali criticità quali quella relativa al caso "in cui il contribuente utilizzi, esclusivamente o prevalentemente, beni mobili strumentali utilizzati per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing)".

Infatti, dal momento che l'incidenza dei canoni di locazione finanziaria è generalmente più elevata rispetto alla quota di ammortamento di un bene in proprietà fiscalmente deducibile, l'utilizzo di un unico indicatore di normalità economica, non suddiviso tra le varie voci di costo attinenti ai beni strumentali utilizzati nell'ambito dell'attività d'impresa, potrebbe far emergere esiti di non normalità economica, con conseguente attribuzione di maggiori ricavi non adeguatamente fondata.

### 3. Correttivi previsti all'interno della funzione di stima dei ricavi o compensi

Al fine di garantire una maggiore adattabilità degli studi alle condizioni congiunturali in atto, sono state introdotte due tipologie di correttivi:

\* "automatici", in quanto automaticamente idonei a determinare una riduzione dei compensi o dei ricavi stimati dallo studio; tali correttivi si applicano direttamente sulla base delle informazioni richieste negli appositi campi del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

\* "non automatici" (introdotti per la prima volta su alcuni studi in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2005), in cui l'ammontare della riduzione dei ricavi o compensi teorici non avviene in maniera automatica, ma viene visualizzata in un'apposita area del programma Gerico, denominata "Riduzioni", e solo eventualmente riconosciuta al contribuente (in termini riduttivi del ricavo o compenso puntuale di riferimento) nel momento in cui l'ufficio, in sede di contraddittorio e su richiesta del contribuente stesso, accerti l'esistenza dei presupposti necessari per poter fruire del correttivo.

Per alcuni studi di settore in evoluzione dal periodo d'imposta 2008, quali l'UD21U relativo al settore Occhialeria e l'UD33U relativo alla Gioielleria ed oreficeria, sono stati introdotti nuovi correttivi automatici, mentre per altri settori, i correttivi automatici sono stati oggetto di un sostanziale aggiornamento. Rientrano in quest'ultima situazione i seguenti studi:

- \* UD07A - Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia;
- \* UD07B - Confezione ed accessori per abbigliamento;
- \* UD08U - Fabbricazione di calzature;
- \* UD13U - Finissaggio dei tessuti;
- \* UD14U - Tessile;
- \* UD18U - Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta;
- \* UM05U - Commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature.

Il correttivo congiunturale di tipo strutturale, relativamente ai sopra elencati settori, interviene a condizione che:

- \* dall'applicazione dello studio risulti una condizione di non congruità;
- \* il soggetto, nell'anno di applicazione dello studio, consegua una diminuzione dei ricavi rispetto a quelli dichiarati nel quin-

to anno precedente (solo per lo studio UM05U l'applicazione del correttivo è subordinata a una diminuzione di ricavi nell'anno di applicazione dello studio rispetto alla media dei ricavi dichiarati nei periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007). È, inoltre, confermata, per il periodo d'imposta 2008, l'applicazione di specifici correttivi non automatici negli studi di settore: UG44U relativo agli alberghi ed affittacamere (finalizzato a garantire parità di trattamento tra i contribuenti che effettuano la capitalizzazione di tali spese ed i contribuenti che non operano in detta fattispecie), TG40U relativo alle locazioni immobiliari e TG69U relativo all'edilizia (finalizzati a correggere la stima del ricavo puntuale di riferimento nelle ipotesi in cui l'impresa effettui la costruzione del bene, con valutazione a costo delle rimanenze, ma non abbia ancora conseguito i relativi ricavi).

### 4. Revisione congiunturale speciale degli studi di settore

Con riferimento agli effetti che la crisi economica e dei mercati ha creato in relazione a determinati settori od aree territoriali, il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 maggio 2009 (si veda, al riguardo, la nostra nota informativa n. 103 del 19 giugno 2009) - emanato in attuazione dell'art. 8 del DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L 28 gennaio 2009, n. 2 (cosiddetto "decreto anti-crisi"), che, come noto, prevedeva una revisione congiunturale speciale degli studi di settore - ha introdotto quattro nuove tipologie di correttivi.

Questi ultimi, approvati dalla commissione degli esperti nella riunione del 2 aprile 2009 (si veda, al riguardo, la nostra nota informativa n. 43 del 6 aprile 2009), sono applicati automaticamente sulla base delle informazioni richieste ai singoli contribuenti negli appositi campi del quadro X (Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, del modello studi allegato ad Unico 2009) e si suddividono in:

1. correttivi relativi al costo delle materie prime, al costo del carburante, al credito d'imposta per caro petrolio e al familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria;
2. correttivi congiunturali di settore legati alla cosiddetta "riduzione dei margini di redditività";
3. correttivi congiunturali individuali collegati alla cosiddetta "contrazione dei ricavi";
4. correttivi relativi all'analisi della normalità economica.

Tali correttivi si applicano attraverso il meccanismo "a cascata", ovvero, dapprima agisce il correttivo di cui al punto 4 e, successivamente, quelli previsti ai punti 1, 2, e 3. Per accedere ai primi tre correttivi è necessario che il contribuente non risulti congruo rispetto ai risultati degli studi di settore, mentre il correttivo di cui al punto 4, richiede quale presupposto necessario d'applicazione una riduzione dei ricavi dichiarati ai fini della congruità nei periodi d'imposta 2008. Quest'ultimo requisito deve essere presente anche per l'applicazione del correttivo di cui al punto 3 oltre alla condizione di non congruità.

L'applicazione dei suddetti correttivi non richiede la condizione di normalità economica.

#### 4.1 Correttivi relativi all'analisi della normalità economica

Per i soggetti che presentano una riduzione dei ricavi/compen- si dichiarati ai fini della congruità per il periodo d'impo-



Tributario

# L'Informatore

settembre 2009

## Imposte indirette

TRIBUTARIO

sta 2008, rispetto a quelli relativi al periodo d'imposta 2007, sono state adattate le soglie minime o massime utilizzate per il calcolo di alcuni indicatori di normalità economica.

Per le imprese sono state adattate le soglie minime degli indicatori "Valore aggiunto per addetto" e "Redditività dei beni mobili strumentali", ridotte di una percentuale pari alla percentuale di riduzione dei ricavi dichiarati.

Un altro intervento ha riguardato l'indicatore "Durata delle scorte" diretto a contrastare gli effetti derivanti dall'aumento della consistenza di magazzino ed a neutralizzare il conseguente maggior costo del venduto, attraverso la determinazione della parte dell'incremento delle rimanenze finali riconducibile alla crisi e, nello stesso tempo, l'aumento della soglia massima di coerenza dell'indicatore (o la riduzione della soglia minima in caso di "Rotazione di magazzino").

Se il soggetto rimane non normale anche dopo l'applicazione delle nuove soglie di coerenza dei due indicatori sopra indicati, il maggiore costo del venduto, utilizzato come parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, viene diminuito dell'incremento delle rimanenze finali riconducibile alla crisi economica.

#### 4.2 Correttivi da applicare ai risultati degli studi di settore

Nei confronti dei soggetti che presentano per il periodo d'imposta 2008 ricavi/compensi ai fini della congruità inferiori al ricavo o compenso puntuale derivante dall'applicazione dell'analisi di congruità e di normalità economica sono previsti i seguenti correttivi:

- \* Correttivi relativi al costo delle materie prime;
- \* Correttivi relativi al costo del carburante;
- \* Correttivi congiunturali di settore;
- \* Correttivi congiunturali individuali.

Tali correttivi finalizzati a ridurre i ricavi o compensi stimati dal singolo studio di settore, si applicano in modo automatico, indipendentemente dal posizionamento rispetto all'analisi di normalità economica.

In riferimento al costo delle materie prime e del carburante i relativi correttivi si applicano solo per gli studi di settore in cui tali costi rappresentano una variabile della funzione di regressione.

Nello specifico, i correttivi relativi al costo delle materie prime si riscontrano negli studi di settore del comparto manifatturiero UD20U - Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, UD32U - Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici, TD40U - Fabbricazione di motori e TD41U - Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio.

Relativamente al costo del carburante, invece, i correttivi trovano applicazione in alcuni studi del comparto dei servizi e, precisamente: TG90U - Esercizio della pesca in acque marine, lagunari e dolci e servizi connessi, UG61A/B/C/D/E/F/G/H, relativi alle attività di intermediazione nel commercio, UG68U - Trasporto di merci su strada, UG72A - Trasporto con taxi e trasporto mediante noleggio di autovetture con conducente e UG72B - Altri trasporti terrestri di passeggeri.

Per ciò che attiene i correttivi congiunturali di settore legati alla cosiddetta "riduzione dei margini di redditività", la cui unica condizione richiesta per l'applicazione è data dalla non congruità del contribuente ai risultati dello studio, gli studi interes-

sati sono: TD17U - Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica, TD25U - Concia delle pelli e del cuoio, TD36U - Fusione di metalli, prima trasformazione del ferro e dell'acciaio; TD44U - Fabbricazione di accessori, TG91U - Attività degli intermediari delle assicurazioni, UD09A - Fabbricazione di mobili (relativamente al comparto del mobile imbottito), UD13U - Finissaggio dei tessuti, UD14U - Lavorazione della lana, UD18U - Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta, UMO4U - Farmacie e UMO5U - Commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature.

Infine, in merito ai correttivi congiunturali individuali legati alla cosiddetta "contrazione dei ricavi", l'applicazione è riservata a quei contribuenti che presentano ricavi o compensi dichiarati ai fini della congruità per il periodo d'imposta 2008, inferiori ai ricavi o compensi dichiarati storici di riferimento. Tali correttivi hanno carattere generale in quanto agiscono su tutti i 206 studi applicabili al periodo d'imposta 2008.

#### 5. L'utilizzo retroattivo degli studi evoluti e di quelli "integrati" in fase accertativa

Gli studi di settore evoluti in conseguenza dei decreti del 23 dicembre 2008, potranno essere utilizzati, ai fini dell'accertamento, retroattivamente e, quindi, oltre che per i periodi d'imposta 2008 e seguenti, anche per quelli precedenti al 2008, ma solo se richiesto dal contribuente perché a lui più favorevoli.

Tale possibilità è, però, preclusa alle risultanze derivanti dagli studi evoluti nel 2008 e integrati dagli interventi correttivi conseguenti al decreto del 19 maggio 2009, dato che in questa ipotesi i correttivi sono stati inseriti specificatamente con riferimento agli effetti della crisi economica del 2008.

L'efficacia retroattiva è ugualmente preclusa agli studi non evoluti per il 2008, ma per i quali operano ugualmente i correttivi introdotti dal decreto del 19 maggio 2009.

#### 6. Le principali novità della modulistica studi di settore 2009

##### 6.1 I codici previsti per le fattispecie disciplinate dall'articolo 10, commi 1 e 4, della legge 8 maggio 1998, n. 146

Tra le novità da segnalare con riguardo ai codici da inserire come causa di esclusione dagli studi di settore si ricorda:

\* il "codice 5" (da inserire nella sezione posta sul frontespizio del modello) per le ipotesi in cui l'attività di impresa o di lavoro autonomo sia cessata nel periodo d'imposta 2008 e non sia stata successivamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione (nella predetta situazione il contribuente dovrà sempre segnalare la causa di esclusione dagli studi di settore anche nel modello Unico 2009, indicando il "codice 2" nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG).

\* il "codice 12" (da inserire nell'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, del modello Unico 2009) per le ipotesi di modifica, nel corso del periodo d'imposta, dell'attività esercitata, nel caso in cui le due attività siano soggette a due differenti studi di settore.

##### 6.2 Imprese multiattività

A decorrere dal periodo d'imposta 2008 entra a pieno regime la disciplina prevista per le imprese multiattività in base alla quale i soggetti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, dovranno



Tributario

# L'Informatore

settembre 2009

## Imposte indirette

compilare l'apposito prospetto delle "Imprese multiattività" del modello relativo all'attività prevalente, esclusivamente qualora l'importo complessivo dei ricavi derivanti dalle attività non prevalenti sia superiore al 30 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi dichiarati.

Ai fini dell'attività di accertamento, la diretta utilizzazione degli studi di settore potrà avvenire solo se i ricavi delle attività non prevalenti siano inferiori o pari al "30 per cento" dei ricavi complessivi. In caso contrario le risultanze dello studio di settore possono essere utilizzate esclusivamente ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.

### 6.3 Ulteriori chiarimenti per la corretta compilazione dei quadri contabili

Tassa e tariffa: ai fini dell'applicazione degli studi di settore, fra "tassa" e "tariffa" non vi sono differenze, in quanto entrambe costituiscono prestazioni imposte cui le imprese sono soggette per legge. Pertanto, entrambe le tipologie di costo dovranno essere indicate nel Quadro F - Elementi contabili al rigo F22 "Oneri diversi di gestione".

Irap: In merito alla deduzione forfetaria dal reddito d'impresa di un importo pari al 10% dell'Irap ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Dl n. 185/2008, si segnala che tale importo per gli esercenti attività d'impresa va indicato nel rigo F23 - altre componenti negative - campo 1 del "Quadro F - Elementi contabili".

In tal modo l'importo in argomento non influisce nella determinazione delle stime dei ricavi/compensi.

Con riferimento agli indicatori di normalità economica, la procedura Gerico permette al contribuente, qualora ritenga che il risultato non sia corrispondente alla sua reale situazione, di segnalare all'amministrazione finanziaria l'eventuale non corretta applicazione, nel caso specifico, del singolo indicatore di normalità economica, con la possibilità di modificare, utilizzando una apposita sezione della procedura, l'importo delle variabili che rilevano ai fini del calcolo della normalità economica, ovvero richiedendo la totale non applicazione del singolo indicatore.

### 7. Maggiorazione dovuta ai fini dell'adeguamento

Se la differenza tra i ricavi/compensi risultanti dall'applicazione degli studi di settore ed i ricavi/compensi annotati nelle scritture contabili, è superiore al 10% dei ricavi/compensi dichiarati, in sede di adeguamento, il contribuente dovrà versare una maggiorazione del 3% della citata differenza.

La maggiorazione è, però, esclusa per i periodi d'imposta in cui lo studio di settore si applica per la prima volta, anche a seguito di evoluzione.

I correttivi introdotti per far fronte alla crisi, dal momento che non configurano "una evoluzione" ma, ai sensi dell'art. 8 del Dl n. 185/2008, "un'integrazione" sono soggetti a maggiorazione.

### 8. Le novità di Gerico 2009

In materia di correttivi anticrisi si ricorda che i dati necessari per fruirne vanno inseriti nell'apposito quadro X di ciascuno studio: tali correttivi non producono effetti nei confronti dell'analisi di congruità tranne che per lo studio UG68U interessato da due correttivi uno relativo al credito d'imposta per caro

petrolio e l'altro al familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria.

### 9. Parametri

L'Agenzia delle Entrate evidenzia che, a seguito della particolare congiuntura economica in atto, la ricostruzione dei ricavi e dei compensi operata attraverso i parametri potrebbe risultare meno sostenibile rispetto al passato.

Di conseguenza, le risultanze dei parametri, relativamente al solo periodo d'imposta 2008, saranno utilizzate, prevalentemente, in fase di selezione dei soggetti.

L'amministrazione finanziaria ricorda, infine, che i parametri non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore approvati con carattere monitorato.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate è reperibile sul sito: [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

## Adeguamento agli studi di settore Rateizzazione dei versamenti Articolo 15, comma 6 del Dl n. 78 dell'1.7.2009

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il comunicato stampa del 2 luglio 2009 recante: "Adeguamento agli studi di settore già rateizzabile il versamento Iva in scadenza il 6 luglio".

► **COMUNICATO STAMPA** dell'Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2009. **Adeguamento agli studi di settore già rateizzabile il versamento Iva in scadenza il 6 luglio.**

Il decreto anticrisi dell'1 luglio 2009 (art. 15, comma 6 del decreto legge n. 78 del 2009, pubblicato in Gu n. 150 dell'1 luglio 2009) ha previsto che, anche per il versamento dell'Iva da adeguamento agli studi di settore, possa essere utilizzata la modalità di pagamento rateale.

I contribuenti che esercitano attività economiche alle quali sono applicati gli studi di settore potranno eseguire ratealmente i versamenti dell'imposta già a partire dalla scadenza del 6 luglio prossimo.

L'Agenzia delle Entrate precisa che in questo caso, in sede di compilazione del modello F24, non occorrerà fornire indicazioni circa l'eventuale rateazione.

## Studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2008 Nota dell'Agenzia delle Entrate

La Confcommercio, unitamente alle altre associazioni di cate-



Tributario

# L'Informatore

settembre 2009

## Imposte indirette

TRIBUTARIO

goria della piccola e media impresa (Confartigianato, Cna, Confesercenti e Casartigiani), ha evidenziato all'Agenzia delle Entrate alcune criticità in merito a due problematiche sorte in sede di applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2008.

In particolare, sono stati formulati quesiti riguardanti:

\* l'applicazione degli studi di settore UG50U e UG75U;

\* la compilazione del quadro X dell'allegato studi di settore.

Con nota del 2 luglio 2009, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i necessari chiarimenti ai predetti quesiti che, di seguito, si riportano.

### 1. Criticità nell'applicazione degli studi di settore UG50U e UG75U

A seguito di una prima attività di monitoraggio sull'applicazione degli studi di settore e sull'efficacia dei primi correttivi congiunturali in ragione della crisi, sono emerse particolari criticità in merito ai seguenti studi:

\* UG50U - Intonacatura, rivestimento e tinteggiatura;

\* UG75U - Installazione di impianti elettrici e di impianti idraulico-sanitari.

Tali settori, nel corso del 2008, hanno risentito della generale situazione di crisi che ha interessato il comparto delle costruzioni, senza, tuttavia, avere avuto una adeguata rappresentazione nei correttivi approvati con il decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009.

Il comparto delle costruzioni ha risentito, inoltre, più di altri, della contrazione nell'erogazione di credito da parte del sistema finanziario in quanto lo stesso era già sovraesposto.

Nella filiera delle costruzioni, le imprese che operano nell'ambito dei lavori complementari (intonacatura, rivestimento, tinteggiatura, installazione di impianti elettrici ed idraulici), in subappalto per altre imprese di costruzione di maggiore dimensione, hanno rappresentato di avere subito, con maggiore intensità, gli effetti della crisi del comparto.

Alla luce delle considerazioni espresse, è stata manifestata all'Agenzia delle Entrate la convinzione che le imprese terziste di piccole dimensioni, specializzate in lavori di edilizia complementare, siano state colpite dalla situazione di crisi del comparto delle costruzioni con maggiore intensità e con effetti di natura strutturale sui livelli di margini e di redditività.

Tale circostanza non pare adeguatamente colta dai correttivi congiunturali previsti da Gerico 2009.

#### 1.1 La risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ricorda, innanzitutto, che dove si riveli l'incapacità dello studio di settore di cogliere la realtà economica diviene utile indicare nel campo annotazioni del modello studi di settore le diverse circostanze che possono giustificare gli eventuali scostamenti.

Inoltre, l'amministrazione finanziaria ritiene possibile che, a causa della crisi in atto, le imprese edili terziste di piccole dimensioni, specializzate in lavori di edilizia complementare possano aver subito una riduzione delle commesse dovuta ad externalizzazione delle attività da parte dei committenti od una rivisitazione dei relativi corrispettivi e non abbiano, comunque, modificato, nell'anno 2008, la struttura organizzativa.

Tale circostanza potrebbe non essere, in modo adeguato,

colta dai correttivi congiunturali introdotti da Gerico 2009.

Alla luce di tale situazione, l'Agenzia delle Entrate precisa che gli uffici finanziari, in fase di contraddittorio, valuteranno la singola posizione oggetto di controllo in relazione alla specifica situazione del contribuente, verificando gli impatti della crisi sulla stima dei ricavi.

### 2. La corretta compilazione del quadro X dell'allegato studi di settore

Sono state rappresentate all'Agenzia delle Entrate le difficoltà incontrate nella corretta compilazione del rigo X03 rilevante per l'applicazione dei correttivi, in merito ad una serie di casistiche.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti casi:

\* inizio dell'attività nel corso del 2007;

\* inizio dell'attività per mera prosecuzione avvenuto nel 2007 ovvero nel 2008.

Per tali casistiche si poneva il problema di quale valore indicare nel rigo X03 relativo ai ricavi 2007 che, com'è noto, solo se superiore a quello dichiarato per il 2008 consente all'impresa di ottenere un effetto in termini di riduzione dei ricavi stimati dagli studi di settore.

Inoltre, si chiedeva anche di condividere che la compilazione del rigo X03 fosse da effettuare anche nelle ipotesi in cui, in relazione all'anno 2007, il soggetto fosse escluso dall'applicazione degli studi di settore ovvero avesse maturato una causa di esclusione dai medesimi.

Si riteneva, infatti, che l'espressione usata nelle istruzioni alla compilazione del rigo in esame, fosse finalizzata, esclusivamente, ad individuare la tipologia di ricavi rilevanti, al fine di assumere un dato omogeneo rispetto al medesimo del 2008.

#### 2.1 La risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate riassume le ipotesi portate alla sua attenzione nelle tre seguenti situazioni:

\* contribuente con periodo d'imposta 2007 di durata diversa da 12 mesi, ad esempio, perché ha iniziato l'attività nel corso di tale anno (anche qualora l'attività iniziata rappresenti una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti);

\* contribuente che non ha applicato lo studio di settore per il 2007 (o, comunque, per il periodo di riferimento per l'applicazione del correttivo), per effetto di una causa di esclusione prevista dall'art. 10, comma 4, della L. n. 146 del 1998;

\* contribuente che non ha dichiarato ricavi nel periodo d'imposta preso a base per il calcolo del correttivo (ad esempio, perché ha iniziato l'attività nel 2008 che costituisce mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti).

Nel primo caso, l'Agenzia delle Entrate ritiene possibile applicare il correttivo congiunturale indicando nel rigo X03 i ricavi conseguiti nel 2007 ragguagliati ad anno (Ricavi effettivi 2007/gg. di esercizio dell'attività x 365).

Nel secondo caso, l'Agenzia delle Entrate ritiene che nell'apposito rigo del quadro X possano essere dichiarati i ricavi del 2007, eventualmente ragguagliati ad anno.

Al riguardo, i ricavi da porre a confronto con quelli del 2008 devono essere individuati in maniera omogenea; di conseguenza, essi risulteranno pari alla somma degli importi corrispondenti a quelli indicati nei quadri degli elementi contabili degli studi di settore.



Tributario

Nella nota viene riportata la seguente formula:  
 $\text{ricavi} = F01 + F02 (\text{campo } 1) - F02 (\text{campo } 2) + [F07 (\text{campo } 1) - F07 (\text{campo } 2)] - [F06 (\text{campo } 1) - F06 (\text{campo } 2)]$

Nel terzo caso, infine, l'Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che il contribuente non ha dichiarato ricavi nel periodo d'imposta preso a riferimento per il calcolo del correttivo, non ritiene possibile usufruire del correttivo congiunturale individuale.

Fermo restando che il contribuente può rappresentare la specifica situazione nella sezione "Note aggiuntive", predisposta all'interno di Gerico 2009.

## **Modifica al provvedimento istitutivo degli Osservatori regionali per l'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali**

Il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento datato 3 luglio 2009, recante: "Modifica al provvedimento istitutivo degli Osservatori regionali per l'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali".

Con il provvedimento in esame è stato modificato il provvedimento istitutivo degli Osservatori regionali per l'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali, dando, di fatto, il via libera alla partecipazione effettiva dei comuni alla elaborazione degli studi di settore, tramite l'inserimento di rappresentanti dell'Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani), negli Osservatori regionali.

Gli Osservatori regionali sono operativi dal 1° gennaio 2008. Tali Osservatori hanno il compito di monitorare, a livello territoriale, l'applicazione degli studi di settore, per proporre una

loro eventuale revisione sulla base delle peculiarità proprie di determinate realtà locali o di determinati settori economici.

Le problematiche più importanti affrontate dagli Osservatori regionali e gli eventuali correttivi proposti vengono, successivamente, segnalati alla direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle Entrate ed alla commissione degli esperti.

Gli Osservatori regionali sono costituiti dal direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate con funzione di presidente, da un dirigente della direzione regionale, da un rappresentante dell'Agenzia delle Entrate per ciascuna provincia e da esponenti delle associazioni di categoria dell'industria, del commercio, dell'artigianato e degli ordini professionali, degli esercenti le arti e le professioni economiche, giuridiche, tecniche e sanitarie.

Con il provvedimento in esame si dà, quindi, attuazione alla svolta federale avviata con l'art. 83, commi 19 e 20, del Dl 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L 6 agosto 2008, n. 133, e dal Dm Ec. Fin. del 19 maggio 2009. Il citato art. 83 ha, infatti, disposto che l'elaborazione degli studi di settore su base regionale o locale avvenga, gradualmente, tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2013, attraverso la partecipazione attiva dei comuni.

Successivamente, il decreto del 19 maggio 2009 ha specificato le modalità operative di tale partecipazione, in particolare, stabilendo:

- \* due rappresentanti dell'Anci all'interno della commissione degli esperti;

- \* un rappresentante dell'Anci all'interno degli Osservatori regionali.

I primi due rappresentanti saranno nominati con decreto ministeriale su proposta dell'Anci, mentre la presenza del secondo rappresentante sarà garantita dal direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il predetto decreto del 19 maggio 2009 ha, inoltre, stabilito che gli studi di settore devono essere elaborati tenendo conto della differenziazione territoriale dei prezzi e delle tariffe di prestazioni di servizi o cessioni di beni operate dalle imprese e da coloro che svolgono arti e professioni e dei diversi modelli organizzativi adottati nell'esercizio dell'attività economica.

## **Varie**

## **Dichiarazione dei redditi 2009 Rateizzazione delle imposte Interessi e scadenze**

Con due recenti provvedimenti normativi sono stati stabiliti:

- la misura dell'interesse annuo per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo ed acconto che passa dal 6% al 4%, per le dichiarazioni dei redditi presentate a partire dal 1° luglio 2009 (si veda, al riguardo, la nostra circolare n. 69 del 19 giugno 2009);

- la proroga al 6 luglio 2009, per i versamenti dei soggetti con

attività per le quali è stato elaborato lo studio di settore e per i versamenti dei soggetti con redditi da partecipazione (si veda, al riguardo, la nostra circolare n. 61 dell'11 giugno 2009).

Al fine di rendere più agevole la rateizzazione dei versamenti si riportano in allegato due tabelle riassuntive con le date dei versamenti rateali e dei relativi interessi.

- La prima relativa alla rateizzazione con interessi al 6% (dichiarazioni dei redditi presentate prima del 1° luglio 2009) e proroga degli studi di settore;

- la seconda relativa alla rateizzazione con interessi al 4% (dichiarazioni dei redditi presentate a partire dal 1° luglio 2009) e proroga degli studi di settore.



Tributario

**l'Informatore**

settembre 2009

**Varie**

**TRIBUTARIO**

**TABELLA PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI**  
(interessi al 6% e scadenze Dpcm differimento studi di settore)

**1. NON TITOLARI DI PARTITA IVA SENZA REDDITI DA PARTECIPAZIONE**

scadenza 16 giugno (con 0,50%)			scadenza 16 luglio (con 0,50%)		
	Versamento	Interessi		Versamento *	Interessi
1	16-giu	0,00	16-lug	0,00	0,00
2	30-giu	0,23	31-lug	0,23	0,23
3	31-lug	0,73	31-ago	0,73	0,73
4	31-ago	1,23	30-set	1,23	1,23
5	30-set	1,73	02-nov	1,73	1,73
6	02-nov	2,23	30-nov	2,23	2,23
7	30-nov	2,73			

(\*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

**2. NON TITOLARI DI PARTITA IVA CON REDDITI DA PARTECIPAZIONE**

scadenza 6 luglio (con 0,50%)			scadenza 5 agosto (con 0,50%)		
	Versamento	Interessi		Versamento *	Interessi
1	06-lug	0,00	05-ago	0,00	0,00
2	31-lug	0,40	31-ago	0,42	0,42
3	31-ago	0,90	30-set	0,92	0,92
4	30-set	1,40	02-nov	1,42	1,42
5	02-nov	1,90	30-nov	1,92	1,92
6	30-nov	2,40			

(\*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

**3. TITOLARI DI PARTITA IVA senza studi di settore**

scadenza 16 giugno (con 0,50%)			scadenza 16 luglio (con 0,50%)		
	Versamento	Interessi		Versamento *	Interessi
1	16-giu	0,00	16-lug	0,00	0,00
2	16-lug	0,50	17-ago	0,50	0,50
3	17-ago	1,00	16-set	1,00	1,00
4	16-set	1,50	16-ott	1,50	1,50
5	16-ott	2,00	16-nov	2,00	2,00
6	16-nov	2,50			

(\*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

**4. TITOLARI DI PARTITA IVA con studi di settore**

scadenza 6 luglio (con 0,50%)			scadenza 5 agosto (con 0,50%)		
	Versamento	Interessi		Versamento *	Interessi
1	06-lug	0,00	05-ago	0,00	0,00
2	16-lug	0,17	17-ago	0,18	0,18
3	17-ago	0,67	16-set	0,68	0,68
4	16-set	1,17	16-ott	1,18	1,18
5	16-ott	1,67	16-nov	1,68	1,68
6	16-nov	2,17			

(\*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.



Tributario

**TABELLA PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI (DM interessi al 4% e scadenze Dpcm differimento studi di settore)**

**1. NON TITOLARI DI PARTITA IVA SENZA REDDITI DA PARTECIPAZIONE**

scadenza 16 giugno			scadenza 16 luglio		
	Versamento	Interessi	Versamento *	Interessi	
1	16-giu	0,00	16-lug	0,00	
2	30-giu	0,16	31-lug	0,16	
3	31-lug	0,49	31-ago	0,49	
4	31-ago	0,82	30-set	0,82	
5	30-set	1,15	02-nov	1,15	
6	02-nov	1,48	30-nov	1,48	
7	30-nov	1,81			

(\*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

**2. NON TITOLARI DI PARTITA IVA CON REDDITI DA PARTECIPAZIONE**

scadenza 6 luglio			scadenza 5 agosto		
	Versamento	Interessi	Versamento *	Interessi	
1	06-lug	0,00	05-ago	0,00	
2	31-lug	0,27	31-ago	0,28	
3	31-ago	0,60	30-set	0,61	
4	30-set	0,93	02-nov	0,94	
5	02-nov	1,26	30-nov	1,27	
6	30-nov	1,59			

(\*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

**3. TITOLARI DI PARTITA IVA senza studi di settore**

scadenza 16 giugno			scadenza 16 luglio		
	Versamento	Interessi	Versamento *	Interessi	
1	16-giu	0,00	16-lug	0,00	
2	16-lug	0,33	17-ago	0,33	
3	17-ago	0,66	16-set	0,66	
4	16-set	0,99	16-ott	0,99	
5	16-ott	1,32	16-nov	1,32	
6	16-nov	1,65			

(\*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

**4. TITOLARI DI PARTITA IVA con studi di settore**

scadenza 6 luglio			scadenza 5 agosto		
	Versamento	Interessi	Versamento *	Interessi	
1	06-lug		05-ago	0,00	
2	16-lug	0,11	17-ago	0,12	
3	17-ago	0,44	16-set	0,45	
4	16-set	0,77	16-ott	0,78	
5	16-ott	1,10	16-nov	1,11	
6	16-nov	1,43			

(\*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.





Legale

# L'Informatore

settembre 2009

In primo piano

LEGALE

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attività commerciale - Legge regionale n. 9 del 29 giugno 2009 . . . . . **Pag. 47**

### LEGGI E PROVVEDIMENTI

#### Disciplina dei pubblici esercizi

- Misure a tutela dell'ambito territoriale dell'Arco della Pace e vie limitrofe . . . . **Pag. 48**
- Misure a tutela dell'ambito di corso Como e vie limitrofe. . . . . **Pag. 49**

#### Disciplina igienico- sanitaria

- Igiene alimenti: nuove linee guida . . . . **Pag. 49**
- Ortofrutticoli freschi: nuove norme di commercializzazione. . . . . **Pag. 52**

**IN PRIMO PIANO**

## Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia

### di attività commerciale Legge regionale n. 9 del 29.6.2009

Sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, 1° supplemento ordinario al n. 26 del 30/6/2009, è stata pubblicata la legge regionale n. 9 del 29/6/2009.

Si segnala che la detta legge è entrata in vigore il 1/7/2009, si illustrano, di seguito, le principali novità introdotte dal provvedimento. ▼

#### Articolo 2 (Modifiche alla Lr 22/2000 in materia di vendite straordinarie e di orari degli esercizi commerciali)

Nella Lr n. 22/2000, dopo l'art. 5, è inserito l'articolo 5.1 che punisce le violazioni delle disposizioni in materia di vendite straordinarie, di cui al Titolo II della testé citata legge regionale, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3000 euro.

Viene, altresì, modificato il contenuto del comma 5 lett. b. dell'art. 5 bis. Mentre la norma previgente prevedeva l'apertura nell'ultima domenica dei mesi di maggio, agosto e novembre,

il testo novellato dispone la possibilità di apertura, alternativamente, nell'ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre.

Il legislatore regionale ha, altresì, proceduto alla modifica del comma 5, lett. d., dello stesso art. 5 bis, ampliando da 3 a 5 le giornate di deroga domenicali e festive scelte dai comuni in relazione alle esigenze locali.

Come è evidente, l'incremento del numero di giornate domenicali e festive scelte dai comuni in relazione alle esigenze locali, è compensato dall'introduzione, nella lett. b. ct., dell'alternatività di apertura nell'ultima domenica di maggio, agosto o novembre.

Dopo il comma 8 dell'art. 5 bis sono inseriti gli ulteriori commi 8 bis ed 8 ter.

L'art. 8 bis stabilisce che, il comune, negli ambiti territoriali individuati quali distretti del commercio (come definiti dell'art. 4 bis introdotto della legge in commento) può autorizzare un incremento di giornate di apertura domenicali e festive, concordate con le organizzazioni delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale più rappresentative a livello provinciale interessate dal distretto.

Sempre nell'art. 5 bis, dopo il comma 9 è inserito il comma 9 bis il quale dispone che nei comuni in cui si svolgono mercati domenicali o festivi a valenza storica o di particolare pregio, è consentita, limitatamente alle giornate e agli orari dei mercati, l'apertura al pubblico degli esercizi commerciali.

Si evidenzia in proposito che si definiscono mercati a valenza storica, i mercati di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) della legge regionale 15/2000 nei quali l'attività mercatale è svolta da almeno 50 anni e che mantengono inalterate le caratteristiche merceologiche espressive della tipicità locale, del contesto economico, storico-architettonico e culturale in cui si sono sviluppate.

Sono qualificati mercati di particolare pregio, i mercati nei quali l'attività commerciale è svolta da almeno 30 anni e che si caratterizzano per la presenza di uno o più degli elementi previsti nella Dgr 20 febbraio 2009 n. 8/8996 (Requisiti e modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche).

Con la previsione del comma 11 bis, dopo il comma 11 dell'art. 5 bis, viene introdotto un importante correttivo in base al quale, salvo che non cadano nella giornata di sabato, nel caso di deroga ad una o più delle festività di cui al comma 11, della legge 22/2000 (ossia: 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 25 dicembre pomeriggio, 26 dicembre), le stesse sono computate tra le (adesso) cinque deroghe che i comuni, ai sensi del comma 5 lett. d), possono autorizzare in relazione alle esigenze locali.

Relativamente al regime sanzionatorio, nell'art. 5 ter, dopo il comma 2, viene introdotto il comma 2 bis il quale dispone che "le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 12 dell'art. 5 bis (orari delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa) sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 200 euro per gli esercizi di vicinato; da 1000 euro a 3000 per la tipologia delle medie strutture di vendita e da 3000 euro a 10000 euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita.



Legale

# L'Informatore

settembre 2009

In primo piano

### Articolo 3 (Modifiche alla Lr 15/2000 in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche)

Con riferimento al commercio al dettaglio su aree pubbliche, il provvedimento in esame, con l'inserimento, nell'art. 8 della legge 15/2000, del comma 4 quater, introduce una disposizione sanzionatoria stabilendo che l'operatore che risulti sprovvisto della carta di esercizio ovvero ne ometta l'aggiornamento entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa contenuti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3000 euro.

Inoltre viene integralmente sostituito il comma 6 dell'art. 7, in forza del quale il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

### Articolo 4 (Modifiche alla Lr 14/1999 in materia di commercio, in attuazione del Dlgs 114/1998)

In via preliminare, con riguardo alla programmazione regionale, si segnala che il Programma regionale da triennale è divenuto "pluriennale".

Con l'aggiunta, dopo l'art. 4, dell'art. 4 bis viene introdotta una norma sui "Distretti del commercio" la quale prevede che i comuni (singoli o associati), anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello provinciale, e previo accordo con le stesse e con quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello provinciale, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come distretti del commercio.

L'ambito territoriale è individuato sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Con il comma 16 sexies, aggiunto, dopo il comma 16 quinquies, all'art. 5 è stato disposto l'obbligo, a carico del comune, di procedere, entro 10 giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'apertura, ampliamento e trasferimento di una grande struttura di vendita, alla pubblicazione nel Burl di un avviso contenente gli elementi identificativi dell'insediamento commerciale

autorizzato, nonché la data della seduta della conferenza di servizi che ha deliberato l'accoglimento della domanda.

Dopo l'art. 5 è inserito l'art. 5 bis (Autorizzazione non attivata) il cui comma 1 sancisce che l'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita è revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro due anni dal rilascio.

Il comune può prorogare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione, per una sola volta e fino ad un massimo di due anni dalla scadenza del termine sopra indicato, in caso di comprovata necessità determinata da cause non imputabili al titolare.

Ulteriore proroga può essere concessa solo previo parere positivo della conferenza di servizi, che verifica l'adeguatezza delle condizioni di compatibilità e di sostenibilità dell'insediamento commerciale, procedendo, qualora esse dovessero palesarsi non più attuali, alla loro riformulazione.

### Articolo 5 (Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici)

Viene ribadito, con riguardo all'avvio della attività di vendita di prodotti al dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici, l'obbligo della dichiarazione di inizio attività produttiva (Diap).

Mentre, le successive attivazioni e cessazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari devono essere comunicate con cadenza semestrale alla Asl territoriale competente mediante l'invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della Diap o di autorizzazioni precedentemente ottenute.

Qualora la vendita mediante apparecchi automatici venga effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, essa è soggetta alle disposizioni previste per l'apertura di un esercizio di vendita.

Le violazioni delle disposizioni relative ad attività di vendita di prodotti alimentari sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Dlgs n. 193/2007; le violazioni delle disposizioni inerenti la Diap relative ad attività di vendita di prodotti non alimentari sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 1500 euro.

## Misure a tutela dell'ambito territoriale dell'Arco della Pace e vie limitrofe

Il comune di Milano, Settore commercio, con ordinanza PG474020/2009, del 19.6.2009, ha disposto una serie di misure preventive a tutela dell'ambito territoriale dell'Arco della Pace e vie limitrofe.

In particolare il citato provvedimento riguarda le seguenti vie:  
- via Mario Pagano (tratto da Piazza Sempione a Viale Milton)

## Leggi e provvedimenti

- Piazza Sempione
- Corso Sempione (tratto da Piazza Sempione a via Melzi d'Eril/via Canova)
- Via Agostino Bertani
- Via Francesco Melzi d'Eril
- Via Domenico Cirillo
- Via Abbondio Sangiorgio (tratto da Piazza Sempione a Via Canova)
- Via Giuseppe Francesco Piermarini
- Via Giovanni Gherardini
- Via Francesco Domenico Guerrazzi
- Piazza Dei Volontari
- Via Luigi Cagnola



Legale

- Via Antonio Canova
- Via Peschiera.

Per quanto concerne gli esercenti, viene disposto che i negozi di vendita al dettaglio e le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare (pizzerie d'asporto, gelaterie, gastronomie, take away e simili), dalle ore 21,00 fino alla chiusura, possono vendere bevande solo nei bicchieri di carta, o plastica.

Tale modalità di vendita, nell'arco orario e nell'area considerata, eccezionalmente non sarà considerata attività di somministrazione.

In materia di esercizi di somministrazione, è fatto divieto, dalle ore 21 fino alla chiusura, vendere per asporto bevande in contenitori di vetro.

In tutte le vie superiormente elencate è vietato lo svolgimento di attività di vendita e somministrazione su area pubblica in forma itinerante.

I divieti sopra specificati si applicano anche agli operatori su area pubblica del settore alimentare.

In caso di vendita e/o somministrazione su aree pubbliche di bevande in contenitori di vetro, le sanzioni previste dall'Ordinanza in esame concorrono con quelle stabilite dalla Lr 15/2000, all'art. 8, commi 4 bis e 4 ter.

I competenti organi di vigilanza terranno continuamente monitorata la situazione igienico-ambientale, nonché dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana.

Quanto alle sanzioni, le violazioni alle prescrizioni descritte saranno punite, ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs 267/2000, applicandosi, per le sanzioni pecuniarie, l'ammontare determinato in euro 450,00, ferma restando l'applicazione delle altre vigenti norme, ivi compreso l'art. 17 quater, 1° comma, del Rd 773/1931, che prevede la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

## Misure a tutela dell'ambito di corso Como e vie limitrofe

Il comune di Milano, Settore commercio, con ordinanza PG 474022/2009 del 19.6.2009, ha disposto una serie di misure preventive a tutela dell'ambito territoriale di corso Como e vie limitrofe. Le disposizioni sono le stesse previste per l'ambito dell'Arco della Pace.

In particolare, il citato provvedimento riguarda le seguenti vie:

- Via Tocqueville
- Via Bonnet
- Viale Pasubio
- Piazza XXV Aprile
- Viale Crispi
- Bastioni Porta Nuova
- Via Monte Grappa
- Via Rosales
- Via Vigano

# L'Informatore

settembre 2009

## Leggi e provvedimenti

- Via Melchiorre Gioia, tratto da Bastioni di Porta Nuova a Via Monte Grappa.

## Igiene alimenti Nuove linee guida

Il ministero della Salute sta aggiornando i due provvedimenti, datati 9 febbraio 2006 ed inerenti le Linee guida per l'applicazione dei regolamenti n. 852 (igiene generale degli alimenti) e n. 853 (igiene prodotti origine animale), a suo tempo pubblicati nel so alla Guri n. 259 del 7 novembre 2006.

Le nuove linee dovrebbero essere approvate in tempi brevi dalla Conferenza Stato-Regioni, essendosi ormai raggiunto un pieno accordo almeno a livello tecnico.

Le modifiche saranno pochissime e prevedono, soprattutto, la cancellazione della differenza tra dichiarazione inizio attività Dia semplice (dettaglio - efficacia immediata a responsabilità del dichiarante) e Dia differita (ingrosso - efficacia differita 30 o 45 giorni, a seconda delle differenti normative regionali).

Resteranno, quindi, in vigore solo due tipi di procedure: una procedura unificata Dia "Registrazione" (ex dettaglio ed ex ingrosso) e la più complessa procedura di "Riconoscimento" (visita preventiva ed obbligatoria dell'Asl; stabilimenti di macellazione, salute animale e marchiatura di identificazione; importazione e lavorazione di prodotti di origine animale, integratori, additivi ed aromi alimentari).

Verrà, quindi, presto adottata, su tutto il territorio nazionale, una procedura semplificata, fatta propria oggi solo da alcune Regioni, in contrasto con quanto disposto dalle ormai vecchie e superate linee guida.

Si spera che, questa volta, le norme applicative regionali risultino coerenti con quanto le stesse Regioni andranno a sottoscrivere.

Si segnalano inoltre due temi particolari:

1. Tabaccherie, giornali, distributori carburanti, ecc.: tali categorie vengono considerate operatori del settore alimentare e sottoposte a procedure semplificate, anche se trattano solo pastigliaggi (vedi successivo punto 5).

2. Manuali di corretta prassi operativa: i manuali sono redatti dalle associazioni di categoria; in alcuni casi è prevista la collaborazione dei settori della pubblica amministrazione, deputati al controllo ufficiale. La precisazione è finalizzata a meglio chiarire i rapporti tra controllori e controllati. I manuali validati saranno pubblicati sul sito del ministero in versione integrale, previa espressa autorizzazione dell'associazione (vedi successivo punto 6).

Si ricorda, infine, che, al di là delle procedure per l'inizio di nuove attività, i regolamenti n. 852 e n. 853 del 2004 sono entrati in vigore il 1° gennaio 2006 e tutte le attività commerciali (import/export, ingrosso, dettaglio, pubblici esercizi) devono risultare in regola con le nuove disposizioni entro il prossimo 31 dicembre.

Anche se non sussiste alcun obbligo - per le attività in corso - di rinnovare i titoli autorizzatori, appare più che opportuno

LEGALE



Legale

cogliere l'occasione per invitare gli operatori ad esaminare con attenzione la documentazione in proprio possesso, in alcuni casi vecchia anche di decenni, al fine - eventualmente - di aggiornare la descrizione delle attività svolte, l'elenco delle attrezzature in dotazione e, se del caso, ricontrollare anche la planimetria dei locali.

Si stima, comunque, opportuno ricordare di seguito i principali chiarimenti introdotti con le vecchie Linee guida, che saranno riconfermati nelle nuove linee.

Le linee guida predisposte dal ministero della Salute per l'applicazione del regolamento Ce n. 852/2004 hanno l'obiettivo di fornire precise indicazioni sulle norme generali di igiene dei prodotti alimentari, sia agli operatori del settore, che agli stessi organi di controllo

Tali linee illustrano alcune parti del regolamento n. 852, che consentono agli Stati membri di mantenere, o di adottare disposizioni specifiche, adeguate alle singole realtà, sempre nel rispetto della normativa comunitaria. Le Asl, sulla base delle indicazioni ministeriali ed attraverso i loro servizi medici e veterinari, hanno il compito di verificare la corretta applicazione della normativa comunitaria.

#### **1. Ambito di applicazione ed esclusioni**

##### **Produzione primaria**

Il regolamento n. 852/2004 si applica alla produzione primaria, comprendendovi le attività di trasporto, magazzinaggio, manipolazione e trasporto degli animali vivi, in quanto operazioni associate ai prodotti primari.

Per definire l'ambito di applicazione del regolamento n. 852 nel contesto della produzione primaria, si indicano i seguenti settori:

- produzione, coltivazione di prodotti vegetali (semi, frutti), comprese le operazioni di trasporto e stoccaggio e manipolazioni che, tuttavia, non ne alterino in maniera sensibile la natura;
- produzione ed allevamento di animali, compreso il oro trasporto agli stabilimenti di macellazione;
- produzione ed allevamento di lumache in azienda e loro eventuale trasporto;
- produzione di latte crudo e suo stoccaggio nell'allevamento di produzione;
- produzione e raccolta di uova, escluso l'imballaggio;
- pesca e manipolazione dei prodotti della pesca, senza che ne venga alterata la natura;
- produzione, allevamento e raccolta di prodotti di acquacoltura ed il loro trasporto;
- produzione, allevamento e raccolta di molluschi bivalvi e loro trasporto;
- tutte le attività connesse all'apicoltura, escluse le operazioni che avvengono al di fuori dell'azienda (es.: imballaggio di miele);
- raccolta di funghi, tartufi e bacche e loro trasporto.

Le suddette tipologie d'attività necessitano di registrazione/denuncia di inizio attività (Dia), proprio ex regolamento n. 852/2004.

##### **Ambito locale**

Il regolamento n. 852 non si applica nel caso di fornitura diretta di un piccola quantità di prodotti primari dal produttore al consumatore finale, o nel caso di dettaglianti locali, che

riforniscono direttamente il consumatore.

Sempre con riferimento all'ambito locale, si ritiene necessario indicare alcuni chiarimenti relativi alle seguenti definizioni:

- Fornitura diretta: da notare la diversa dizione utilizzata rispettivamente dal regolamento 852/2004 e dal regolamento 853/2004: da un lato si utilizza il termine dettaglianti locali, mentre dall'altro si parla di laboratori annessi ad esercizi di commercio al dettaglio (nel testo inglese si parla di esercizi commerciali al dettaglio). In entrambi i casi è possibile destinare direttamente i prodotti alla vendita presso un esercizio commerciale, anche se questo non rielabora i prodotti.

- Commercio al dettaglio: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita, o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso.

- Livello locale: si intende il territorio della provincia, su cui insiste l'azienda ed il territorio delle province contermini.

- Fornitura di piccoli quantitativi: cessione occasionale e su richiesta del consumatore finale di prodotti primari dell'azienda, purché si tratti di attività marginale rispetto all'attività principale;

##### **2. Registrazione/Dia**

Tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita sono soggette a registrazione/Dia, se non è prevista la procedura di riconoscimento, ai sensi del Reg. 853/2004.

Ogni operatore del settore alimentare è, dunque, tenuto alla notifica all'autorità competente, per la registrazione, di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo.

Non è richiesta alcuna ispezione preventiva.

La notifica, predisposta dall'operatore, viene indirizzata all'Asl, competente in relazione alla sede dell'azienda.

Ogni Regione approverà una propria modulistica, in relazione alle esigenze del territorio.

##### **Modalità applicativa della notifica per l'inizio di nuove attività o per le modifiche sostanziali (strutturali, o di tipologia) di attività esistenti**

Dopo l'invio della notifica da parte dell'operatore, l'Asl effettua la registrazione con le modalità previste da ogni Regione e l'operatore del settore alimentare può dare immediatamente inizio alla sua attività.

Per poter procedere alla notifica è necessaria una dichiarazione del titolare dell'attività, che attesti la sussistenza dei requisiti minimi previsti dal reg. 852/2004 e dalle normative specifiche, in funzione del tipo di attività esercitata; la suddetta notifica deve essere, inoltre, accompagnata da una relazione tecnica e da una planimetria dei locali.

Sarà compito dell'Al verificare la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli operatori. Nel caso in cui il dipartimento di prevenzione della Asl dovesse ritenere false le dichiarazioni rilasciate dall'operatore, lo stesso dipartimento procederà alla denuncia, ai sensi del Dr 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".



Legale

# L'Informatore

settembre 2009

## Leggi e provvedimenti

LEGALE

Entro il 31 dicembre 2009 dovranno essere registrate tutte le attività soggette a tale obbligo, ai sensi del Reg. 852/2004.

### Comunicazione relativa ai mezzi di trasporto di prodotti alimentari

Le Regioni e le province autonome stabiliscono autonomamente le modalità di notifica, a condizione che si raggiungano gli obiettivi della presente intesa.

### 3. Riconoscimento

La più complessa procedura del riconoscimento viene prevista all'art. 6, comma 3, del reg. n. 852/2004, che testualmente recita:

"Art. 6 - c. 3 - Tuttavia, gli operatori del settore alimentare provvedono affinché gli stabilimenti siano riconosciuti dall'autorità competente, successivamente ad almeno un'ispezione, se il riconoscimento è prescritto:

a) a norma della legislazione nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento è situato; b) a norma del regolamento (Ce) n. 853/2004 o c) da una decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2."

Ciò premesso, le nuove linee guida precisano che le attività di produzione, commercio e deposito di additivi alimentari dovranno essere soggette a procedura di riconoscimento.

### 4. Derghe

Coloro che intendono fare domanda di deroga devono, preventivamente, esaminare i regolamenti nn. 852 e 853, per poi presentare al ministero la richiesta solamente in caso di effettiva necessità.

Presumibilmente le deroghe riguarderanno principalmente i "prodotti tradizionali".

Per prodotti tradizionali si intendono quegli alimenti che, per ragioni storiche e di produzione, vengono prodotti in un determinato Paese.

Gli operatori, che intendono chiedere una deroga, devono inviare una domanda al ministero della Salute - Dipartimento per la Sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza alimentare - per il tramite delle Regioni, che esprimono un proprio e preventivo parere.

La domanda deve contenere:

- una breve descrizione dei requisiti per i quali è richiesta la deroga;
- una descrizione dei prodotti e degli stabilimenti;
- qualsiasi altra informazione utile.

### 5. Ambiti particolari di semplificazione

Le tabaccherie, dietro presentazione di apposita istanza, possono effettuare la vendita di prodotti che rientrano nella tabella speciale per tabaccai, tra cui sono compresi i pastigliaggi vari. Ai sensi dei regolamenti n. 178/2002 e n. 852/2004 il tabaccaio è un operatore del settore alimentare ed, in quanto tale, è soggetto alle responsabilità che ne derivano.

Al fine di un corretto esercizio della propria attività, le tabaccherie e tutte le attività non ancora registrate ex reg. n. 852/2004, (giornalai, distributori carburanti, ecc.) che vendono prodotti alimentari non deperibili, dovrebbero adempiere alle seguenti indicazioni:

- registrarsi secondo le modalità stabilite da ogni singola Regione, o provincia autonoma;
- avere conoscenza generale delle norme d'igiene ;

- mantenere le registrazioni degli acquisti per un periodo adeguato.

### 6. Manuali di corretta prassi operativa

Il regolamento n. 852/2004 promuove la divulgazione di manuali di corretta prassi igienica, che facilitano la formazione degli operatori del settore alimentare, mediante l'illustrazione delle norme generali di igiene e dei principi della metodologia di autocontrollo Haccp.

I manuali sono redatti dalle associazioni di categoria; in alcuni casi è prevista la collaborazione dei settori della pubblica amministrazione, deputati al controllo ufficiale.

La richiesta di valutazione di conformità dei manuali deve essere inviata al ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali che, a sua volta, trasmette il manuale all'Istituto superiore di sanità, alle Regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il ministero ha, inoltre, il compito di trasmettere il manuale alle associazioni di categoria e dei consumatori, che hanno chiesto di partecipare alla valutazione di conformità.

Le associazioni, che intendono partecipare al processo di valutazione dei manuali, devono informarne il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'accordo sulla Gazzetta ufficiale; coloro che, dopo tale data, intendono partecipare a tale processo sono tenute ad informarne il suddetto ministero, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Nel caso in cui il manuale dovesse essere modificato, il ministero comunica al proponente le correzioni da apportare; il proponente si dovrà, poi, adoperare per trasmettere nuovamente il manuale modificato, secondo le prescrizioni ministeriali.

Il manuale, "una volta dichiarato conforme", viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, con un apposito avviso di conformità. Sarà così pronto per essere pubblicato anche dall'associazione di categoria proponente, con il proprio logo e la dicitura "redatto in conformità del regolamento 852/2004".

Una copia del manuale, depositata presso il ministero, sarà inserita in un elenco contenente i "manuali conformi". Alcuni di questi manuali saranno, invece, pubblicati in versione integrale, previa espressa autorizzazione dell'associazione.

Appare, infine, opportuno precisare che i manuali di corretta prassi, conformi alla normativa previgente, devono essere nuovamente validati.

### 7. Formazione

Gli operatori del settore alimentare devono assicurare un'adeguata formazione del personale, con particolare attenzione all'igiene alimentare, alle misure di autocontrollo, nonché ai principi Haccp del settore alimentare.

Il personale deve essere al corrente dei rischi e dei punti critici delle varie fasi di produzione, stoccaggio, trasporto, delle misure correttive da adottare, nonché delle misure di prevenzione.

Il personale deve avere la possibilità di consultare la documentazione.

Le associazioni hanno, inoltre, la possibilità di diffondere manuali di buona prassi igienica.



Legale

Le autorità di controllo hanno, infine, il compito di verificare l'effettiva formazione del personale e l'eventuale documentazione, relativa alle iniziative intraprese per la formazione del personale.

## Ortofrutticoli freschi Nuove norme di commercializzazione

Il regolamento (Ce) n. 1580/2007, come da ultimo modificato dal regolamento (Ce) n. 1221/2008, ha deregolamentato, sostanzialmente, la normativa comunitaria concernente le norme di commercializzazione degli ortofruttili freschi e i relativi controlli di conformità, riducendo sensibilmente il numero di prodotti sottoposti a norma di commercializzazione specifica.

La nuova normativa comunitaria è in vigore al 1° luglio.

Il decreto nazionale di attuazione delle norme comunitarie di commercializzazione degli ortofruttili freschi è in via di emanazione, porterà il n. 4982, sarà datato 25 giugno 2009 e titolato: "Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofruttili freschi e delle banane, in attuazione dei regolamenti (Ce) n. 1234/2007 del Consiglio, (Ce) n. 1580/2007 della Commissione e (Ce) n. 2257/94 della Commissione.

Di seguito, gli aspetti di maggior rilievo:

- la Commissione europea ha ridotto a dieci i prodotti soggetti a norma specifica: si tratta di mele, agrumi, kiwi, lattughe, pesche e pesche noci, pere, fragole, peperoni dolci, uve da tavola e pomodori, che rappresentano il 75% in valore degli scambi europei;
- di conseguenza, i prodotti le cui norme di commercializzazione sono state abrogate sono: albicocche, carciofi, asparagi, melanzane, avocado, fagioli, cavoli di Bruxelles, carote, cavolfiori, ciliegie, zucchine, cetrioli, funghi coltivati, aglio, nocciole in guscio, cavoli cappucci, porri, meloni, cipolle, piselli, prugne, sedani da coste, spinaci, noci in guscio, cocomeri e cicoria witloof;
- l'azione di semplificazione, fortemente sostenuta dal commissario Fischer Boel, è stata vanificata dall'intervento del nostro ministero dell'Agricoltura che, ai dieci prodotti soggetti a normativa specifica, ha aggiunto altri nove prodotti sottoposti a norma generale; i prodotti in questione sono: aglio, ciliegie, meloni, carciofi, melanzane, fagiolini, carote, cavolfiori e cipolle;
- le disposizioni comunitarie relative ai dieci principali prodotti

# L'Informatore

settembre 2009

## Leggi e provvedimenti

sono in vigore dal 1° luglio; le disposizioni nazionali sugli altri prodotti entreranno in vigore al momento della pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale;

- l'Agea assume il nuovo ruolo di autorità incaricata del coordinamento delle attività dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione, subentrando all'Agecontrol spa nella funzione regolatrice di settore;

- l'organismo responsabile della mera esecuzione delle attività legate ai controlli obbligatori di conformità alle norme di commercializzazione resta l'Agecontrol spa;

- resta in vigore la banca dati nazionale, realizzata dall'Agea all'interno del Sian; la banca viene messa a disposizione dell'Agecontrol, che ne cura il relativo aggiornamento, nonché delle Regioni, in base alle procedure previste nel nuovo manuale (allegato all'emanando decreto) e nelle disposizioni attuative emanate dall'Agea;

- come in precedenza, sono tenuti all'iscrizione nella banca tutti gli operatori che prendono parte alla commercializzazione, anche nella fase di vendita al dettaglio, degli ortofruttili freschi soggetti a norme di commercializzazione.

Sotto il profilo organizzativo, si evidenzia che si sono rivelati infruttuosi i tentativi della confederazione diretti a modificare il nuovo decreto ministeriale.

Non è stata accolta la richiesta di confermare, e non ampliare, l'elenco dei dieci principali prodotti individuati dalla Commissione (più prodotti, più norme di commercializzazione, più possibilità di sanzioni).

Non ha avuto seguito la richiesta di elevare l'obbligo di iscrizione alla banca dati dagli attuali 60.000 euro annui di fatturato a 600.000 euro.

A tal proposito si ricorda che il limite dei 60.000 euro, che obbliga le imprese all'iscrizione alla banca dati nazionale, era legato al fatturato relativo ai prodotti precedentemente soggetti a specifiche norme di commercializzazione.

Avendo la normativa comunitaria ridotto a dieci i prodotti soggetti a specifiche norme, la confederazione aveva conseguentemente chiesto l'innalzamento a 600.000 euro del limite per l'obbligo d'iscrizione.

A sostegno di tale richiesta, era stato sottolineato più volte l'esempio della Francia, che ha una banca dati con 1.200 aziende iscritte, mentre la banca dati italiana è arrivata ad elencare ben 45.000 aziende. Il fatturato del 95% di queste ultime non ha alcun rilievo di natura statistica, od operativa.

Si è perduta, quindi, - a nostro avviso - un'occasione importante per snellire il sistema da inutili formalità burocratiche, ridurre i costi di gestione, evitare le sanzioni che hanno colpito i nostri operatori, non tanto per il mancato rispetto dell'indicazione della qualità dei prodotti ortofruttili (qualità extra, prima o seconda categoria), quanto per gli aspetti formali e burocratici, relativi soprattutto alla mancata iscrizione od alla mancata cancellazione dalla banca dati.



**Bandi e finanziamenti**

**L'Informatore**

settembre 2009

**In primo piano**

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- Bando del Comune di Milano per la concessione di agevolazioni a sostegno delle micro e piccole imprese commerciali situate in aree interessate da lavori di pubblica utilità . . . . . **Pag. 53**

**IN PRIMO PIANO**

### **Bando del Comune di Milano per la concessione di agevolazioni**

### **a sostegno delle micro e piccole imprese commerciali situate in aree interessate da lavori di pubblica utilità**

Emesso il bando per l'assegnazione di agevolazioni a favore delle micro e piccole imprese commerciali appartenenti alla tipologia "esercizi di vicinato" con sede operativa in una delle aree territoriali del comune di Milano interessate dai lavori di pubblica utilità (cfr. Allegato 1).

Il bando è a carattere sperimentale, con l'obiettivo di sostenere l'equilibrio delle micro e piccole imprese commerciali in un periodo di limitazione di visibilità e accesso ai punti di esercizio connesso alla realizzazione di lavori di pubblica utilità. Possono presentare domanda di agevolazione esclusivamente le micro e piccole imprese commerciali ubicate (in base al numero civico):

- entro 50 metri dall'ingombro dei cantieri, per le aree comprese tra i punti 1) e 11) dell'elenco riportato nell'Allegato 1;
- entro 100 metri dall'ingombro dei cantieri, per l'area riportata al punto 12) dell'elenco di cui all'Allegato 1 (Viale Fulvio Testi)

Trattandosi di un bando a sportello, la verifica e la presentazione delle domande di agevolazione verrà effettuata esclusivamente da Fidicomet Soc. Coop. (Per informazioni e chiarimenti e per richiedere assistenza sul bando: tel. 02/76300250; e-mail: sportello@fidicomet.it).

Informazioni e chiarimenti potranno essere forniti anche da: Unità Finanziamenti dell'Unione CTSP Milano (ref: dr. Andrea Ventura, tel: 02/7750497, fax: 02/7752497, e-mail: andrea.ventura@unione.milano.it, dr.ssa Fulvia Marchese, tel. 02/7750469, e-mail: fulvia.marchese@unione.milano.it). ▼

#### **Beneficiari**

Micro e piccole imprese commerciali classificate come "esercizi di vicinato" (ai sensi dell'art. 4 lettera "d" del Dlgs 114/98) iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente e con sede operativa in una delle aree territoriali del comune di Milano interessate da lavori di pubblica utilità (cfr. Allegato 1).

#### **Particolarità**

Possono presentare domanda di agevolazione ai sensi del presente bando anche:

- a) i pubblici esercizi e le imprese di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) le edicole

#### **Requisiti di ammissibilità**

Sono ammesse ai benefici del bando le micro e le piccole imprese commerciali che alla data di presentazione della domanda:

- siano ubicate in una delle aree territoriali del comune di Milano interessate da lavori di pubblica utilità (cfr. Allegato 1);
  - risultino in regola con il versamento degli oneri contributivi e con il pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio;
  - non si trovino in stato di: fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  - non abbiano presentato altra istanza di agevolazione per il medesimo intervento oggetto del presente bando, in base ad altre normative comunitarie, statali, regionali, comunali o di altri enti locali (divieto di cumulo);
  - si trovino in una situazione debitoria documentabile
- Il mancato rispetto dei requisiti sopra citati determina l'invalidità della domanda di agevolazione.

#### **Iniziativa ammissibili**

Consolidamento delle passività a breve termine

#### **Agevolazione**

Il bando prevede due differenti tipologie di agevolazione, e precisamente:

**BANDI E FINANZIAMENTI**



## Bandi e finanziamenti

1) finanziamento bancario agevolato, fino a un massimo di 20.000,00 e per una durata massima di 60 mesi (di cui 12 mesi di preammortamento) concesso da istituti di credito convenzionati con il Confidi del settore commercio: Fidicommet Soc. Coop. che provvede a garantire il 75% dell'importo erogato grazie all'istituzione di uno speciale fondo rischi (Misura A). Il finanziamento bancario agevolato dovrà obbligatoriamente:

- essere finalizzato al consolidamento delle passività (in misura pari ad almeno l'80% dell'importo erogato) attraverso la ristrutturazione del debito a titolo oneroso da breve a medio termine;
- essere regolato a un tasso di interesse che non può essere superiore all'Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread del 1,50%.
- essere approvato da un Istituto di credito convenzionato con Fidicommet Soc. Coop. e dal Confidi stesso sulla base della solvibilità di ciascuna impresa richiedente.

2) contributo in abbattimento tassi (fino a 3 punti percentuali dell'ammontare attualizzato degli interessi sul finanziamento e comunque entro il limite massimo di abbattimento totale del tasso passivo) che riduca sensibilmente o al massimo vada ad "azzerare" il costo degli interessi del finanziamento bancario di cui al precedente punto 1) (Misura B).

L'erogazione del finanziamento bancario ai sensi della Misura A permette alle imprese beneficiarie di presentare la domanda di contributo ai sensi della Misura B del presente bando.

### Particolarità

Il presente bando è soggetto alla normativa "De minimis" sugli aiuti di Stato alle imprese.

### Presentazione della domanda

#### • Misura A:

La domanda di finanziamento agevolato, compilata sull'apposito modulo, dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 16/7/2009 e il 30/7/2009 e successivamente, tra il 1/9/2009 e il 30/10/2009 (salvo esaurimento fondi) tramite appuntamento presso gli uffici di Fidicommet Soc. Coop. al seguente indirizzo:

Fidicommet Soc. Coop.

via Serbelloni n. 2

20122 Milano

(metro MM1 - fermata "Palestro")

#### • Misura B:

La domanda di contributo in abbattimento tassi, compilata sull'apposito modulo dovrà essere presentata tramite appuntamento presso gli uffici di Fidicommet Soc. Coop. (cfr. riquadro sopra riportato) dalle imprese richiedenti entro e non oltre 60 giorni dalla data di erogazione del finanziamento agevolato ai sensi della Misura A (pena l'invalidità della domanda).

# L'Informatore

settembre 2009

## In primo piano

Ogni impresa richiedente può presentare domanda di agevolazione per ciascuna sede operativa ubicata nelle aree riportate nell'Allegato 1.

### Istruttoria

#### • Misura A:

Le domande di finanziamento agevolato verranno valutate da Fidicommet Soc. Coop. e dall'Istituto di credito convenzionato in base all'ordine cronologico di ricezione (procedura "a sportello"). L'approvazione da parte dell'Istituto di credito convenzionato con Fidicommet Soc. Coop. determina l'erogazione del finanziamento.

#### • Misura B:

Le domande di contributo in abbattimento tassi verranno valutate da Fidicommet Soc. Coop. in base all'ordine cronologico di ricezione (procedura "a sportello").

### Erogazione:

#### • Misura A:

Il finanziamento agevolato verrà erogato direttamente dall'Istituto di credito convenzionato con Fidicommet Soc. Coop. alle imprese beneficiarie in seguito all'approvazione della domanda.

#### • Misura B:

Il contributo in abbattimento tassi verrà erogato attraverso Fidicommet Soc. Coop. alle imprese beneficiarie in un'unica soluzione attualizzata tramite bonifico bancario.

### Modulistica

I moduli per la domanda di agevolazione sono reperibili sul sito Internet del comune di Milano ([www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it)) sezione "Bandi aperti" oppure direttamente presso Fidicommet Soc. Coop. (tel. 02/76300250; e-mail: [sportello@fidicommet.it](mailto:sportello@fidicommet.it)).

### Allegato 1

(Circolare prot. n. 247/2009)

### Elenco delle aree del Comune di Milano interessate dai lavori di pubblica utilità

Piazzale Lagosta/via Volturmo;

via Ampere/via Compagni;

Piazza XXV aprile;

Via Benedetto Marcello;

Via Leoncavallo/via Predabissi

Largo V° Alpini

Piazza Meda

Piazza Novelli

Piazza Bertini

Via Correggio

Viale Zara

Viale Fulvio Testi





Formazione

# L'Informatore

settembre 2009

In primo piano

FORMAZIONE

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- Formarsi con la Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni per inserirsi nel mercato del lavoro . . . . . **Pag. 55**

**IN PRIMO PIANO**

### Formarsi con la Scuola Superiore del Commercio del Turismo

#### dei Servizi e delle Professioni per inserirsi nel mercato del lavoro

La Scuola Superiore Ctsp, ente di formazione collegato all'Unione Ctsp e operatore accreditato per la formazione dalla Regione Lombardia, interpreta le esigenze manifestate direttamente dal mondo imprenditoriale e, avvalendosi di metodi flessibili, differenziati ed aggiornati, organizza corsi di elevata qualità, in linea con gli standard comunitari, che hanno quale fine prioritario l'inserimento dei partecipanti nel mercato del lavoro. Per il nuovo anno (2009-2010) l'offerta formativa rivolta a giovani diplomati comprende il corso di laurea in Service Management e corsi di specializzazione in ambito Turistico e nell'area Servizi. ▼

La laurea di primo livello in Economia e gestione aziendale curriculum Service Management è un'esperienza unica in Italia e viene realizzata da 12 anni in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore ([www.unicatt.it](http://www.unicatt.it)). Il corso di laurea è orientato alle specificità e alle caratteristiche delle aziende del settore del Terziario e dei servizi commerciali, al fine di cogliere le opportunità occupazionali da queste offerte

e creare forti sinergie fra la formazione universitaria e le imprese.


Il corso presenta diversi punti di forza sotto i seguenti profili: un calendario di lezioni concentrato e senza sovrapposizioni al fine di massimizzare il tempo da dedicare allo studio; una sede ad hoc, garantendo agli studenti di poter essere seguiti e monitorati in modo puntuale ed efficace; seminari, visite e testimonianze aziendali per un confronto continuo con la realtà aziendale; uno stage curricolare di quattro mesi presso aziende del settore del Terziario e dei servizi commerciali che completa sul campo le conoscenze e i saperi acquisiti in aula; un importo di tasse agevolato rispetto agli altri corsi di laurea triennale dell'Università Cattolica e indipendente dal reddito. È possibile immatricolarsi dal 14 luglio: il corso è stato programmato per un numero non superiore a 80 studenti per rendere possibile ed efficace una particolare didattica dedicata e uno scambio personalizzato e continuo tra studenti e corpo docente. Questa laurea triennale inoltre permette l'accesso ai master universitari di primo livello e alle lauree magistrali.

I corsi di specializzazione in ambito Turistico e nell'area Servizi avranno inizio in ottobre e saranno avviati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Hanno una durata complessiva di 350 ore e comprendono uno stage aziendale di 100 ore, una chiave di accesso nelle organizzazioni del settore Terziario. L'utilizzo di laboratori informatici, supporti tecnici, visite e testimonianze aziendali arricchiscono la didattica dei seguenti corsi:

- Corso propedeutico per l'esame di abilitazione di accompagnatore e/o guida turistica
- Accoglienza alberghiera
- Marketing per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali
- Tra vendite e acquisti per inserirsi nella Gdo
- Vetrinistica, Packaging e Visual Merchandising
- Sistemisti junior e operatori Ced Z/Os- Cics-lms-Db2 E
- Windows Server per il settore bancario

È possibile richiedere la partecipazione a tali corsi tramite la dote formazione ([www.dote.regione.lombardia.it](http://www.dote.regione.lombardia.it)). In caso di assegnazione della dote da parte della Regione Lombardia la partecipazione sarà gratuita. La progressiva introduzione ed estensione del concetto di dote, quale insieme di risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Lombardia ai soggetti beneficiari per garantire il libero accesso alla rete dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione, può essere considerata un'avventura formativa per far "crescere e premiare" il cittadino. La dote è riservata a tutti coloro che, diplomati, disoccupati, domiciliati in Regione Lombardia, tra i 16 e i 64 anni, vogliono rafforzare e accrescere le proprie competenze, conoscenze ed abilità e di conseguenza migliorare la propria situazione professionale, usufruendo dei servizi formativi del sistema di istruzione e formazione professionale regionale.

Per maggiori informazioni [info@scuolasuperiorect.it](mailto:info@scuolasuperiorect.it); 02/40305348.



A n c h e  
i n f u t u r o  
p o t r a i  
p e r m e t t e r t i  
d i a v e r e  
d e i d e s i d e r i .

**EMVA: la formula previdenziale per gli operatori del terziario.** EMVA, Ente Mutuo Volontario di Assistenza, propone un programma previdenziale con interessanti garanzie di assistenza nel caso di grave invalidità permanente. È l'opportunità di mettere al sicuro il proprio futuro con un rendimento minimo garantito. EMVA ti apre un presente e un futuro di vantaggi. Scrivi a [emva-gp@gestioneprevidenza.it](mailto:emva-gp@gestioneprevidenza.it) o chiama il numero verde.

  
VOGLIA DI FUTURO

**CONFCOMMERCIO**

Numero Verde  
**800-119270**

 **Unione**  
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO



Commercio estero

## Indice

### IN PRIMO PIANO

► Decreto relativo alle sanzioni applicabili per eventuali violazioni alle restrizioni di esportazione verso l'Iran . **Pag. 57**

### LEGISLAZIONE NAZIONALE

► Comunicazione dell'Agenzia delle Dogane - prot. n. 94399 del 7 luglio 2009 - Utilizzo nelle dichiarazioni di codici Eori rilasciati da altri Stati membri . . . . . **Pag. 58**

## IN PRIMO PIANO

### Sanzioni applicabili per eventuali violazioni alle restrizioni di esportazione verso l'Iran

► **DECRETO LEGISLATIVO n. 64 del 14 maggio 2009. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (Ce) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 138 del 17 giugno 2009).**

### Articolo 1

*Ambito di applicazione ed autorità nazionale*

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento (Ce) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, di seguito denominato: «regolamento», relativo a misure restrittive nei confronti dell'Iran.
2. Relativamente ai beni ed alle tecnologie a duplice uso, l'au-

torità competente incaricata dell'applicazione del regolamento di cui al comma 1 è il ministero dello Sviluppo economico, quale autorità nazionale competente all'applicazione del regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.

3. L'autorità competente, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato consultivo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in osservanza del regolamento (Ce) n. 423/2007, emette il provvedimento di autorizzazione, diniego, revoca, modifica o sospensione.

### Articolo 2

*Sanzioni*

1. Chiunque viola i divieti di cui agli articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 423/2007 è punito con la pena della reclusione da tre a otto anni.
2. Chiunque effettua le operazioni di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 2, e 6 del regolamento (Ce) n. 423/2007, in assenza o in difformità delle autorizzazioni ivi previste, è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.
3. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (Ce) n. 423/2007 è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, tale pena non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al medesimo articolo.
4. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

### Articolo 3

*Obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria*

1. L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti dall'articolo 2 ne dà immediata comunicazione all'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, e, relativamente al reato di cui al comma 3 del predetto articolo 2, anche al ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché, ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, al Comitato di sicurezza finanziaria.

### Articolo 4

*Disposizioni finanziarie*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Commercio estero

## Codici Eori rilasciati da altri Stati membri

► COMUNICATO dell'Agenzia delle Dogane del 7 luglio 2009, prot. n. 94399. **Utilizzo delle dichiarazioni di codici Eori rilasciati da altri Stati membri.**

Dal 1° luglio 2009 è stato avviato il sistema comunitario Eori, per la registrazione e l'identificazione degli operatori economici. A partire dalla medesima data è divenuta obbligatoria l'indicazione nelle dichiarazioni doganali del codice Eori, in luogo dei codici identificativi in precedenza utilizzati, nonché la validazione di tale codice sul database comunitario.

L'Agenzia delle Dogane ha provveduto ad attribuire automaticamente un codice Eori ai soggetti stabiliti in Italia consentendo loro di operare immediatamente secondo le nuove regole comunitarie.

A partire dal 1° luglio scorso si è constatato che talune dichiarazioni doganali, nelle quali è indicato un codice Eori attribuito da uno Stato membro diverso dall'Italia, non potevano essere accettate a causa del mancato inserimento nel database comunitario di tali codici.

Di tale circostanza si è provveduto ad informare tempestiva-


mente i servizi della Commissione, che hanno comunicato che l'Austria e la Germania non hanno ancora ultimato lo sviluppo dei propri sistemi per la gestione dei codici Eori, mentre per altri Paesi, tra i quali Finlandia, Francia ed Irlanda permangono difficoltà nel procedere ad un tempestivo aggiornamento della base dati comunitaria, pur a fronte di codici Eori correttamente attribuiti.

La Commissione ha quindi invitato gli Stati membri ad utilizzare la massima "flessibilità" nel controllo dei codici Eori, allo scopo di non bloccare le operazioni, ancorché sia impossibile la validazione del codice Eori.

Con l'urgenza che il caso richiede, sono state avviate modifiche al sistema Aida per consentire la registrazione di una dichiarazione doganale anche nel caso in cui il codice Eori, rilasciato da uno Stato membro diverso dall'Italia, non possa essere validato in automatico. Le dichiarazioni così registrate sono opportunamente contrassegnate sul sistema per consentire una successiva validazione del codice Eori, avvalendosi, se il caso lo richiede, delle procedure per la mutua assistenza in materia doganale con lo Stato membro interessato.

Le modifiche in parola saranno disponibili a partire dal 10 luglio 2009.

Fino a tale data gli uffici provvederanno alla registrazione manuale delle dichiarazioni relative ad operazioni non differibili.



Economico

## Indice

### ECONOMIA

► Educational Tour 2009, politiche ed azioni per la moderazione del traffico e la riqualificazione dello spazio pubblico in area urbana centrale. . . . . **Pag. 59**

### INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia. . . . . **Pag. 63**  
► Indice delle vendite al dettaglio. . . . . **Pag. 64**

## IN PRIMO PIANO

### **Educational Tour 2009 Politiche ed azioni per la moderazione del traffico e la riqualificazione dello spazio pubblico in area urbana centrale**

Le azioni per la mobilità sostenibile sono parte della strategia che le pubbliche amministrazioni locali d'Europa stanno sviluppando per migliorare ed arricchire il patrimonio comune dell'ambiente, dell'economia e delle relazioni culturali e sociali del proprio territorio. In questa prospettiva moderazione del traffico, riduzione dell'inquinamento, sicurezza nella guida dei veicoli sono tutti obiettivi, che non possono essere realizzati al di fuori e, indipendentemente, da un processo di recupero e riorganizzazione dei Distretti commerciali urbani. Anzi il modello di sviluppo economico, culturale ed organizzativo di queste realtà rappresenta l'ambito ideale per rinnovare il sistema di accessibilità nelle regioni metropolitane dell'Europa. ►

Il progetto Educational Tour 2009, promosso da Confcommercio Lombardia, finanziato da Regione Lombardia e Unioncamere, si propone di far acquisire ai partecipanti conoscenze e strumenti utili per comprendere il ruolo svolto dai diversi attori in gioco nella definizione delle politiche comuni.

Spostare quote maggiori di traffico dall'automobile al mezzo di trasporto pubblico o a vettori "puliti" come la bicicletta è possibile solo nel quadro di un potenziamento dell'offerta di servizi in tutta la gamma delle esigenze di consumo delle famiglie.

Questo percorso non può avvenire senza una regia condivisa da tutti gli attori in gioco, imprese, enti locali, associazioni ed istituzioni no profit.


#### **Obiettivi, destinatari, attività**

- Il progetto Educational Tour 2009 è destinato a coinvolgere:
- Rappresentanti delle amministrazioni locali: tecnici di settore (mobilità, viabilità, traffico, commercio, arredo urbano, ecc.) operanti negli enti di governo del territorio della realtà lombarda, a livello regionale, provinciale e comunale;
  - Rappresentanti delle associazioni di categoria del settore commerciale;
  - Rappresentanti delle Cciao lombarde;
  - Operatori del settore commerciale e della ristorazione
  - Altri operatori economici co-interessabili a progetti di valorizzazione.

Educational Tour 2009 si articola attraverso tre distinti momenti formativi:

1. Il primo è rappresentato da un workshop di lavoro con la presentazione dei capisaldi teorici e pratici di riferimento, cui seguirà un briefing operativo per definire il contesto generale e analizzare le esperienze significative da considerare con maggiore attenzione.
2. Il secondo momento è rappresentato da due missioni di lavoro, una a Lione e l'altra a Bilbao, le due città europee ritenute più significative e rispondenti alle esigenze di valutazione delle politiche di moderazione del traffico e riqualificazione dello spazio pubblico in area centrale. Le missioni sono organizzate all'interno di un percorso di approfondimento e conoscenza volto a comprendere soluzioni adottate e principali caratteristiche operative.
3. Il terzo momento consiste in un debriefing, posteriore ai tour, per condividere i principali risultati emersi e valutare l'implementazione delle soluzioni gestionali nella realtà lombarda. Il compito di tale fase è di comporre, attraverso la discussione, il confronto e l'elaborazione di un'analisi critica dei casi visitati e presentati dai relatori, un documento di sintesi che illustri l'esperienza condotta dai partecipanti e che raccolga in modo ragionato e strutturato le loro impressioni e i loro commenti rispetto alle visite guidate effettuate.

La missione in Francia prevede la visita di Lyon - in particolare dell'area della Presqu'île e del nuovo intervento nell'area della Confluence - e un focus sulle cittadina di Neuville S/Saone, a nord. La scelta è ricaduta su questi esempi per molteplici ragioni. Lyon è infatti la seconda città di Francia che ha fatto degli interventi sulla mobilità e sul ridisegno del suo centro una politica attiva e di successo negli ultimi venti anni.



## Economico

Non si tratterà dunque di andare a vedere solamente il suo centro pedonale - intervento ormai consolidato - ma semmai come questo continui a svilupparsi in maniera dinamica dopo un ventennio e trovi sempre nuovi modi per rinnovarsi e rendersi competitivo. Le azioni innovanti dal punto di vista della mobilità sono orientate attualmente all'intermodalità, al potenziamento del sistema di trasporto pubblico e alla promozione della mobilità cosiddetta "dolce" con anche interventi non infrastrutturali ma semplicemente di gestione e comunicazione, concertati fra tutti gli attori interessati, comprese le piccole medie imprese del commercio e servizi. Grandi progetti infrastrutturali che riguardano la continuazione di politiche in tema di mobilità sono ora in corso nell'area della Confluence, di cui faremo un approfondimento dal punto di vista sia di quanto già realizzato che di quanto attualmente in cantiere. Anche nel caso di dimensioni ridotte del comune di Neuville s/Saone vedremo come gli interventi di moderazione del traffico, creazione di parcheggi e infrastrutturali sono fra i più importanti per le politiche di rilancio dei centri città. Il valore aggiunto della scelta di approfondire e conoscere questi due esempi sta nel fatto che in entrambi i casi tali strategie si inseriscono in dinamiche collegate alla gestione dei luoghi del commercio tramite interventi di Town Centre Management, voluti fortemente dagli enti di competenza sovralocale quali il Grand Lyon e la Camera di commercio oltre che dalla regione del Rhone-Alpes, di cui incontreremo gli amministratori e i manager che sapranno descrivere i programmi sul tema della mobilità e le azioni ad essa legate in materia di ridisegno degli spazi pubblici, già realizzati o in progetto.

Una comparazione con la realtà urbanistica e commerciale. Il sistema urbanistico e commerciale lionese nella zona verde identifica il cuore dell'area metropolitana, nella zona gialla rappresenta la prima corona dell'area e nella zona azzurra individua la seconda corona dell'area.

In questo ambito territoriale dagli anni ottanta ad oggi la popolazione è passata da 1,651 a 2,198 milioni, diminuendo nel cuore metropolitano, aumentando nella prima e, soprattutto, nella seconda corona.



# L'Informatore

settembre 2009

## Economia

Nello stesso periodo la superficie di vendita della grande distribuzione è aumentata da 580mila a 1.024mila mq, quella della piccola distribuzione è diminuita da 862mila a 779mila mq; nel segmento alimentare la quota delle piccole superfici è attestata al 18,8%, nel non alimentare al 26,2%.

Nel cuore metropolitano, la zona verde, si distinguono alcuni importanti poli di agglomerazione, come Presqu'île (penisola) l'area racchiusa dalla confluenza tra la Saona e il Rodano, Croix Rousse a nord della penisola tra i due fiumi, Part Dieu nei pressi di un'importante stazione ferroviaria.

Presqu'île è il vero e proprio cuore commerciale di Lione, focalizzato su moda di fascia di qualità alta e su ristorazione, sviluppa una capacità di gravitazione commerciale definita in 978mila abitanti, 44,5% della popolazione totale di Grand Lyon. I suoi ricavi sono stimati in 745 milioni di euro a fronte di un potenziale di spesa dei residenti che non supera i 320 milioni di euro.

La zona, che si sviluppa intorno alla stazione ferroviaria di Part Dieu, costituisce un altro polo di gravitazione dei flussi di spesa dell'area metropolitana, che si differenzia dalla "penisola" per il maggior peso delle grandi superfici e la specializzazione nella moda di fascia di qualità medio alta.

Nelle altre zone semicentrali della metropoli, come Villeurbanne, la struttura commerciale è orientata ai generi alimentari con un peso del 60% circa sul totale dell'offerta, mentre nella graduatoria dei principali poli di concentrazione di Grand Lyon al terzo posto figura la realtà di Portes Alpes Sud in prossimità di Corbas, nodo strategico della viabilità stradale, ubicato nella seconda corona metropolitana.

Il posizionamento competitivo della rete commerciale nello spazio assegna al cuore metropolitano di Presqu'île, un ruolo leader nella moda di alta fascia, nel turismo nella cultura con un modello distributivo imperniato sul negozio specializzato. Part Dieu, nella zona semicentrale della città, esprime la sua vocazione verso una proposta commerciale di fascia medio alta con un modello distributivo focalizzato sulle medie e grandi superfici specializzate.


Portes Alpes Sud nella seconda corona metropolitana si distingue infine per l'equilibrio del mix di prodotti offerti e per l'orientamento di formato del centro commerciale.

L'area metropolitana milanese presenta analogie con l'organizzazione territoriale del commercio lionese, anch'essa può essere suddivisa in tre ambiti concentrici.

La zona centro, cerchia dei Navigli, leader nell'attrazione dei flussi di spesa della moda e della ristorazione con un potenziale di spesa dei residenti largamente inferiore al volume d'affari della rete distributiva

La zona intermedia, tra Navigli e circonvallazione, nella quale gli assi commerciali primari esercitano la loro influenza su scala extracomunale ed, infine, la periferia, oltre la circonvallazione, dove il potenziale di consumo è nettamente superiore al volume dei ricavi della rete di vendita, che soddisfa esigenze di acquisto di generi alimentari e prodotti non alimentari di largo e generale consumo.

In entrambe le situazioni, Lione e Milano, è possibile riconoscere un relazione tra posizione nello spazio metropolitano, numero di punti vendita e struttura del mix di prodotti. Nei



Economico

Distretti commerciale urbani più piccoli e periferici l'assortimento è focalizzato sul prodotto alimentare, nelle realtà di scala intermedia e nelle zone semicentrali si verifica un equilibrio tra le diverse macrofamiglie di prodotti, mentre nei centri di maggiore grandezza nelle posizioni più centrali emerge la specializzazione nei segmenti della moda e della ristorazione.

sostenendo limitati costi di trasporto, sia in relazione al tempo impiegato, sia in relazione alle risorse finanziarie spese. Questa situazione ottimale presuppone una rete di vendita diversificata nei formati e diffusa nel territorio ed un sistema di mobilità sviluppato, intermodale, efficiente. Il modello di distribuzione e organizzazione territoriale del

TIPOLOGIE	NUMERO PUNTI VENDITA	ALIMENTARE	MODA	ALTRI PRODOTTI NON ALIMENTARI	PUBBLICI ESERCIZI
<i>Grande città metropolitana</i>					
Quartiere	100				
Asse zona	200				
Asse primario	400				
Centro Storico					
<i>Città di media dimensione</i>					
Centro storico					
<i>Città di piccola dimensione</i>					
Comune polo					

Nei Distretti commerciale urbani più piccoli e periferici l'assortimento è focalizzato sul prodotto alimentare, nelle realtà di scala intermedia e nelle zone semicentrali si verifica un equilibrio tra le diverse macrofamiglie di prodotti, mentre nei centri di maggiore grandezza e nelle posizioni più centrali emerge la specializzazione nei segmenti della moda e della ristorazione.

Le analogie tra l'area metropolitana milanese e la Grand Lyon non possono fare dimenticare le principali differenze che incidono sul modello di distribuzione e, quindi, sulla domanda di mobilità.

A tal proposito è bene ricordare che la densità abitativa di Milano è quasi 120 volte quella di Lione, 1.952,1 abitanti per kmq contro 243,4 abitanti per kmq.

Inoltre si contano 12,9 punti vendita per 1.000 abitanti nel nostro territorio e 6 punti vendita per 1.000 abitanti in quello francese.

Un modello di distribuzione commerciale adeguato alle esigenze degli utenti è contraddistinto dalla possibilità di utilizzare il più ampio ventaglio possibile di forme distributive,

commercio nella nostra Regione si discosta da questa situazione ottimale per:

- Desertificazione commerciale delle periferie, di alcuni comuni "dormitorio" della corona metropolitana, dei piccoli centri della pianura.
- Congestione del traffico nell'area metropolitana e nelle aree urbane di alcuni comuni capoluogo
- Duplicazione del formato standard di centro commerciale e ritardo nell'integrazione tra medie e grandi superfici e piccola distribuzione non alimentare.

Il modello di distribuzione e organizzazione territoriale del commercio nella regione Grand Lyon genera una domanda di mobilità più elevata a causa di altri fattori di criticità:

- Impoverimento rapido ed eccessivo del tessuto commerciale diffuso nella seconda corona metropolitana.
- Nella città e, soprattutto, nella prima corona metropolitana diverse zone "esportano" massicce dosi di consumo non alimentare verso i poli commerciali primari.


I prossimi numeri saranno dedicati alla descrizione dei principali risultati del progetto.

## Valore aggiunto per le imprese associate

# Sul sito Unione la rassegna stampa Istruzioni per l'uso

**P**er le imprese associate un'opportunità in più: l'accesso alla rassegna stampa attraverso il sito internet dell'Unione di Milano. La rassegna stampa Unione (realizzata con il supporto della società Selpress) può costituire, infatti, uno strumento quotidiano utile per le imprese. Consultare la rassegna stampa è semplice e i pochi

2) Appare una schermata con la richiesta di login e password: digitare, per entrambe le voci, "unione" (in minuscolo, senza virgo-



Gli associati al sistema Unione interessati a consultare la rassegna stampa possono richiedere login e password alla propria associazione o telefonando allo 027750222

lette) e cliccare su ok.

3) Si entra nell'indice

FEDERAZIONI E ASSOCIAZIONI NAZIONALI				
<input type="checkbox"/>	Corsera	Ve 30/09/2005	10	Monza, scatta l'emergenza casa (Alloggi vuoti e presi in sal).
<input checked="" type="checkbox"/>	Corsera	Ve 30/09/2005	6	Patto Comune-privati, via al marchio Milano.
<input type="checkbox"/>	Il Giornale	Ve 30/09/2005	41	Marchio cercasi per Milano.
<input type="checkbox"/>	Il Mondo	Ve 07/10/2005	28	Giovani Confindustria. La prossima sfida Berlusconi-Casini? Nell'arena di Colaninno junior.
<input type="checkbox"/>	Il Mondo	Ve 07/10/2005	18	Giulio Secondo sotto la lente di Luca.
<input type="checkbox"/>	IlGiornoMilano	Ve 30/09/2005	4	Milano come New York. In arrivo il "marchio".
<input type="checkbox"/>	PrealpinaMilano	Ve 30/09/2005	13	Milano cerca il suo simbolo.
<input type="checkbox"/>	UnioneInforma	Ve 30/09/2005	28	Fimaa Milano: sulle nuove costruzioni tutelare il compratore ma senza "pesare" sul mercato immobiliare.
ASCOM				
<input type="checkbox"/>	IlGiornoLegnano	Ve 30/09/2005	11	L'affido cambia strada insegnera' un mestiere.
SISTEMA CAMERALE				
<input type="checkbox"/>	Sole 24 Ore	Ve 30/09/2005	18	Unioncamere: per il caro-greggio inflazione al 2,5%.
COMMERCIO E DISTRIBUZIONE				
<input type="checkbox"/>	Sole 24 Ore	Ve 30/09/2005	21	Gnutt' apre in Puglia l'outlet della moda.

della rassegna stampa: in alto, in un apposito menu a tendina - qualora occorresse ricercare articoli di giornate precedenti - è possibile modificare la data. Nell'immagine si riporta l'esempio di un articolo selezionato. Cliccare sul titolo per accedere all'articolo.


4) L'articolo è visibile in formato pdf: si può stampare e salvare sul proprio pc.

passaggi vengono spiegati in questa pagina attraverso le immagini.

1) Accedere al sito internet dell'Unione collegandosi alla pagina: [www.unione-milano.it/home](http://www.unione-milano.it/home). Cliccare, sulla destra (sotto: in evidenza) su: rassegna stampa.







Economico

# L'Informatore

settembre 2009


## Indicatori statistici

### Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 1995 = 100 da gennaio 2006 all'ultimo mese disponibile  
**NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI**

Base 1995 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50
Ottobre	124,8	166,4	131,1	145,8	124,4	118,7	132,9	78,8	120,2	136,9	140,2	133,4	128,2	1,7	1,28
Novembre	125,2	166,4	131,5	145,8	124,7	118,9	133,3	77,2	120,2	137,1	139,8	133,8	128,3	1,7	1,28
Dicembre	125,4	166,4	131,5	146,0	124,9	118,9	133,5	76,5	120,7	137,1	139,8	133,9	128,4	1,7	1,28
Media anno	123,9	164,0	130,4	143,9	124,0	118,8	133,7	79,2	119,9	135,1	138,9	132,6	127,8	2,0	1,50
Gennaio 2007	125,7	166,4	131,5	146,6	124,9	118,9	133,4	76,9	120,6	137,2	140,1	133,9	128,5	1,5	1,13
Febbraio	125,8	169,8	131,6	147,0	125,7	120,0	133,4	76,4	121,1	137,2	140,4	134,5	128,8	1,5	1,13
Marzo	125,9	169,9	131,8	147,0	125,8	120,4	134,7	71,8	121,1	137,2	141,0	134,6	129,0	1,5	1,13
Aprile	126,4	170,1	131,9	146,8	125,9	120,4	135,2	72,1	120,7	137,2	141,9	135,1	129,2	1,4	1,05
Maggio	126,7	170,1	132,0	146,8	126,9	120,4	136,4	72,1	120,3	137,2	142,5	135,7	129,6	1,4	1,05
Giugno	126,9	170,2	132,1	147,0	126,9	120,2	137,5	71,2	120,5	137,2	142,7	135,9	129,9	1,6	1,20
Luglio	126,9	170,2	132,0	147,4	127,0	120,2	138,4	71,5	120,9	137,2	143,3	136,0	130,2	1,6	1,20
Agosto	127,2	170,3	132,1	147,5	127,4	120,3	138,2	71,5	121,7	137,2	143,7	136,2	130,4	1,6	1,20
Settembre	128,2	170,5	132,5	147,7	127,5	120,3	137,1	71,3	121,2	139,4	143,4	136,5	130,4	1,6	1,20
Ottobre	129,2	170,5	133,1	148,9	127,6	120,0	137,6	70,6	121,1	140,2	143,9	136,7	130,8	2,0	1,50
Novembre	129,9	170,6	133,4	149,7	128,2	120,0	138,6	70,9	121,2	140,3	143,4	137,5	131,3	2,3	1,73
Dicembre	130,6	170,7	133,5	149,9	128,3	120,0	139,9	70,8	121,7	140,3	143,5	137,6	131,8	2,6	1,95
Media anno	127,5	169,9	132,3	147,7	126,8	120,1	136,7	72,3	121,0	138,2	142,5	135,9	130,0	1,7	1,28
Gennaio 2008	131,4	172,6	133,5	152,0	128,9	119,9	140,5	70,3	121,1	140,4	143,6	138,2	132,2	2,9	2,18
Febbraio	132,0	174,4	133,6	152,5	129,5	120,0	140,6	69,9	121,7	140,4	144,0	138,9	132,5	2,9	2,18
Marzo	132,8	174,6	133,9	152,8	129,7	120,0	142,6	69,9	121,8	140,4	144,8	139,4	133,2	3,3	2,48
Aprile	133,4	174,9	134,2	155	129,9	120,1	142,1	69,7	121,6	140,5	145,3	139,3	133,5	3,3	2,48
Maggio	134,1	175,1	134,4	155,9	130,3	120,2	144,8	69,1	121,4	140,5	145,9	139,9	134,2	3,5	2,63
Giugno	134,7	175,3	134,4	156,6	130,5	120,3	146,9	69,4	121,7	140,5	146,3	140,0	134,8	3,8	2,85
Luglio	134,9	179,1	134,4	158,9	130,7	120,3	148,3	68,7	122,4	140,5	146,9	140,2	135,4	4,0	3,00
Agosto	135,1	179,2	134,4	158,5	130,9	120,4	148,3	68,02	123,2	140,5	147,2	140,3	135,5	3,9	2,93
Settembre	135,6	179,4	134,9	158,2	131,1	120,6	146,1	67,6	121,5	142,2	147,3	140,5	135,2	3,7	2,78
Ottobre	135,9	179,5	135,4	159,4	131,4	120,5	144,4	67,6	121,5	143,2	147,3	141,0	135,2	3,4	2,55
Novembre	136,0	179,7	135,6	158,9	131,6	120,7	141,0	67,8	121,5	143,4	146,9	141,2	134,7	2,5	1,95
Dicembre	136,2	179,7	135,7	158,9	131,7	120,8	139,2	68,1	122,1	143,4	146,7	141,3	134,5	2,0	1,50
Media anno	134,3	177,0	134,5	156,5	130,5	120,3	143,7	68,9	121,8	141,3	146,0	140,0	134,2	3,3	2,48
Gennaio 2009	136,4	179,8	135,7	158,5	131,8	121,0	137,9	67,4	121,9	143,5	146,6	141,6	134,2	1,5	1,13
Febbraio	136,5	181,9	135,7	158,6	132,3	121,4	137,9	68,1	122,5	143,5	146,9	142,2	134,5	1,5	1,13
Marzo	136,7	183,9	135,9	158,4	132,4	121,4	137,4	68,3	122,3	143,5	147,1	142,5	134,5	1,0	0,75
Aprile	137,1	184,0	136,1	157,3	132,5	121,4	138,7	68,6	122,2	143,5	147,9	143,0	134,8	1,0	0,75
Maggio	137,3	184,1	136,2	157,4	132,8	121,6	139,5	69,4	121,8	143,5	148,2	143,3	135,1	0,7	0,53

ECONOMICO



Economico

# L'Informatore

settembre 2009

## Indicatori statistici

### INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI

(base 2005=100) per settore merceologico e forma distributiva

Periodo	Alimentari		Non alimentari		Totale	
	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici
<b>2007</b>						
Gennaio	95,0	92,5	97,1	96,4	96,1	95,6
Febbraio	89,4	85,8	91,4	86,5	90,5	86,3
Marzo	103,2	95,2	96,5	94,6	99,5	94,7
Aprile	103,2	98,1	93,2	93,7	97,7	94,6
Maggio	104,5	101,2	90,3	99,3	96,7	99,7
Giugno	102,9	99,8	98,5	99	100,5	99,1
Luglio	103,1	105,7	107,4	105,2	105,5	105,3
Agosto	100,0	100,5	93,8	86,9	96,6	89,6
Settembre	104,7	96,1	103,3	99,6	103,9	98,9
Ottobre	105,9	102,6	104,8	106,3	105,3	105,6
Novembre	108,0	94,8	104,1	100,7	105,9	99,5
Dicembre	139,9	136,4	186,7	150,5	165,4	147,7
<b>2008</b>						
Gennaio	97,1	93,7	98,2	97,6	97,7	96,9
Febbraio	94,6	88,3	96,2	88,2	95,4	88,2
Marzo	106,0	98,6	96,9	91,1	101,0	92,6
Aprile	104,9	101,3	95,2	91,0	99,6	93,1
Maggio	111,1	101,2	95,4	97,2	102,6	98,0
Giugno	102,2	94,7	98,0	94,3	99,9	94,4
Luglio	107,9	106,9	111,8	106,0	110,0	106,2
Agosto	101,9	98,6	92,7	82,6	96,9	85,8
Settembre	106,1	96,1	103,9	99,0	104,9	98,4
Ottobre	109,6	101,2	104,8	104,1	107,0	103,5
Novembre	108,4	91,1	103,6	96,3	105,8	95,3
Dicembre	138,7	134,2	182,7	146,6	162,7	144,1
<b>2009</b>						
Gennaio	99,1	90,1	102,6	97,4	101,0	95,9
Febbraio	96,7	83,0	96,3	82,8	96,5	82,8
Marzo	100,7	92,1	92,4	86,4	96,2	87,6
Aprile	109,4	100,2	97,1	87,6	102,7	90,1

#### Nota indice vendite

A partire dagli indici di Gennaio 2009 l'Istat ha aggiornato la base all'anno 2005, ricalcolando i valori degli anni precedenti che quindi sono pubblicati a partire da Gennaio 2007.

La classificazione per numero di addetti non contempla più le classi relative alle imprese più piccole (fino a 2 addetti, da 3 a 5 addetti, da 6 a 9 addetti) e, quindi, la relativa tabella è stata sostituita con quella che distingue tra "Grande distribuzione" e "Piccole superfici".

Con il termine "Grande distribuzione" si devono intendere le imprese che gestiscono supermercati, ipermercati, discount, grandi magazzini e grandi superfici specializzate.

Con il termine "Piccole superfici" si devono intendere i punti di vendita specializzati inferiori a 400mq per gli esercizi a prevalente vendita non alimentare, inferiori a 250mq per gli esercizi a prevalente vendita alimentare.



## **CONTRIBUTI 2010**

### **FATTI, NON PAROLE!**

Il nuovo Consiglio di Amministrazione Ente Mutuo, interpretando le aspettative dei SOCI e visto il periodo economicamente complesso che il Paese sta attraversando ha deliberato

**per il 2010**

## **DI MANTENERE INVARIATI I CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE,**

**per tutte le forme di assistenza e per tutte le fasce d'età**

**e**

**per un risparmio sui contributi,  
di continuare la promozione del 30% di sconto  
per chi presenta un nuovo socio**

## **REGOLAMENTO ENTE MUTUO 2010**

**Novità di rilievo**

### **INDENNITÀ/CONTRIBUTO ECONOMICO/DIFFERENZA ALBERGHIERA PER PASSAGGIO DI CLASSE - INCREMENTO**

Ricovero ordinario o day hospital o day surgery presso strutture sanitarie pubbliche o strutture sanitarie private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. L'indennità giornaliera riconosciuta viene così aumentata:

**Forme C, D da € 130,00 a € 160,00 al giorno**

**Forma Dplus da € 160,00 a € 200,00 al giorno**

# Fondo Est compie 2 anni

ha già raggiunto più di un MILIONE e CENTOMILA iscritti,  
2.400 Strutture Convenzionate in tutta Italia  
ed il Nuovo Piano Sanitario è stato ampliato  
nelle Prestazioni e nell'importo dei Massimali!

## Nessuno è come Fondo Est



## Fondo Est

assistenza sanitaria integrativa  
commercio turismo servizi e settori affini

**visita subito il sito [www.fondoest.it](http://www.fondoest.it)**